



Giovanni Cimbalo

(ordinario di Diritto ecclesiastico nella Facoltà di Giurisprudenza
dell'Università degli Studi di Bologna)

I rapporti tra lo Stato e le Comunità religiose in Albania *

SOMMARIO: Premessa -- 1.1. - La nascita dello Stato albanese - 1.2. Il riconoscimento della libertà di organizzazione dei culti - 1.3. La monarchia Zoghista e la stabilizzazione delle Comunità religiose - 1.4. La politica di Zog verso la Chiesa Cattolica - 1.5. La legislazione della repubblica socialista d'Albania in materia di Comunità religiose- 1.6. La nuova legge sulle Comunità religiose: verso l'ateismo di Stato - 1-6.1. La Comunità Mussulmana - 1.6.2. La Comunità bektashi - 1.6.3. La Comunità ortodossa - 1.6.4. Lo Statuto della Comunità Cattolica 1.7. La rinascita della libertà religiosa, di coscienza e del pluralismo confessionale - 1.8. L'originalità del modello albanese - 1.9. La stagione degli Accordi: l'Albania torna alle origini.

Premessa

Lo studio dei rapporti tra Stato e confessioni religiose in Albania presenta caratteri peculiari in quanto il paese costituisce un'isola a maggioranza islamica in un'area egemonizzata dall'ortodossia. Inoltre nella lunga crisi dell'impero Ottomano il rapporto tra autorità di governo e confessioni religiose si discosta progressivamente dal riferimento al modello degli statuti personali, sui quali prevale, con una forza sempre maggiore, l'applicazione dei diversi *Kanuni*, che in quanto espressione del diritto tradizionale, vengono osservati dai diversi ruzzi etnici indipendentemente dalle appartenenze religiose. Tuttavia fino al 1913, registriamo la presenza dei diversi culti, amministrati utilizzando la struttura del *Millet*. Con l'irrompere sulla scena dell'Albania indipendente emerge con tutta evidenza il superamento di questa struttura attraverso il riconoscimento a tutti i culti praticati nel paese di pari dignità e diritti, nella convinzione la costruzione della nazione albanese richieda il superamento delle appartenenze religiose, affinché

* Introduzione al volume di prossima pubblicazione: Gli Statuti e le leggi sulle Comunità religiose in Albania.

L'Autore ringrazia la dott.ssa Flora Koleci, dell'Istituto di Albanologia dell'Università di Calabria, diretto dal Prof. Francesco Altamari, per la cortese collaborazione nella ricostruzione filologica dei testi. I provvedimenti analizzati sono rinvenibili sul sito <http://licodu.cois.it>.



tutti concorrano alla formazione della nazione. Gli eventi successivi a questa data sono stati oggetto d'indagini ricostruttive da parte di storici, più che di giuristi, anche se, ricadendo il paese nella zona d'influenza italiana, non pochi sono stati gli studi minori - limitati e contingenti - di giuristi italiani sulle problematiche che emergevano via via dalla società albanese o relativi a singoli provvedimenti adottati in materia di rapporti dello Stato con i culti. In particolare, molta attenzione venne dedicata alle vicende della componente mussulmana del paese e al rapporto tra la componente mussulmana e le vicende interne dell'Islam in Turchia. Manca però a oggi un lavoro storiografico ricostruttivo che dia conto in modo esauriente di queste vicende. L'attenzione degli studiosi si è spesso concentrata sullo studio dei diversi Kanuni, piuttosto che sulla produzione legislativa statale e sull'autonoma attività regolamentare delle Comunità religiose.

In particolare del tutto sconosciuta, e perciò non indagata, risulta essere la legislazione statale in materia religiosa emanata negli anni '20, ignorati e considerati ormai perduti dalle stesse Comunità religiose molti dei loro primi Statuti, mentre riemerge lentamente la legislazione zoghista, ma solo perché ritornata in auge dopo la caduta del regime nel 1991.

Né miglior fortuna ha avuto tra gli studiosi la legislazione del periodo comunista rimasta sconosciuta perché non ricompresa negli studi comparatisti relativi ai paesi dell'Est Europa. Quando questi studi si svilupparono l'Albania aveva reciso i propri legami con l'URSS, privilegiava i rapporti con la Cina e si poneva di fatto su posizioni isolazioniste che porteranno il paese alla soppressione e scioglimento di tutte le Comunità religiose e alla dichiarazione di ateismo di Stato contenuta nella Costituzione 1976.

L'Albania esce da questo isolamento nel 1991 e disegna le relazioni con le rinate confessioni religiose secondo linee che mantengono una relazione coerente con la propria storia giuridica e istituzionale, ma che non possono essere compresi se non provvedendo ad una previa ricostruzione delle diverse fasi dell'intenso rapporto tra religioni e Stato che ha caratterizzato l'ordinamento del Paese.

Dall'analisi della storia costituzionale emerge, ad esempio, che fin dalla fondazione dello Stato, l'Albania moderna ha posto tra i principi fondamentali la separazione tra Stato e confessioni religiose, la laicità delle istituzioni e soprattutto il pluralismo religioso, visto come uno degli elementi fondanti e costitutivi dell'unità nazionale, considerata come il bene supremo della nazione. Questa scelta ha consentito all'unico Stato a maggioranza mussulmana d'Europa di fare propria una visione plurale dell'Islam e di superare il problema del



divieto di proselitismo per i culti non mussulmani in una società a maggioranza islamica. Il Decreto del 1923 con il quale l'ordinamento albanese stabilisce i criteri per il riconoscimento della personalità giuridica civile alle Comunità religiose costituisce ancora oggi in una società multiculturale uno degli strumenti più avanzati di *governance* dei rapporti con le confessioni religiose.

La ricostruzione della legislazione zoghista in questa materia dimostra come l'Albania non fosse così distante dal dibattito che caratterizzò gli Stati dell'Europa occidentale relativamente a queste problematiche, e fosse pienamente inserita in un quadro di utilizzo di strumenti tipicamente giurisdizionalisti per governare i rapporti tra lo Stato e le Comunità religiose. Vi è una sola rilevante eccezione: l'assoluta inconsistenza di ogni influenza – in un'epoca come quella tra le due guerre che vide la piena affermazione dello strumento concordatario - sull'assetto delle relazioni giuridiche tra Stato e confessioni religiose. La mancata stipula di un Concordato con la Chiesa cattolica, confessione peraltro largamente minoritaria nel paese, la cui importanza è circoscritta ad alcune etnie del nord del paese non influì in alcun modo sull'assetto delle relazioni dello Stato con le Comunità religiose. Sbaglierebbe quindi chi leggesse i rapporti tra Stato e confessioni religiose utilizzando come chiave di lettura la mancata stipula di un Concordato con la Santa Sede. Questa tendenza è forse stimolata dal tentativo d'innesto di norme giuridiche proprie del diritto coloniale italiano in Albania, avvenuta durante la dominazione italiana; ma queste norme costituiscono un elemento estraneo alla tradizione giuridica del paese, tanto da non essere sopravvissute, nemmeno in parte, alla fine dell'occupazione militare italiana e alla successiva breve occupazione tedesca.

Molto si è detto e si dice sulla sopravvivenza dei diversi Kanuni e sull'influenza che questi avrebbero nella società albanese, sottolineando che questi, piuttosto che le norme statali, hanno costituito il diritto vivente e quello effettivamente utilizzato dalle popolazioni del paese. Ciò è certamente vero fino alla fine della Seconda Guerra Mondiale, ma sostenere ancora oggi la sopravvivenza dei diritti clanici in Albania, significa dimenticare che oggi la società albanese è profondamente cambiata, che la popolazione vive in maggioranza nelle città, piuttosto che nelle campagne e che il tessuto clanico si è ormai dissolto.

D'altra parte la sopravvivenza del diritto tradizionale venne duramente combattuta durante i quaranta anni di regime comunista e ben più efficacemente è stata spazzata via dai "valori " della società



consumistica propagandati dalle televisioni occidentali e dall'introduzione, ormai da 20 anni, dell'economia di mercato.

Ciò detto una delle domande prioritarie alle quali bisogna rispondere per analizzare l'evoluzione dei rapporti tra Stato e confessioni religiose in Albania è di capire se e quanto fu diversa durante il regime la legislazione in materia da quella coeva degli altri paesi socialisti, visto che la legislazione in materia religiosa di questo paese non è stata oggetto dell'approfondita analisi alla quale sono stati sottoposti gli ordinamenti degli altri paesi socialisti, e ciò per le evidenti ragioni relative alla particolare posizione del paese nella Comunità degli Stati socialisti, per i problemi di lingua, per le difficoltà di accesso alle fonti normative. L'analisi va dunque compiuta a posteriori, facendo riferimento inevitabile ai criteri utilizzati da Giovanni Barberini nell'esame comparato della legislazione in materia ecclesiastica dei paesi dell'Est Europa.

La Repubblica d'Albania, nata dalla resistenza antinazista, assunse tra i suoi principi fondanti la separazione tra Stato e confessioni religiose non come un portato dell'ideologia marxista-leninista, ma come frutto dell'esperienza storico-istituzionale del paese in quanto essa ha costituito una costante di tutte le sue Carte costituzionali precedenti. In quanto poi alla libertà di coscienza essa scaturiva come diretta conseguenza del pluralismo religioso dell'ordinamento albanese, anche se fu indubbiamente rafforzata dai principi marxisti e trovò posto nei testi costituzionali fino ad essere elevata a principio cardine dell'ordinamento nella Costituzione del 1976, la' dove, proprio in ossequio al principio di libertà di coscienza letta in chiave marxista, si giunse a proclamare l'ateismo di Stato, intendendo come lecita e tutelabile esclusivamente la libertà dalla religione, con una scelta formalmente non dissimile da quella di altri Stati socialisti che tuttavia non portarono questa asserzione alle estreme conseguenze, come invece fece il Governo albanese.

Per quanto riguarda poi gli strumenti di *governance* del fenomeno religioso anche lo Stato albanese provvide alla configurazione, strutturazione e funzionamento dei rapporti tra Stato e confessioni religiose costituendo un Ufficio statale per gli affari ecclesiastici, ma pur coincidendo nelle scelte con quelle di altri paesi socialisti, si trattò di mantenere in vita un organismo costituito già ai tempi della legislazione zoghista, tradizionalmente usato per mantenere i rapporti tra lo Stato e le confessioni religiose. Così dicasi per le procedure relative al riconoscimento dei culti, alla loro registrazione e al riconoscimento della personalità giuridica, regolati nel diritto albanese sin dal 1923 secondo le norme del diritto civile e compiutamente nel



1928 riprese nel Codice Civile. Prova ne sia che la legge del 1929 sul riconoscimento della personalità giuridica civile alle confessioni religiose contiene numerose norme della precedente legislazione, e introduce una sorta di modello standardizzato di Statuti per relazionarsi ai culti in modo omogeneo.

L'impostazione giurisdizionalista tipica dell'ordinamento albanese venne mantenuta dalla legislazione comunista anche in materia di approvazione dei ministri di culto e del personale religioso delle Comunità religiose e relativamente ai rapporti intrattenuti dalle Comunità religiose albanesi a livello internazionale. A questo riguardo costante fu l'attenzione all'"albanità" della confessione religiosa e conseguentemente ad evitare rapporti di dipendenza o eccessivo legame con centri religiosi posti al di fuori del paese.

Così dicasi delle norme in materia di concreto esercizio della libertà religiosa e delle pratiche culturali, del mantenimento del clero, mentre per quanto riguarda il patrimonio delle Comunità religiose se sono uniformi a quelle degli altri paesi socialisti le leggi di confisca delle proprietà, soprattutto agricole, ai fini di attuare la riforma agraria, a partire dal 1949 la legislazione albanese si caratterizza per un crescente irrigidimento che sfocia nel 1967 nella soppressione di tutte le Comunità religiose, la confisca di tutti i loro beni, il divieto dell'esercizio del culto. Una convergenza sostanziale dunque che da luogo all'emergere di problemi comuni nella fase di smantellamento del regime e dimostra come la legislazione emanata durante il quarantennio comunista ha lasciato – come negli altri paesi – radici e tracce che suggeriscono l'opportunità di un esame comparato delle problematiche presenti nei diversi paesi dell'Europa occidentale.

Coincidenze, ma forse maggiori differenze, troviamo nell'emanazione dei provvedimenti successivi alla caduta del regime rispetto a quanto avvenuto negli altri paesi socialisti.

Nella Costituzione non si procede immediatamente a introdurre norme relative alla specifica tutela della libertà religiosa o ai rapporti con le Comunità religiose. Ciò avviene solo in un secondo momento, soprattutto sotto la spinta degli organismi internazionali e in particolare del Consiglio d'Europa al quale l'Albania aderisce con l'intento di ricevere attraverso di esso una piena legittimazione internazionale. Diverso l'atteggiamento del governo rispetto ai problemi pratici delle Comunità religiose, prova ne sia che si provvede a una più efficace attività di restituzione dei beni ad esse confiscati rispetto a quanto avviene negli altri paesi ex socialisti, sia mediante emanazione di leggi specifiche, sia attraverso un maggior dinamismo dell' "Agenzia della Restituzione e del Risarcimento", appositamente costituita.



Il Concordato stipulato con la Chiesa cattolica nel 2002 è, a differenza di quello sottoscritto da altri paesi a maggioranza cattolica, un Concordato quadro che di fatto rinvia, dopo alcune dichiarazioni di principio, alla legislazione di diritto comune. Esso appaga il bisogno della diplomazia vaticana di sottoscrivere il maggior numero di Concordati possibili, anche quando erano privi di significativi accordi su materie di reciproco interesse e soddisfa il bisogno dello Stato albanese di ricevere attraverso questo atto una sorta di legittimazione internazionale, allo stesso modo di quanto è avvenuto per numerosi altri Stati ex socialisti. Da qui – ad avviso di chi scrive – l’inutilità di attribuire al Concordato albanese un’importanza che vada al di là di un mero rinvio alla legislazione ordinaria per affrontare i temi di comune interesse tra Chiesa Cattolica e Stato albanese.

Ben più importanti appaiono gli Accordi sottoscritti con le diverse Comunità religiose che differenziano nel trattamento giuridico queste ultime dalla Chiesa cattolica, segnando la sua marginalità rispetto alla società albanese, malgrado la politica di penetrazione e di espansione nel paese adottata dalla confessione cattolica. Gli Accordi seguono uno schema comune dal quale si distaccano esclusivamente per le poche specificità che segnaleremo, riprendendo l’orientamento, manifestatosi già nella legislazione zoghista, e ripreso con più forza dal legislatore comunista, a favore di uno schema comune di Accordo, sia pure caratterizzato da varianti possibili, proprio al fine di rendere uniforme la legislazione in materia di rapporti con le Comunità religiose.

Le differenze di trattamento con la Chiesa cattolica si ricompongono invece a proposito del sistema di sostentamento del clero che è tuttavia parziale, in quanto copre con fondi statali solo una parte del fabbisogno dei diversi culti per il mantenimento del personale religioso. Si può dire anzi che l’orientamento è quello di costruire attraverso le donazioni dei privati un sistema misto di finanziamento. La libertà della scuola è garantita, come l’insegnamento della religione. Il regime giuridico degli enti ecclesiastici è regolato con separata legge per la confessione cattolica, ma di fatto le norme predisposte non differiscono dalla legislazione sulle Onlus che consente alle altre Comunità religiose di gestire i rispettivi enti.

Viste le caratteristiche odierne della legislazione albanese in materia di rapporti con le Comunità religiose, ci si rende conto che non si possono comprenderne le sue linee portanti prescindendo dalle tante esperienze sedimentate dall’ordinamento e omettendo di sottolineare di volta in volta gli elementi di continuità non solo con il periodo zoghista,



ma anche con gli strumenti giuridici elaborati durante quarant'anni di regime.

1.1 - La nascita dello Stato albanese

Lo Stato albanese viene disegnato nella Conferenza di Londra del 1913 dalle Grandi Potenze, impegnate a ridistribuire le rispettive sfere d'influenza a fronte del dissolvimento dell'Impero Ottomano¹. Per garantirne la stabilità nell'area balcanica esse si assunsero il compito d'ispirare il suo primo Statuto del nuovo Stato, dedicando particolare attenzione nel costruire le norme in materia religiosa, con l'intento di impedire che il prevalere della Comunità mussulmana nel paese fosse d'ostacolo al mantenimento dell'unità nazionale². La struttura clanica della società albanese consigliava di adottare la laicità come strumento di governo delle differenti opzioni religiose e la separazione come sistema di relazioni tra lo Stato e i culti, non volendo affidare alla religione di maggioranza un ruolo egemone in un contesto europeo nel

¹ Il 28 novembre del 1912 a Valona, 83 delegati musulmani e cristiani proclamarono l'indipendenza dell'Albania dopo 500 anni di dominio turco. Il nuovo Stato si dette un'Assemblea Nazionale (*Kuvendi Kombëtar*) di 83 membri la quale nominò un Senato di 18 membri ed elesse presidente provvisorio del nuovo Stato Ismail Qemal Vlora il quale nominò un Direttorio di 4 membri. Quest'assetto ebbe vita breve perché il riconoscimento della raggiunta indipendenza e le sue condizioni furono regolate dalla Conferenza degli Ambasciatori delle 6 Potenze che costituivano il "direttorio europeo" sotto la presidenza del Ministro degli Esteri britannico Sir Edward Grey. La Conferenza, riunitasi a Londra, terminò i lavori il 29 luglio del 1913. Relativamente alle decisioni finali da essa assunte vedi: *Shteti Shqiptar nën vidin dhe Statuti Organik i Shqipërisë*, in <http://licodu.cois.it/546/view>.

² Di particolare interesse la composizione dell'Islam albanese, caratterizzato dalla presenza di una maggioranza sunnita e da un numero consistente di appartenenti a confraternite, la più numerosa delle quali è certamente quella bektashi. Sui bektashi in generale vedi: **A POPOVIC**, *Le confraternite sufi nell'area balcanica, Sufismo e confraternite nell'Islam contemporaneo*. Il difficile equilibrio tra mistica e politica, a cura di Marietta Stepanyants, Torino, 2008, 181-206.

Per questo motivo l'Islam albanese ha geneticamente carattere plurale nell'organizzazione e nell'esercizio del culto ed è perciò attrezzato a coesistere su un piano di parità di trattamento con altri culti, pur essendo in maggioranza nel paese.

Sull'Islam albanese e sull'Islam balcanico in generale mi sia permesso rinviare a : **G. CIMBALO**, *L'esperienza dell'Islam dell'Est Europa come contributo a una regolamentazione condivisa della libertà religiosa in Italia*, in "Stato, chiese e pluralismo confessionale" (on line), settembre 2008, 1-44; **ID.**, *Integrazione dei migranti: un Islam plurale per l'Europa*. (Rielaborazione dei marcatori ordinamentali della nozione di "culto" e di "confessione religiosa" nella prospettiva dell'U. E.), "Revista General de Derecho Publico Comparado", Iustel, Luglio 2009; **ID.**, *Le confraternite nell'Islam: associazioni di fedeli o "confessioni religiose"., "Daimon"*. In attesa di pubblicazione.



quale si cercava di porre fine alla presenza turca al di là del Bosforo. Per questo motivo lo Statuto del 1914 afferma che lo Stato albanese è laico³. L'impronta giurisdizionalista data all'ordinamento fa sì che lo Stato riconosca tutte le Comunità religiose albanesi, stabilendo così la sua supremazia e il suo controllo sui diversi culti e vigilando su di essi⁴. Al contempo, lo Statuto prende atto che nell'ambito islamico esistono due componenti principali nell'organizzazione del culto islamico: i sunniti e i bektashiti. In caso di creazione di nuove Comunità religiose, in aggiunta a quelle già esistenti, lo Stato si riserva il diritto di riconoscerle e stabilire quali debbano essere i diritti ad esse riconosciute. Lo Stato non si intromette nell'individuazione delle gerarchie religiose, nella definizione dei dogmi, nell'organizzazione dei culti sul territorio. Il clero e i dirigenti religiosi di tutte le Comunità di culto riconosciute dallo Stato saranno nominati dal principe che eserciterà il diritto di *placet*. La regolamentazione dei rapporti tra le Comunità esistenti in Albania ed i loro capi spirituali, saranno oggetto

³ Lo Statuto del 1914 mantiene le linee essenziali della dichiarazione di Londra, segno che anche le oligarchie albanesi ponevano grande attenzione a queste problematiche. Nello Statuto la parte dedicata ai culti è il capitolo XI e più specificamente gli artt. 170-177.

170.- *Të gjitha komunitetet fetare shqiptare ekzistuese njihen (nga shteti). Ky parim zbatohet edhe për sektet e ndryshme myslimane. Asnjë pengë nuk duhet të nxirret për organizimin hirarkik të komuniteteve të ndryshme e as për marrëdhëniet që këto mund të kenë në çështje të dogmës fetare, me kryetarët e tyre shpirtërore më të lartë.*

171.- *Komunitetet fetare do të vazhdojnë të ruajnë pasuritë e tyre.*

172.- *Komunitetet do të vazhdojnë të marrin, nën mbrojtjen e autoriteteve, të ardhurat e konsakruara nga zakoni.*

173.- *Përbashtohen nga taksat godinat që shërbejnë për kultet, për arsimin publik dhe për veprat bamirëse.*

174.- *Në rast se formohen komunitete fetare të reja të kulteve të ndryshme, shteti rezervon të drejtën t'i njohë dhe të përcaktojë të drejtat e tyre.*

175.- *Klerikët dhe paria e të gjithave komuniteteve fetare të njohura prej shtetit do të marrin investiturën nga lartësia e tij princi.*

176.- *Rregullimi i marrëdhënieve midis kishave ekzistuese në Shqipëri dhe kryetarëve të tyre shpirtërorë më të lartë do të jetë objekti i marrëveshjeve të posaçme që do të lidhen midis qeverisë shqiptare dhe këtyre krerëve.*

177.- *Shteti duhet të marrë masa për mbajtjen e të gjitha kulteve të njohura si dhe të klerit duke caktuar për këtë qëllim shumën që do të gjykojë të nevojshme në buxhetin e përgjithshëm shtetëror; do të ketë parasysh edhe pasuritë e patundshme që kanë aktualisht këto kulte. Statuti organik i Shqipërisë 1914; Kapitulli XI, Kultet Neri, 170-177*

⁴ L'eguale ruolo riconosciuto alle Comunità religiose nella società albanese è efficacemente sintetizzato dall'immagine impressa sul retro della banconota da 0,50 cent, il taglio più diffuso tra le classi popolari. Raffigura una moschea, una teq e una chiesa, a testimonianza di una presenza plurale di Comunità religiose accettata ed egualmente importante. L'ordinamento albanese è dunque laico, ma non ostile alla religione e cerca di coniugare la laicità con la tolleranza e il pluralismo confessionale.



di accordi che verranno stipulati tra il Governo albanese e i dirigenti di questi culti. Pertanto le Comunità religiose in Albania, manterranno le loro proprietà e continueranno a ricevere la protezione dello Stato; sotto il profilo fiscale saranno esenti delle imposte sugli edifici di culto, su quelli utilizzati per l'istruzione e per le opere di carità. Lo Stato deciderà sull'importo che sarà devoluto alle Comunità religiose dal suo bilancio, tenendo conto delle proprietà immobiliari da esse già possedute. Nelle scuole l'insegnamento in lingua albanese sarà obbligatorio, ma quello religioso potrà avvenire solo nella lingua di culto⁵. L'istituzione e il funzionamento delle scuole teologiche verrà regolato da leggi speciali.

Terminata la Prima Guerra Mondiale e riorganizzatosi lo Stato, il 21 gennaio del 1920 si riunisce a Lushnja il Congresso nazionale, rappresentativo della società albanese. I caratteri fondamentali dello Stato albanese vengono individuati in 6 punti e viene tracciato il profilo degli organi del potere legislativo ed esecutivo. Approvato il 31 gennaio, il documento finale è noto come *lo Statuto di Lushnja* (oppure *Le basi dei Kanuni dell'Alto Consiglio*). Anche se costituiva solo uno schema e mancava di completezza e perciò non era una Costituzione nel senso pieno della parola, il testo messo a punto disegnava una Costituzione di tipo europeo. Iniziava così la riforma costituzionale che introduceva in Albania la democrazia parlamentare ed il pluralismo politico. Pertanto nel 1922 il Consiglio nazionale approva un nuovo testo costituzionale, noto come *allargamento dello Statuto di Lushnja*⁶.

Di fronte a un quadro costituzionale in via di stabilizzazione le Comunità religiose decidono di darsi propri Statuti. I primi a muoversi in questa direzione sono i mussulmani bektashi, più aperti alla cultura occidentale e portatori di valori d'origine illuminista nella società albanese, ma anche sollecitati dalle vicende internazionali del loro culto, minacciato in Anatolia dal laicismo del movimento dei "Giovani Turchi" e bisognoso di un approdo sicuro dove trasferire per il futuro il centro mondiale dell'organizzazione⁷. Il Congresso del 1921 nel quale

⁵ All'istruzione pubblica era dedicato il capitolo XII dello Statuto:

"179. - Në shkollat vendase mësimi në gjuhën shqipe është i detyrueshëm. Por mësimi fetar mund të bëhet vetëm në gjuhën e kultit..

181. Ngritja dhe funksionimi i shkollave teologjike, të mjeshtërive dhe të zanateve të arteve të bukura, si dhe i çdo arsimit teknik do të rregullohen me ligje të posaçme."

⁶ Lo Statuto e il suo successivo allargamento dichiaravano espressamente di volersi fondare sulla tradizione e quindi sul diritto dei *Kanun Lidhja bektashijane*, <http://licodu.cois.it/421/view>

⁷ Il centro mondiale della confraternita era tradizionalmente situato in Anatolia. Lo sviluppo del movimento dei Giovani Turchi guidato da Qaemal Pascià, poi divenuto Atatürk, sosteneva la laicizzazione dello Stato ed avversava quindi tutti i movimenti



verrà approvato il loro primo Statuto si tiene nella teqe di Prishtes. A dirigere la Comunità viene designato il Consiglio *Atënor* che agirà nel rispetto della “Legge Eterna dei Bektashi” (“*Ligji i përjetshëm Bektashian*”). Vengono stabilite le modalità di composizione, durata e tempi delle riunioni periodiche e compiti del Consiglio; si sancisce l’indissolubilità del legame della Confessione religiosa con il suo fondatore. Elencati i poteri disciplinari del Consiglio nei confronti delle diverse figure di funzionari religiosi, lo Statuto dispone sulle finanze, prendendo atto dell’esistenza di un patrimonio generale e di quello delle singole teqe, a formare il quale contribuiscono i fedeli e i maggiorenti della Comunità. Un’altra importante decisione è quella che riguarda la fondazione della scuola di formazione del clero, sostenuta con le risorse della Comunità e amministrata da “un’apposita commissione nominata dal Consiglio *Atënor*”. Lo stabilimento del culto dei Bektashi, avviene con l’appoggio del governo albanese, e perciò “il Consiglio *Atënor* ordina a tutti i *Baballarë* di pregare per lo Stato albanese e per l’intera nazione”. La preghiera avverrà nella lingua nazionale. Con l’approvazione dello Statuto le sue norme vengono aggiunte alla Legge generale dei Bektashi.

Si muove nella stessa direzione la componente albanese della Chiesa ortodossa, la quale comprende che dare prova della sua capacità di dotarsi di uno Statuto è una scelta necessaria nella direzione dell’ottenimento dell’autocefalia dal Patriarcato di Costantinopoli, costituisce il presupposto per continuare ad esistere nel paese e non essere vissuta come un corpo estraneo, come un’organizzazione straniera desiderosa d’influenzare dall’esterno il paese e violarne l’indipendenza⁸. Non godendo ancora dell’autocefalia, la Chiesa si proclama Chiesa Nazionale Indipendente e ribadisce la propria fedeltà ai sacri canoni di tutte le altre Chiese Ortodosse di Cristo, sotto la protezione del Patriarcato di Costantinopoli. Lo Statuto individua le sedi episcopali, disegna l’organizzazione gerarchica della Chiesa, stabilisce quale debba essere il sigillo che conferirà validità a tutti i suoi

religiosi a carattere mistico o sociale, propugnando la separazione tra Stato e religioni. A causa di questa politica la direzione internazionale del Bektashismo si trovò costretta a trasferire la propria sede in Albania dove la confraternita godeva di largo seguito ed era radicata nel paese. Vedi: Baba Selim R KALIÇANI, *Histori e Bektashizmit si sekt mistik Islam*, Tiranë, 1999, 62 ss. In Generale sulla Comunità Bektashi: S. HYSI, *Histori e komunitatëve fetare shqiptare*, Tiranë, 2006, 145 – 168.

⁸ Per il testo dello Statuto vedi: <http://licodu.cois.it/577/view>



atti ufficiali. Si compie così il primo atto fondativo di un'autonoma presenza ortodossa nel paese⁹.

A provvedere da ultimi a darsi un proprio Statuto sono i mussulmani sunniti i quali si sentono forti del radicamento nel paese e si adeguano al quadro normativo che ormai caratterizza l'attività di tutte le Comunità religiose. Se essi vogliono avere voce nella vita del paese devono organizzarsi al pari delle altre Comunità religiose per godere della protezione della legge¹⁰. Dal 24 febbraio al 12 marzo del 1923 si riunisce a Tirana il loro primo Congresso al quale partecipano 36 rappresentanti di tutte le regioni del paese. Il Congresso prende atto della rottura dei rapporti di subordinazione al *Shaykh ul-islâm* di Istanbul¹¹ e designa gli organi della Comunità nazionale sunnita che sono il Gran Mufti (a Tirana), i mufti regionali (a Scutari, Tirana, Koritza, Argyro-Castro), nomina anche il *Keshilli i Larte i Shériatit* (Alto Concilio di Shériat), il direttivo¹² e predispose anche un proprio Statuto¹³. Finito il Congresso la Comunità musulmana continua ad introdurre innovazioni che ne rafforzarono ulteriormente l'identità

⁹ Il primo congresso della Chiesa ortodossa d'Albania si riunisce il 12 settembre del 1922 a Berat. Vi parteciparono 33 rappresentanti di tutte le regioni. Tra le decisioni più importanti quella relativa alla celebrazione della santa messa che da allora in poi si sarebbe tenuta in lingua albanese. Decisione questa accolta con entusiasmo dalla maggior parte della popolazione. Il Governo albanese riconobbe così le deliberazioni di questo Congresso e la Chiesa Indipendente Ortodossa. Cfr: D. H. BEDULI, *Kisha Ortodokse Autoqefale e Shqipërisë deri në vitin 1944*, Tiranë, 1992, 22; S. HYSI, *Histori e komunitatëve fetare shqiptare...cit*, 169-189.

¹⁰ Questo rinnovamento era stato preparato dalla Costituzione nel 1921 dell'Alleanza Nazionale Islamica, organo che doveva presiedere all'organizzazione della Comunità musulmana d'Albania dopo la separazione dalla giurisdizione esercitata su di essa dal *Shaykh ul-islâm* di Istanbul. Al momento in cui scriviamo non è stato possibile reperire lo Statuto della Comunità musulmana, approvato dal Congresso del 23 marzo, che sembra essere andato perduto. Le notizie qui riferite sono tratte dalla ricostruzione che ne fa **R. MOROZZO DELLA ROCCA**, *Nazione e religione in Albania*, Bologna, 1999, 29 ss. e **A. POPOVIC**, *L'islam balkanique. Les musulmans du sud-est européen dans la période post-ottomane*, Berlin-Wiesbaden, Otto Harrassowitz, 1986.

¹¹ Sulla soppressione del Califfato e il distacco dei mussulmani albanesi da questa istituzione: **V. IANARI**, *L'eclissi del califfato e i nazionalismi islamici*, "Ricerche di storia sociale e religiosa", 35 1989, 101-128; **G. VERCELLIN**, *Istituzioni del mondo musulmano*, Einaudi, Torino, 1996, 231-233. Da ultimo **N. FIORITA**, *Il costituzionalismo islamico tra modello liberale e integralismo religioso, Libertà religiosa e diritti umani in Africa*, in corso di stampa.

¹² Arkivi Qendror i Shetitit i Republikës së Shqipërisë, da ora in poi AQSH, Fondo, Nr. 882, anno 1923, dos. 4, fl. 8.

¹³ aa.vv., *Historia e popullit shqiptar*, Tiranë, 1994, 166 ss. Sulla storia della Comunità musulmana in Albania vedi: **S. HYSI**, *Histori e komunitatëve fetare shqiptare, cit.*, 114-144.



procedendo al consolidamento della gerarchia religiosa e organizzativa, producendo elaborazioni autonome in ambito teologico, rivalutando la posizione della donna nella società, organizzando l'istruzione dei religiosi, riordinando l'amministrazione dei *Vakuf*. Inoltre sono della fine 1923 le prime prese di posizione per l'abolizione della poligamia, del velo islamico, delle abluzioni rituali, delle prosternazioni durante la preghiera. Di ciò troviamo testimonianza nella rivista per la formazione religiosa dei fedeli e dei religiosi editata dalla Comunità¹⁴.

A restare fuori da questo processo costitutivo delle Comunità religiose come soggetti di diritto privato è la Chiesa cattolica, le cui strutture sono legate all'organizzazione sovranazionale della Curia romana e ciò fa sì che essa sia indisponibile ad accettare una dimensione nazionale della sua organizzazione¹⁵.

L'approvazione degli Statuti delle diverse Comunità religiose, imposta dalle disposizioni costituzionali e da eventi internazionali, porta nel 1923 all'approvazione della legge sullo Statuto legale delle Comunità religiose con la quale si conferisce la personalità giuridica civile ai diversi culti¹⁶.

Così nel 1923 l'Albania adotta - unico Stato in Europa - una normativa in materia di concessione della personalità giuridica alle Comunità religiose che rappresenta il punto più avanzato di una lunga elaborazione del diritto europeo, dimostrando di essere al centro del dibattito relativo alla costruzione di uno Stato moderno¹⁷. Questo provvedimento, peraltro sconosciuto alla scienza giuridica occidentale, contiene principi che hanno contribuito e contribuiscono ancora oggi a conservare la pace religiosa in un paese situato in una regione, quella balcanica, che continua a dividersi a combattere assumendo tra le ragioni la diversa appartenenza religiosa¹⁸.

¹⁴ Si tratta della rivista "Zani Naltë" (1923-1939). Vedi anche: **G. H. BOUSQUET**, *Notes sur les reformes de l'Islam albanais*, «*Révue du monde musulman*», 4, 1935, 399-410. Per quanto riguarda l'abolizione della poligamia vengono ripresi i contenuti della legge ottomana del 1917 sulla famiglia (*Hukuk-u Aile kararnamesi*), poi abrogata in Turchia nel 1919. Questa posizione venne poi accolta nel Codice Civile del 1928.

¹⁵ L'Albania viene considerata dalla Chiesa cattolica terra di missione poiché essa si trova sul confine con la sfera di influenza dell'ortodossia. Da qui una particolare attenzione della Santa Sede per il paese, la nomina diretta delle gerarchie ecclesiastiche e un particolare ruolo degli ordini religiosi nel presidiare il territorio e svolgere opera di evangelizzazione. **R. MOROZZO DELLA ROCCA**, *op. cit.*, 62 ss.

¹⁶ *Statuti legal i komuniteteve fetare*, <http://licodu.cois.it/415/view>.

¹⁷ Sulla riorganizzazione dello Stato nei primi anni '20: **N. JOTGA**, *Histori e shkurter e Shqipërisë dhe e popullit shqiptar*, Saraçi, 2004, 138-139.

¹⁸ Per un'analisi peraltro sommaria del regime giuridico dei culti in Albania vedi: **S. HYSI**, *Histori e komunitatëve fetare shqiptare*, cit, 190 - 208.



1.2 - Il riconoscimento della libertà di organizzazione dei culti

Il Decreto del 1923 sulle Comunità religiose, dopo aver sancito che la "libertà di pensiero è tutelata dall'articolo 93, dello Shtatuti i Shtetit Shqiptar del 1922 e dagli artt. 1-2 dello Statuto Allargato" di Lushnja dell'ottobre 1921, dichiara:

"2.- Ogni componente del sulmanesimo come Myslimanizmës si Synnizma, Bektashizma, Rufaizma, Halvetizma, Kadirizma, Sadizma e altri come ogni ramo del cristianesimo, quali il cattolicesimo, l'ortodossia, il protestantesimo e tutti i rami di ogni altra fede si possono organizzare in un'associazione religiosa indipendente l'una dall'altra"¹⁹.

Non potrebbe esservi affermazione più chiara del pluralismo religioso e della consapevolezza che non esiste una sola confessione islamica, ma ne esistono tante alle quali lo Stato riconosce il diritto di darsi propri Statuti e regolamenti. Analoga libertà è concessa a cattolici, ortodossi, protestanti ecc.

"3.- Ogni associazione religiosa può avere con i grandi centri religiosi al di fuori d'Albania soltanto legami spirituali e dogmatici. I rapporti e gli scambi epistolari tra di essi sono liberi, senza ostacoli da parte del governo"²⁰. Inoltre coloro che ricoprono cariche religiose devono essere di cittadinanza e lingua albanese, godere dei diritti civili e politici, "appartenere all'etnia albanese oppure essere figli di albanesi da tre generazioni" e non aver avversato l'indipendenza dello Stato albanese²¹.

Ma quel che è più importante è il riconoscimento della piena autonomia delle Comunità religiose, prova ne sia che "I capi di ogni religione e di ogni confessione vengono scelti sulla base dei loro Statuti, e riconosciuti mediante un decreto da parte del governo" e "Ogni associazione e istituto religioso come: una Moschea, una Teqe, una

¹⁹ "2.- Çdo degë e Myslimanizmës si Synnizma, Bektashizma, Rufaizma, Halvetizma, Kadirizma, Sadizma e tjerat, ashtu dhe çdo degë e Krishtenizmës, si Katolikizma, Orthodhokizma, Protestanizma si edhe të gjitha degat e çdo feje tjetër, mund të organizohet në një shoqjat fetare indipendente njana prej tjetrës." Statuti legal i komuniteteve fetare, <http://licodu.cois.it/415/view>

²⁰ *Ibidem*

²¹ Questa impostazione viene ripresa dal diritto austro-ungarico e in particolare dalla *Gesetz vom 15 Juli 1912 betreffend die Anerkennung der Anhänger des Islams als Religionsgesellschaft*, (IslamG), RGBl 159/1912. Su questa legge vedi: **A. TORRES GUTIÉRREZ**, *El derecho a la libertad de conciencia en Austria*, Dykynson, Madrid, 2006, 190 ss.



Chiesa, un Monastero, ecc., viene riconosciuto come persona giuridica e viene rappresentato in base alle proprie regole religiose" con un esplicito rinvio all'ordinamento interno dei diversi culti.

Le diverse organizzazioni di culto hanno il diritto di avere, acquisire, alienare e amministrare il patrimonio mobile e immobile e i diritti civili ad esse riconosciuti dovranno essere compatibili con la loro natura di associazioni a carattere religioso; lo Stato ha il diritto di controllo sull'amministrazione del patrimonio e sul loro bilancio annuale, secondo una specifica legge sulle associazioni.

"Ogni associazione o comunità di credenti o religiosa ha il diritto di costruire, ottenere, dirigere e controllare a proprie spese Moschee, Chiese, Teqe, Monasteri e altri luoghi di preghiera, così come i cimiteri ad essi correlati e quant'altro, così anche gli istituti di carità, senza ostacolo né alcuna formalità, applicando solo la legge municipale sull'edilizia".

La norma non potrebbe essere più chiara nel garantire e assicurare piena libertà e autonomia alle Comunità religiose, in una visione moderna e pluralista, certamente laica, dei rapporti con i culti, tanto che il decreto si spinge fino al punto di riconoscere l'autonomia interna delle Comunità quando afferma: "Le associazioni hanno il diritto di imporre le pene disciplinari sul clero e i loro dipendenti".²²

Da ciò consegue che già dal 1923 per il diritto civile albanese le Comunità religiose sono società di persone, unite da comuni credenze nel celebrare il culto, che adottano un proprio calendario liturgico, osservano festività, obblighi in materia di alimentazione, dispongono di proprie scuole, di una propria organizzazione comunitaria e praticano un culto e perciò si vedono riconosciuta la personalità giuridica di diritto civile²³. Con questo provvedimento l'ordinamento albanese introietta una nozione di Comunità religiosa tra le più avanzate tra quelle degli ordinamenti europei²⁴.

²² *Statuti legal i komuniteteve fetare, cit.*

²³ Oggi l'Unione l'Europa si trova a dover gestire i rapporti con circa 10 milioni di futuri cittadini europei che appartengono all'area culturale dell'Islam europeo. Per questo motivo l'esperienza albanese costituisce un dono prezioso da non sottovalutare. La forza di questi principi fu tale che anche il comunismo dovette rispettarli, almeno formalmente, concedendo la libertà di organizzazione dei culti, fino a quando non decise di proclamare l'ateismo di Stato. **G. CIMBALO**, *Contributo allo studio dell'Islam in Europa, "Jura Gentium"*, 2009.

²⁴ Non conosce questo provvedimento e quelli successivi che lo riprendono **O. CARULLI FUMAGALLI**, *Lo Stato albanese e le Comunità religiose, "Jus"*, LI, gennaio-aprile 2004, 35-49, e perciò stabilisce una comparazione con l'ordinamento italiano a proposito della nozione di confessione religiosa nell'ordinamento albanese. L'A. trascura gli effetti l'abrogazione nel 1991 del decreto di soppressione delle Comunità



A causa delle vicende internazionali della confraternita, la Comunità Bektashi ha bisogno di rafforzare la propria identità e di distinguersi nell'ambito delle organizzazioni di culto islamiche; per farlo utilizza il citato decreto del 1923 sulla natura giuridica delle Comunità religiose e convoca nel 1924 il secondo Congresso della Comunità per mettere a punto e approvare il nuovo Statuto dei bektashi che agli articoli 1-3 sancisce la loro autonoma configurazione all'interno dell'Islam, distinguendosi dalle altre Comunità mussulmane del paese. Il Congresso, dopo aver deciso che a Tirana sarebbe stata costruita la grande teqe che sarebbe servita come sede per la *Kryegjyshata* (Capo dei nonni) e per il *Këshilli Atëror* (Concilio dei padri) bektashi dell'Albania, designa alla guida di tutti i bektashi all'interno e fuori del paese il *Këshilli Atëror*²⁵.

Anche la Comunità sunnita riunisce il suo secondo Congresso il 26.luglio 1925 nel corso del quale approva il nuovo Statuto²⁶. La Comunità è diretta dal Consiglio della Sharia i cui membri vengono eletti dal Congresso, restano in carica quattro anni (art. 45); la loro nomina viene approvata dal Presidente della Repubblica. I dirigenti

religiose del 1967 e il ripristino, con l'inizio della restituzione dei beni ad esse confiscate, della situazione *quo ante*. In verità l'ordinamento albanese possiede in materia di rapporti tra lo Stato e le Comunità religiose una consolidata esperienza normativa e una ben definita nozione di Comunità religiosa. Da queste scelte consegue che l'A, in sede di esame dell'Accordo sulle questioni giuridiche tra Santa Sede e Albania, non ne colga l'atipicità rispetto agli accordi stipulati con gli altri paesi dell'Est ex comunisti e non veda i possibili sviluppi costituiti da Accordi con le diverse Comunità religiose, peraltro previsti dalla Costituzione e per redigere i quali era stata già costituita nel 1999 la Commissione statale per i rapporti con i Culti, incaricata di questo compito.

²⁵ *Komuniteti*

ART.1. – *Komuniteti Bektashian që përbëhet prej ashikave, muhibane, Varfe, Ater e Gjyshër ashtë Komuniteti independent në fenë Muhamedane ; dhe besimi mbetet trashgim sipas regullit të veçantë.*

ART.2. – *Nga Komunitetet e tjerë kurrë kush si ndërhyt në të drejtat e përgjithëshme (morale dhe materiale) të këtij Komuniteti.*

ART.3. – *Ky komunitet dashurohet me të gjithë vëllezërit Muhamedanë sinqerisht, kur se nuk i bëhet kundërshtim në të drejtat e përgjithëshme.*

[Art. 1. La Comunità Bekthashi è composta dai *ashikavë, muhibane, Varfe, Ater e Gjyshër* è costituisce una Comunità indipendente all'interno dei maomettani; la loro religione rimane una regola particolare.

Art. 2. Le altre Comunità non intervengono in nessun modo nei diritti (morali e materiali) di questa Comunità.

Art. 3. Questa Comunità prova amore sincero verso tutti i fratelli delle altre Comunità mussulmane, quando ciò non diventa contrario ai diritti generali]

²⁶ *Statuti i Trupit (Xhema-atit) Mysliman Shqipëtarë, (Tiranë, më 26-VII-925.),* <http://licodu.cois.it/625/view>



della Comunità, i mufti i funzionari della Comunità e coloro che guidano la preghiera devono essere di nazionalità albanese, imparare l'inglese per essere in grado di comunicare a livello internazionale; a tal fine dovrà essere aperta al più presto una Medrese a Tirana nella quale dovranno essere insegnate sia la storia del paese che le lingue straniere (art. 44 dello Statuto).

Gli anni che seguono sono quelli convulsi del governo Noli, abbattuto da Zog con il sostegno jugoslavo e hanno un primo momento di stabilizzazione con la proclamazione, il 25 gennaio 1925, della Repubblica d'Albania che rimase in vita fino al 1 settembre del 1928. Venne emanata una nuova Costituzione la quale poco innovava in materia di rapporti con i culti²⁷. Nell'art. 5 ci si limitava a riaffermare che non c'era una religione di Stato, che tutte le credenze e le religioni venivano rispettate, che era garantito il libero esercizio del culto e che l'appartenenza religiosa non influiva sul godimento dei diritti civili. Per quanto riguarda le Comunità religiose l'art. 120 assicurava il riconoscimento da parte dello Stato delle persone morali legalmente costituite. Si rafforzava quindi l'interesse delle Comunità religiose a disporre di uno Statuto che permettesse loro il libero e autonomo esercizio del culto²⁸. Durante tutti questi anni la tolleranza religiosa continuava caratterizzare la società albanese²⁹.

²⁷ Il nuovo Statuto comprendeva 142 articoli, divisi in 4 capi. Le funzioni legislative restavano al Parlamento composto per la prima volta da due Camere: la Camera dei deputati (*Dhoma e deputetëve*), di 57 membri e il Senato di 18 membri. Si accentuavano i poteri del Capo dello Stato (Ahmet Zogu), quale Presidente della Repubblica e Presidente del Consiglio dei Ministri, eletto per 7 anni.

A prima vista il nuovo Statuto sembra richiamarsi alla democrazia presidenziale degli Stati Uniti, ma era più vicino alla Costituzione francese del 1875 per i suoi tratti autoritari. Prova ne sia che benché venisse proclamata l'indipendenza dei Tribunali, già nel dicembre del 1925, Zog fece approvare una legge che consentiva la repressione di ogni attività di propaganda contro il Governo e istituì un *Tribunale Speciale* di fronte al quale inviare gli avversari politici.

Per il testo della Costituzione del 1925: <http://licodu.cois.it/567/view>

²⁸ Già Konica (noto intellettuale albanese) sottolineava il fatto che gli albanesi erano tolleranti verso le religioni diverse e che forse l'Albania era l'unico posto in Europa che non aveva mai visto guerre interne dovute alla religione. **F. KONICA**, *Shqipëria kopshi shkëmbor i Evropës Juglindore*, Tiranë, 1993, 35.

²⁹ Abbiamo scelto di non approfondire lo studio di questo periodo convulso e difficile della storia politico-religiosa dell'Albania perché ciò avrebbe richiesto uno spazio incompatibile con l'economia del presente lavoro. Su questo e altri aspetti specifici delle relazioni tra le Comunità religiose albanesi, ci ripromettiamo di ritornare. Si veda per ora: **AKADEMIA SHKENCAVE**, *70 të Kishës Ortodokse Autoqefale Shqiptare*, A. Z. Çajupi, Tiranë, 1993; **S. BEHAR**, *Fan Nolin, siç e kam njohur*, Dituria, Tiranë, 1997.



1.3 - La monarchia zoghista e la stabilizzazione delle Comunità religiose

L'approvazione della Costituzione del 1928 e l'instaurazione della monarchia di Zog³⁰ segna l'avvio di una rapida trasformazione dell'ordinamento albanese che si dota di propri codici e in particolare del suo primo Codice Civile³¹. Il 9 luglio 1929, proposto del Primo Ministro, viene approvato il decreto legge sulla formazione delle Comunità religiose, contenente disposizioni che consentono ad esse l'acquisto della personalità giuridica, anche in riferimento a quanto disposto dagli art. 450-451 del Codice Civile in materia di persone morali, all'approvazione degli Statuti e alla loro attività³².

Il decreto offre una propria definizione di Comunità religiose e stabilisce che l'approvazione dei loro statuti, in base all'articolo 4, spetta al Governo. Gli statuti entrano in vigore dopo il visto del re. L'articolo 3 vieta la partecipazione del clero alla vita politica, tanto che ai sensi dell'art. 12 fa divieto ai religiosi di ricoprire cariche politiche e esclude li esclude anche dagli incarichi giudiziari. Di notevole importanza gli artt. 6, 7 e 8 che stabiliscono quali sono i diritti dello Stato verso le religioni e i loro funzionari di tutti i livelli, peraltro nominati con l'approvazione del re che, ai sensi dei successivi artt. 9,10,11, esercitava ogni controllo. Le relazioni tra le Comunità e lo Stato venivano tenute dal Ministero della Giustizia mediante appositi organi quali il Comitato delle Questioni Religiose, che aveva il compito di tenere i rapporti, d'effettuare i controlli sulle Comunità religiose. Nelle loro prediche i

³⁰ Benché l'art. 141 dello Statuto del 1925 stabilisse che *la forma repubblicana non poteva essere cambiata*, si provvide nel 1927 alla sua riformulazione, consentendo la modifica dello Statuto da parte di un' *Assemblea Costituente* la quale, appena insediata, sciolse il Parlamento (12 giugno 1928) e restaurò la Monarchia proclamando Zog I Re degli Albanesi il 22 novembre 1928. Lo Statuto monarchico albanese afferma che le religioni non possono essere usate per scopi politici, ma impone il giuramento dei deputati davanti a Dio.

³¹ Ad essere adottato per primo è il *Codice penale* nel 1928, al quale segue il *Codice Civile* nel 1929, e il *Codice Commerciale* nel 1932. Il Codice Civile segna un deciso ammodernamento rispetto al vecchio diritto consuetudinario e innova rispetto a numerose prescrizioni dei *Kanuni*. Era modellato sui codici classici dell'epoca, cioè sul codice napoleonico, sul Codice civile italiano del 1865 e sul Codice svizzero. Se il modello era europeo la disciplina di singoli istituti aveva aspetti di originalità e rispecchiava le peculiarità della realtà albanese, soprattutto per quanto riguardava la materia del diritto familiare, nella quale più forti erano i riferimenti ai principi e le disposizioni dei *Kanun*.

³² *Dekret-Ligjë mbi Formimin e Komuniteteve Fetare*, 9 Korrik 1929, <http://licodu.cois.it/413/view>



funzionari ecclesiastici dovevano trasmettere e radicare nei fedeli l'amore per la patria³³. Le Comunità avevano il diritto di aprire scuole religiose e costruire edifici di culto; veniva esclusa la competenza dei Tribunali religiosi sia in materia civile che penale.

La politica adottata dal governo in materia di rapporti con le Comunità religiose non costituisce, come alcuni autori sostengono, la ripresa della politica zoghista attuata durante il periodo repubblicano agli inizi degli anni '20 quando egli ricopriva la carica di Ministro degli Interni. Si tratta di una politica più articolata e complessa dell'esecutivo, inquadrabile nel ruolo che il sovrano prefigurava per il suo paese nei Balcani. Nel suo sforzo di ammodernamento del paese e nella sua competizione con Kemal Pascià, volta a conquistare la *leadership* del movimento di rinnovamento del mondo mussulmano, Zog aveva bisogno del consenso delle Comunità religiose e della loro "albanesità"³⁴. Il suo progetto politico era quello di rafforzare l'identità nazionale e di espandere il più possibile i confini del regno, estendendone l'influenza a tutte le componenti etniche albanesi presenti nell'area balcanica. In questo progetto le confessioni religiose avevano un ruolo di supporto del regime.

Sul piano interno l'approvazione del decreto indusse le Comunità religiose a dotarsi di nuovi Statuti³⁵. La Comunità Musulmana riunisce il Congresso Ordinario e approva lo Statuto poi ratificato dal Governo³⁶. Lo Statuto è articolato in 10 capitoli e contiene delle disposizioni transitorie. La Comunità mussulmana è composta da tutti i musulmani albanesi appartenenti a qualsiasi setta o confraternita (artt. 1-4). Suoi organi direttivi sono il Consiglio Generale, la Direzione della Comunità, il Consiglio Perenne, il Direttorio Generale

³³ Il decreto stabiliva inoltre che i funzionari ecclesiastici dovevano aver compiuto i 25 anni, essere incensurati, non essersi resi colpevoli di reati antipatriottici, conoscere e parlare correttamente la lingua albanese. Negli articoli 15-19 del decreto erano previste sanzioni civili per le violazioni delle quali si rendevano responsabili i funzionari ecclesiastici.

³⁴ Una delle condizioni poste ai dirigenti delle confessioni religiose era quella del possesso della cittadinanza albanese e della conoscenza della lingua nazionale, anche perché i riti dovevano essere celebrati in lingua albanese (art.7 ss.).

³⁵ Vedi: *Statuti i Komuniteti Bektashian Shqiptar*, 26 Shtator 1929; *Statuti i Komuniteti Myliman Shqiptar*, 8 Gusht 1929; *Statuti i Kishës Orthodhokse Autoqefale të Shqipris*, 12 Shtator 1922., tutti consultabili in <http://Licodu.cois.it/Albania/confessioni religiose/generale/>

³⁶ L'8 agosto del 1929 il re Zog I appose il visto sullo Statuto della Comunità Musulmana aderendo alla proposta del Consiglio dei Ministri. Per la Comunità lo Statuto fu approvato dal III Congresso musulmano e sottoscritto da Dibra Vehbi, Capo della Comunità Musulmana. *Gazeta Zyrtare*, nr. 53, 24 gusht, 1929, 6. Cfr.: <http://licodu.cois.it/417/view>



dell'amministrazione finanziaria dei *Vakëf*, i *Granmyfti*, i *Myfti*, *Vicemyfti*, e i Consigli delle cerchie dei funzionari. (Art. 2). La Comunità mussulmana è una persona giuridica e gode di tutti i diritti delle persone morali, ai sensi del Codice Civile (Art. 3); la sua lingua ufficiale è l'albanese. Il secondo capitolo dello Statuto definisce i compiti del Consiglio Generale che è composto dal Capo, da 4 *Granmyfti* e da un delegato d'ogni prefettura³⁷. La carica di consigliere dura 5 anni e le competenze sono ben stabilite nel regolamento. Il Consiglio Generale assume le decisioni per la conservazione e la manutenzione del patrimonio della Comunità, si prende cura dell'educazione religiosa-patriottica e della cultura dei suoi fedeli e infine controlla l'adempimento dei doveri da parte dei suoi organi, riunendosi ogni primo maggio in sessione ordinaria, presieduto dal superiore della Comunità. In caso di necessità può essere convocato in sessione straordinaria con la richiesta dei $\frac{2}{3}$ dei membri del Consiglio.

Il terzo capitolo contenente gli art. da 8 a 15 tratta della Direzione della Comunità, gestita e rappresentata da un Capo eletto con voto segreto dal Consiglio Generale e approvato col decreto del re. Analogo provvedimento era necessario per la sua rimozione (art. 33 dello Statuto) nel caso in cui commetteva reati contro la libertà personale, se condannato a più di un anno di reclusione o carcere duro, oppure per i reati di falsificazione, furto, truffa e per reati contro il buon costume³⁸.

³⁷ L'articolo 6 ne stabiliva le competenze: 1) esame e approvazione del bilancio preventivo, 2) controllo dei regolamenti e delle attività di tutti gli organi e dei singoli funzionari della Comunità, 3) controllo delle attività della Direzione Generale dei *Vakëf*, della Direzione della *Medrese* Generale, e dei *Granmyfti*.

³⁸ Nel caso in cui l'eletto non ricevesse l'approvazione dal re veniva richiesto al Consiglio Generale di eleggere un nuovo Capo, seguendo le stesse formalità della prima elezione. Il Capo doveva essersi laureato in teologia (aver preso *ixhazet*) o aver finito la scuola di *Nuv-vabit* e non essere mai stato condannato per i reati previsti dall'articolo 33 dello Statuto. Prima di assumere il proprio incarico il Capo doveva giurare davanti al re di rimanere fedele al re d'Albania, alla patria e allo Statuto Fondamentale dello Stato e di garantire con lo stesso giuramento per tutti gli altri funzionari che dipendevano da lui. Prestava giuramento davanti al Consiglio Generale, giurando di seguire con fedeltà i principi religiosi e di rispettare lo Statuto e il regolamento della Comunità con coscienza patriottica. Il Capo rappresentava la Comunità dal punto di vista religioso, presiedeva gli uffici, dava ordini, adottava le misure necessarie per il buon andamento generale della Comunità. Nell'impossibilità di adempiere i suoi doveri veniva sostituito dal *Granmyfti* del centro; nel caso di posto vacante, entro 10 giorni veniva riunito il Consiglio Generale che sceglieva un nuovo Capo.



Il quarto capitolo (artt. 16 e 17) era dedicato al Consiglio Perenne e al Consiglio Generale i quali avevano sede nella capitale Tirana³⁹ e il quinto (artt. 18 e 23) trattava della Direzione Generale dell'amministrazione finanziaria e dei *Vakëf* e del suo Direttore, il quale veniva eletto dal Consiglio Generale e successivamente approvato dal re.⁴⁰

Il capitolo sesto (artt. 24 a 36) definiva i compiti dei *Granmyfti* e le loro circoscrizioni. I *Granmyfti* eletti dal Consiglio Generale e approvati dal re, prestavano giuramento davanti al Capo della Comunità⁴¹. Nelle moschee venivano nominati con decreto del Capo, *imam*, *hatibe*, *vaiza*, *muezin*, scelti dai loro superiori e pronunciavano il giuramento davanti ai loro superiori (art. 26). L'incarico di questi funzionari era incompatibile con qualsiasi dovere o carica religiosa, privata o commerciale, a parte la professione d'istitutore, la quale si poteva esercitare chiedendo prima l'autorizzazione del Capo. Il capitolo ottavo comprendeva gli artt. dal 40 al 52 ed era dedicato all'amministrazione finanziaria dei *Vakëf*. Questa parte dello Statuto è di particolare importanza in quanto regola le attività economiche della Comunità, non solo quelle finalizzate al proprio sostentamento, ma agli interventi di

³⁹ I membri del Consiglio Perenne erano: il Capo, il direttore della Direzione Generale dell'amministrazione finanziaria e dei *Vakëf*, il direttore della *Medrese* Generale, e dai *Granmyfti* del centro. Il Consiglio Generale si riuniva almeno una volta la settimana e decideva sulle questioni quotidiane della Comunità quali le nomine, le rimozioni, i trasferimenti dei vari funzionari, esercitava la sorveglianza sul contenuto dei libri religiosi necessari per le scuole e per i fedeli, assicurava l'edizione di una rivista di carattere religioso-letterario, si occupava delle prediche nella lingua madre e ordinava la loro diffusione, redigeva i regolamenti della Comunità, curava lo svolgimento dei corsi per affrontare i bisogni degli Imam. Le decisioni venivano prese a maggioranza e comunicate agli uffici competenti. In caso di parità di voti prevaleva il voto del Capo.

⁴⁰ Il Direttore prestava lo stesso giuramento del Capo e doveva possedere tutti i requisiti richiesti per il Capo della Comunità. Il Direttore rappresentava l'amministrazione finanziaria e dei *Vakëf*, teneva la corrispondenza con il Governo per le questioni finanziarie, redigeva il bilancio, stabiliva le spese e le entrate della Comunità, accordava crediti dietro approvazione del Consiglio Generale. Il Direttore non poteva ricoprire una carica statale. La sua rimozione poteva avvenire su richiesta di due terzi dei membri del Consiglio Generale

⁴¹ Si stabilivano inoltre i compiti dei *myfti*, dei vice *myfti* e dei consigli delle cerchie dei funzionari. Nei centri delle zone il compito di *myfti* lo svolgeva il Gran *myfti* di zona. Essi dovevano eseguire gli ordini e le decisioni prese dal Capo dal Consiglio Generale. Dovevano assicurare tramite le prediche la fratellanza tra i musulmani, contribuire all'unità nazionale, tener vivi i sentimenti patriottici, consigliare i cittadini di conformarsi alla civilizzazione moderna.



carattere sociale, di assistenza ai malati, d'insegnamento e istruzione e diretti ai poveri proprio attraverso l'utilizzazione dei *Vakëf*⁴².

Il nono capitolo contenente gli artt. dal 53 al 54 era dedicato alle moschee e *mesxhide*, le quali sarebbero state costruite in ogni città e paese, mentre il decimo capitolo comprendeva gli artt. da 55 e 60 e si occupava della *Medrese Generale*⁴³.

⁴² I beni dei *Vakëf* costituivano il patrimonio della Comunità che veniva amministrata dalla Direzione Generale secondo il regolamento. Venivano esclusi da questo regolamento tutti i *Vakëf* delle teqe aventi un'organizzazione autonoma. I loro profitti formavano una parte considerevole delle entrate della Comunità. I *Granmyfti* e i *myfti*, a nome della Direzione Generale, amministravano i *Vakëf* all'interno della loro sezione e fungevano anche come gestori dei *Vakëf*. Là dove occorreva si potevano nominare impiegati speciali, segretari o contabili dei *Vakëf*. La Direzione Generale in base ai rapporti che pervenivano dalle sezioni, predisponendo il budget il primo maggio d'ogni anno, sottoponendolo successivamente alla verifica del Consiglio Generale. Nello stesso periodo veniva presentato anche il budget dell'anno precedente. Ogni entrata e spesa dovevano essere documentate. L'anno finanziario iniziava il primo giugno e finiva il 31 maggio d'ogni anno. In caso di ritardo veniva chiesto il permesso del Ministero della Giustizia per riuscire a terminare il bilancio. I registri e le attività finanziarie si tenevano in modo chiaro e regolare. Le entrate della Comunità erano composte dai proventi dei *Vakëf*, gli aiuti e le sovvenzioni diverse da quelle dello Stato. Ogni casa musulmana doveva pagare una tassa facoltativa che poteva essere di 5 franga d'oro, di 3 franga d'oro, e di 1 franga d'oro. L'entità della tassa veniva stabilita dai consigli degli anziani delle zone. Le case che non pagavano la tassa potevano essere escluse dalla partecipazione alle cerimonie religiose. Questa decisione veniva presa dal *Granmyfti*, dal *Myfti* o *Vicemyfti*. Nel caso in cui un funzionario religioso le reinseriva nella vita religiosa, facendole partecipare alle pratiche religiose, poteva incorrere in provvedimenti disciplinari. Non potevano essere accettate sovvenzioni da Stati stranieri.

⁴³ La Comunità Musulmana albanese avrebbe avuto un'istituzione scolastica nel centro di Tirana col nome di *Medrese Generale* la quale avrebbe incluso l'istruzione elementare media e superiore. La *Medrese* sarebbe stata fornita di uno stabile adibito a convitto, finanziato dai proventi della Comunità: In tal modo la scuola avrebbe potuto essere frequentata da studenti di tutte le città dell'Albania, ammessi in base a un regolamento interno. Le *Medrese* delle zone periferiche venivano chiuse e i loro *Vakëf* diventavano entrate per la Comunità. I funzionari di queste *Medrese* potevano continuare a dare lezioni religiose alle persone che lo desideravano, sentito il parere positivo del *Granmyfti* di zona. Il direttore della *Medrese Generale* veniva eletto dal Consiglio Generale e entrava in servizio previo decreto del re. I professori (*myderize*, *vaize*) dell'istituto scolastico venivano proposti dal direttore e nominati dal Consiglio Perenne, e alla fine nominati per decreto dal Capo. Il corpo insegnante della scuola aveva l'obbligo di stendere la bozza della rivista della Comunità Musulmana. Il personale della scuola oltre a possedere tutti i requisiti richiesti per tutti gli altri funzionari della Comunità Musulmana, doveva aver conseguito una laurea in una Facoltà dell'Università di Tirana o all'estero e avere svolto un periodo di tirocinio, di servizio di *Sheriati* (studio del libro santo del Corano e alle scritture religiose), dimostrando di avere conoscenze religiose. L'organizzazione interna, i programmi



Lo Statuto terminava con alcune disposizioni contenute negli artt. 61 e 69 sull'indipendenza del Consiglio Generale e sull'organizzazione della Comunità mussulmana e i suoi obblighi verso lo Stato e con le disposizioni transitorie comprendenti gli art. dal 70 al 72⁴⁴.

Come si può vedere l'impronta giurisdizionalista è forte e condiziona l'impostazione del rapporto tra Stato e Comunità religiosa. Questa modalità di rapporti non è esclusiva dei mussulmani sunniti ma caratterizza anche lo Statuto che viene approvato dal Congresso dei Bektashi.

Il Congresso si svolse a *Korçe* (nella santa Teqe di Turani) il 26 settembre del 1929. vi parteciparono 55 delegati religiosi e laici e decise che i bektashi si sarebbero organizzati sulle basi di uno Statuto più snello di quello della Comunità mussulmana, ma che sostanzialmente ne ricalca struttura e disposizioni. A differenziare le due Comunità, ovviamente, è la rivendicazione della loro autonomia e indipendenza, le peculiarità rituali, l'organizzazione del culto⁴⁵.

Lo stesso tipo di considerazioni possiamo farle analizzando lo Statuto della Chiesa Ortodossa Indipendente che dedica gli artt. dall'1 a 5 al Santo Sinodo che la dirige e l'amministra; esso è competente per tutto ciò che riguardava la fede, l'adorazione del Cristo e dei Santi, la disciplina religiosa, l'organizzazione e l'amministrazione interna della Chiesa, basate sulle dogmatiche dei Canoni Santi, in conformità alle

scolastici, l'amministrazione della *Medrese* Generale e i doveri del personale erano stabiliti dal regolamento della stessa.

⁴⁴ Lo Statuto era sottoscritto da Vehbi Dibra Capo della Comunità Musulmana, Zog I re d'Albania, Kota Koço primo ministro albanese, Delvina ministro della Giustizia e approvato con decreto l' 8 agosto 1929 e pubblicato nella *Fletorja Zyrtare*, nr. 53, 24 settembre 1929, 1-6

⁴⁵ A descrivere il clima nel quale si svolse il congresso è utile la lettura del programma dei lavori.

"Il giovedì 26 settembre 1920 alle ore 10 del mattino nella sacra Teqe di Turanit (*Korçe*) si terrà la cerimonia religiosa di apertura del terzo congresso dei bektashian albanesi. La cerimonia religiosa verrà diretta da sua Santità *Gjysh Kamber Prishta*, che è ad interim presidente del consiglio *Atnuer*.

La cerimonia si svolgerà nel modo seguente:

- 1) La banda del comune di *Korçe* suonerà l'inno di Sua altezza re Zogu
- 2) Verrà recitata la preghiera di H.T. *Gjysh Kamberi* per inaugurazione del Congresso
- 3) La Banda suonerà l'inno bektashian
- 4) Sua santità padre Ali Tomori terrà un discorso sulla religione bektashiana e gli sviluppi che si attendono da questo Congresso
- 5) La Banda suonerà l'inno della bandiera .
- 6) Alle ore 11 avrà inizio il congresso e inizieranno le discussioni



leggi dello Stato ed esercita il controllo sull'attività dei vescovi e degli organi della Chiesa secondo le regole religiose⁴⁶. Il Santo Sinodo fonda e apre scuole religiose, redige i loro programmi scolastici e le sorvegliava tramite i vescovi. Si occupa dell'educazione religiosa-patriottica dei sacerdoti e dei fedeli, sorveglia il compimento dei doveri da parte dei religiosi. Nessun libro può essere usato per le liturgie senza l'autorizzazione ufficiale del Santo Sinodo e del Ministero dell'Istruzione⁴⁷.

Disegnata la struttura territoriale dei quattro vescovadi del paese, lo Statuto stabilisce che la direzione della Comunità rimane a Korça⁴⁸. La carica di vescovo è a vita e se la scelta dell'Arcivescovo o

⁴⁶ In seguito alla promulgazione del decreto - legge anche la comunità ortodossa albanese procedette alla redazione del suo Statuto il 29 giugno del 1929, fu approvato durante il secondo Congresso della Chiesa Ortodossa Indipendente, svoltosi a Korçe Cfr. <http://licodu.cois.it/412/view>.

La Chiesa si definisce indipendente e nazionale "composta da tutti i fedeli abitanti del regno d'Albania che credono in Cristo e accettano il simbolo della santa fede ortodossa, unita dogmaticamente e spiritualmente con tutti i santi patriarcati e le chiese ortodosse indipendenti, conservando senza nessuna modificazione come tutte le altre chiese ortodosse di Cristo, le sorgenti della fede, le sante scritture e i Canoni Santi, apostolici e sinodali". La sua lingua ufficiale è l'albanese. L'autorità più alta il Sinodo Santo Episcopale, composto dai vescovi attivi in ogni diocesi, dal Grande *Ikonomi Mitrofor* e presieduto dal Metropolita del centro, Arcivescovo di tutta l'Albania. I vescovi dirigono le diocesi. La Chiesa Ortodossa Indipendente d'Albania è una persona giuridica ed eredita tutti i titoli e i diritti appartenuti alle comunità ortodosse fino a quel momento esistenti nel paese.

⁴⁷ Questi libri venivano tradotti dal greco poi visionati dal Santo Sinodo, il quale aveva il compito di rendere al più presto disponibili i libri che mancavano. Il Santo Sinodo aveva il compito di sorveglianza sulle pubblicazioni dei libri, sulle rappresentazioni teatrali, cinematografiche e sulle conferenze pubbliche con lo scopo di bloccare le idee o espressioni che infangavano i dogmi e i principi della Chiesa Ortodossa e il clero in generale. Quando si riscontrava una violazione di questo genere il Santo Sinodo chiedeva l'intervento delle autorità competenti. Il Santo Sinodo si riuniva una volta l'anno ogni primo d'ottobre. I lavori del Santo Sinodo non potevano durare più di un mese e meno di 15 giorni. L'Arcivescovo in caso di necessità poteva indire il Santo Sinodo in seduta straordinaria, con approvazione della maggioranza dei membri. L'Arcivescovo apriva e chiudeva le riunioni del Santo Sinodo. Per la legittimità della riunione era necessario un *quorum* che veniva raggiunto quando erano presenti metà più uno dei suoi membri. Quando era assente l'Arcivescovo veniva sostituito dal membro più anziano. Le decisioni venivano prese a maggioranza dei voti, in caso di parità dopo due votazioni successive il voto dell'Arcivescovo valeva il doppio. Durante le riunioni del Santo Sinodo era presente anche un segretario generale, la nomina del quale veniva proposta dal Santo Sinodo e approvata dall'Arcivescovo. Le qualità del segretario generale venivano stabilite nel regolamento dell'amministrazione generale.

⁴⁸ I vescovati della Chiesa ortodossa erano: il vescovado di Korça comprendente, i territori di Përmet, Voskopojë, Leskovik, Kolonjë ; quello di Durazzo comprendente, i



degli altri vescovi o quella dei dirigenti della Comunità non è gradita al re, il Santo Sinodo dovrà scegliere un altro candidato. Tutti, prima di assumere la carica, dovranno giurare fedeltà al re, alla patria e allo Statuto del regno, obbligando con lo stesso giuramento le persone da lui successivamente nominate. Un altro giuramento deve essere fatto davanti al Santo Sinodo, con la promessa di rimanere fedele ai dogmi, ai canoni e al regolamento religioso che sanciscono l'unione dogmatica religiosa e la solidarietà con gli altri patriarcati e chiese ortodosse indipendenti del mondo. Lo Statuto regolava anche le procedure per la rimozione, le dimissioni e la sostituzione di Arcivescovo, vescovi e grandi funzionari e stabiliva quali fossero i doveri e gli adempimenti connessi loro incarico.

Il quarto capitolo (artt. dal 29 al 31) dispone in materia di misure disciplinari comminate dall'Arcivescovo, mentre gli artt. dal 32 al 38 e regolano l'attività del Comitato Disciplinare Perenne. L'esecuzione della decisione sulla scomunica dei chierici avviene secondo i canoni religiosi e il condannato è obbligato a dismettere gli abiti e i segni dell'ufficio, altrimenti incorre in quanto disposto dall'art. 214 del Codice Penale.

All'amministrazione del patrimonio sono dedicati gli artt. dal 39 al 43 dello Statuto. Le norme riguardano le chiese, i monasteri e dei tutti gli altri beni mobili e immobili. Le risorse finanziarie erano costituite dalle entrate della Chiesa e dei monasteri e delle ricchezze della Comunità ortodossa dalle sovvenzioni dello Stato, come dagli aiuti per la Chiesa, dal pagamento facoltativo di stipendi e ogni sorta di regali o aiuti offerti dai fedeli albanesi.

Veniva costituito il Consiglio Misto (artt 44 - 53), composto dai membri del Sinodo, da 4 membri laici, uno per ogni diocesi, sotto la direzione dell'Arcivescovo che redigeva annualmente il bilancio preventivo generale della Comunità ortodossa. Una copia di questo bilancio doveva essere presentata al Ministero della Giustizia per l'approvazione. I beni mobili e immobili gestiti dalle istituzioni religiose e destinati alle opere di beneficenza erano posti sotto il controllo della Chiesa, la quale operava per la realizzazione dell'intenzione del donatore⁴⁹. A Korça aveva sede anche il Consiglio Economico Perenne

territori di Tirana, Scutari, Kavaja, Elbasan, Shpati, Gora, Mokra, Pogradec e Dibra; quello di Berati comprendente, i territori di Valona, Myzeqe, Kanina e infine il vescovado di Gjirokastër comprendente, i territori di Delvina, Dropulli, Pogoni e Himara.

⁴⁹ L'Arcivescovo e il Vescovo d'ogni diocesi avevano il diritto di raccogliere aiuti facoltativi ordinari per i bisogni della Chiesa o personali da ogni famiglia ortodossa, con le modalità stabilite dal regolamento. Nessun bene immobile delle istituzioni



composto dall'Arcivescovo e da 4 laici. I membri laici erano eletti dal Consiglio Misto e i loro doveri erano stabiliti da un regolamento.

La subordinazione della Chiesa al sovrano è palese: l'art. 54 obbliga la Chiesa Ortodossa Indipendente albanese a recitare in ogni messa le preghiere per il re, per tutto il paese e per l'esercito. L'art. 55 obbliga la Chiesa a non accettare in nessun modo regali da un paese estero, altrimenti sarebbe incorsa nelle sanzioni del Codice Penale per alto tradimento. Ai sensi dell'art 56 il Santo Sinodo si impegna ad agire per il miglioramento delle condizioni sociali del paese. In cambio lo Stato assicura la giurisdizione della Chiesa sul territorio albanese: l'art. 57 stabiliva che nessun religioso può celebrare messa in territorio albanese se non è stato nominato prete dalla Chiesa Ortodossa Indipendente d'Albania. Nessun laico o monaco, può diventare tale senza l'approvazione del Santo Sinodo e senza aver ottenuto il diploma del seminario ortodosso (art. 59). Tutti i rapporti della Chiesa con il Governo vengono intrattenuti tramite il Ministero della Giustizia (art. 60). Infine ogni vescovado è in possesso di un timbro contenente l'intestazione "Vescovado" e il nome della diocesi (art. 61).

Lo Statuto conteneva anche delle disposizioni finali (artt. 62 – 64) relative all'eresia di una parte o di tutta la popolazione di un villaggio, nel qual caso i beni dei suoi abitanti sarebbero divenuti di proprietà della Chiesa Indipendente d'Albania. Venivano considerati immodificabili gli artt 1, 2, 3, 10, 24, 25, 40, 48, 49, 52, 60 dello Statuto in quanto contenevano gli elementi identificativi della Comunità religiosa, mentre gli altri potevano essere modificati da un successivo Congresso. Lo Statuto veniva presentato al Governo il 29 giugno 1929 e successivamente approvato dal re⁵⁰.

L'analisi dello Statuto della Chiesa Ortodossa Indipendente d'Albania conferma l'impostazione fortemente giurisdizionalista della legislazione zoghista. Vi è uno scambio di favori tra la Comunità religiosa e lo Stato e la stessa richiesta di autocefalia della Chiesa ortodossa albanese, oltre a rispondere alle esigenze della confessione, è funzionale a interrompere il rapporto di subordinazione al *Fanon* e

religiose e della Comunità ortodossa poteva essere venduto senza il parere favorevole del Consiglio Misto, altrimenti l'alienazione era nulla. L'amministrazione e lo sfruttamento dei beni mobili e immobili e le modalità di vendita dei beni immobili delle istituzioni religiose e della Comunità ortodossa erano stabiliti nel regolamento generale dell'amministrazione. Le autorità della Chiesa Ortodossa Indipendente d'Albania erano obbligate a esibire all'ispettore del Ministero della Giustizia i registri contabili ogni volta che venivano chiesti. In caso di abusi i responsabili venivano citati in giudizio dal Ministero della Giustizia e condannati in base a quanto disposto dal Codice Penale.

⁵⁰ Fletorja Zyrtare, nr. 45, 14 gusht 1929, 1-6.



indirettamente con la Grecia, che da sempre rivendica la propria giurisdizione sull'Epìro settentrionale. Perciò va sostenuta dallo Stato, malgrado le inimicizie politiche con Theofan Stilian Noli, già Primo Ministro nel 1924, e Vescovo della Chiesa ortodossa, ancora ben vive. Anzi la concessione di favori da parte dello Stato alla Comunità ortodossa è funzionale a creare un'alleanza con quei vescovi che si oppongono a Noli dall'interno della Chiesa⁵¹. Questa politica avrà successo solo verso la fine del regno di Zog e culminerà nel 1937 nell'ottenimento della Dichiarazione di autocefalia della Chiesa⁵².

Da parte loro i bektashiti e i sunniti sono chiamati a contribuire al processo di ammodernamento del paese e fanno ciò consolidando l'uso liturgico della lingua nazionale albanese, facendosi coinvolgere nel rinnovamento dei costumi⁵³ e nella lotta contro in velo islamico, che sfocerà nella proibizione per legge dell'uso di questo indumento⁵⁴. Altre innovazioni vengono confermate in campo liturgico come quelle relative alla forma della preghiera da svolgere in piedi invece che

⁵¹ Theofan Stilian Noli, già Primo Ministro nel 1924, vescovo della Chiesa ortodossa, nato in una Comunità albanese cristiana in Tracia, vicino ad Adrianopoli, conseguì la dignità vescovile nella Chiesa ortodossa negli Stati Uniti. Ritornato in Albania governò il paese dal giugno al dicembre del 1924 e venne rovesciato proprio da Ahmed Zogolli, sostenuto dal Regno di Jugoslavia, il quale successivamente muterà il proprio cognome in Zog. Sul Punto diffusamente, **R. MOROZZO DELLA ROCCA**, *op. cit.*, 49 ss.

⁵² Dopo molti tentativi di costruire una gerarchia propria la Chiesa ortodossa d'Albania riesce ad ottenere il *Tomos* che conferisce ad essa l'autocefalia nel 1937. Si veda a riguardo: Tomosi patrikanor dhe Sinodik mbi bekimim e Autoqefalisë së Orthodhokse në Shqipëri, *Në vitin shpëtimtar 1937*, Nr. 609 i prot., <http://licodu.cois.it/578/view>

⁵³ Con la legge *sul fidanzamento* del 1934 veniva riconosciuto alla ragazza il diritto di esprimere il proprio consenso riguardo alla scelta operata dal padre e si stabiliva che il fidanzamento non potesse avvenire prima dei sedici anni. Inoltre si concedeva alla donna la facoltà di sciogliere il fidanzamento. In corrispondenza di ciò, fu introdotta una nuova norma nel Codice Penale che puniva i genitori ed i tutori che agivano contro le norme di questa legge.

⁵⁴ Nel marzo del 1937 venne approvata la legge sul *divieto di velo* per le donne, atto finale che vide impegnate le stesse sorelle del re e la Corte, come le confessioni religiose nella campagna a sostegno di questa decisione. Le tappe principali di questo lungo cammino furono la costituzione dell'associazione *La donna albanese* la quale s'impegnò su molti fronti a rivendicare l'autonomia e la dignità della donna. Su sua sollecitazione si riunì la Presidenza del *Comitato dei Musulmani*, la quale, dopo un lungo dibattito, dichiarò che l'obbligo del velo non era contenuto nel Corano e pertanto poteva essere abolito. Questa decisione segnò un passo molto importante nel cammino di valorizzazione e di liberazione della donna albanese e fu preceduto dal *divieto di circolazione* per le strade di donne scalze e coperte dalla testa ai piedi con *ferexhe*. **N. SHEHU**, *op. cit.*, 25, ma anche **R. MOROZZO DELLA ROCCA**, *op. cit.*, 119-127.



genuflessi a toccare con la fronte il pavimento, sancendo così il distacco anche nelle forme liturgiche dall'Islam tradizionale⁵⁵.

1.4 - La politica di Zog verso la Chiesa Cattolica

La messa a punto di propri statuti non coinvolse la Chiesa cattolica albanese la quale, arroccata nella diocesi di Scutari, rifiutava il carattere di Chiesa nazionale e vedeva nei tradizionali strumenti di relazione con lo Stato la soluzione ai propri problemi. Questa posizione era condivisa dalla Santa Sede la quale cercò di stringere rapporti con lo Stato albanese ponendo le basi per la stipula di un Concordato.

Le vicende interne del paese non aiutavano questa scelta, ma Zog aveva bisogno di assicurarsi la neutralità della popolazione cattolica del nord e il favore dell'Italia nella cui sfera di influenza era stata inserita l'Albania. Nel 1926 Zog lascia intendere che avrebbe adottato un programma di Governo per l'occidentalizzazione dell'Albania e nel 1927 visita Scutari, promettendo delle sovvenzioni alla Chiesa Cattolica; con l'occasione rilascia una dichiarazione pubblica affermando di essere disponibile a sottoscrivere un Concordato con la Santa Sede⁵⁶.

La stipula di un Concordato avrebbe avuto una considerevole importanza per la Chiesa Cattolica poiché i diritti e i doveri da esso derivanti avrebbero assicurato delle certezze sotto il profilo giuridico alla confessione, tanto più che Zog sembrava accogliere la maggior parte delle richieste dalla Chiesa Cattolica, affermando di essere disposto a riconoscere lo *status* di persone giuridiche a tutte le congregazioni e le istituzioni religiose cattoliche che operavano in Albania.

Tuttavia quando venne pubblicato il nuovo Codice civile ci si rese conto che numerosi articoli andavano contro principi cardine del diritto canonico, come ad esempio la previsione del divorzio. Nel Codice i rapporti familiari ed il matrimonio erano disciplinati dagli articoli 120 - 409, incentrati intorno al riconoscimento della potestà del marito e del padre sui figli. In tal modo esso continuava a mantenere la disuguaglianza, esistente nei *Kanuni*, della donna nei rapporti familiari. Gli aspetti patrimoniali connessi al matrimonio erano trattati sotto il titolo "Il contratto del matrimonio" agli articoli 331-389 C.C. e rinviavano alle disposizioni generali in materia contrattuale per tutti i

⁵⁵ R. MOROZZO DELLA ROCCA, *op. cit.*, 126 ss.

⁵⁶ B.J. FISCHER, *King Zog and the struggle for stability in Albania*, New York, 1984 113-114. I contenuti del testo sul quale le parti avevano già convenuto vengono riportati da R. MOROZZO DELLA ROCCA, *op. cit.*, 116-117 n. 42.



rapporti patrimoniali nascenti dal matrimonio, ad eccezione delle ipotesi trattate espressamente in modo specifico: a queste erano dedicati quattro appositi capitoli.

1. Le disposizioni di carattere generale sulla peculiarità dei rapporti familiari.

2. La dote, che poteva essere costituita dal padre della donna o da un terzo ed era destinata a sostenere il peso economico del matrimonio, era amministrata dal marito, fino all'eventuale scioglimento dell'unione.

3. Beni parafernali, costituiti dal patrimonio della donna, che non facevano parte della dote e che il marito non aveva il diritto di amministrare.

4. Il patrimonio creato da entrambi i coniugi durante il matrimonio.

Il Codice Civile del 1929 disciplinava il fidanzamento, definito come una promessa per il matrimonio. La rottura del fidanzamento comportava conseguenze giuridiche, soprattutto il risarcimento dei danni e la restituzione dei regali (artt. 114 - 119 c.c.)⁵⁷.

La donna vedova o la donna il cui matrimonio fosse stato annullato, non poteva contrarre un nuovo matrimonio se non fossero trascorsi 300 giorni dallo scioglimento. Questo periodo poteva essere ridotto con sentenza del Tribunale se vi erano le prove che la donna non era incinta.

Il Codice non rispettò le idee dei cattolici e introdusse il divorzio. Lo scioglimento del matrimonio veniva riconosciuto solo per gravi motivi o in seguito a una separazione personale dei coniugi. I gravi motivi consistevano nel tradimento della donna, nell'abbandono del coniuge, nell'aver contratto malattie terminali o mentali, per mancanza

⁵⁷ L'età per il matrimonio che nei *Kanun* era legata alla pubertà, veniva fissata a 18 anni per gli uomini e 16 per la donna, distinguendo, poi tra chi avesse raggiunto o meno i 20 anni. Per coloro che non avessero compiuti 20 anni era necessaria l'approvazione del padre (art. 123 c.c.); superati i 20 anni non era più necessaria l'approvazione dei genitori. Tuttavia fino al compimento del 25-esimo anno di età occorreva che si desse comunicazione scritta, per il tramite del notaio, al genitore eventualmente dissenziente (art. 128 c.c.). Dieci giorni prima del matrimonio si effettuavano le pubblicazioni presso il Comune dove i nubendi sarebbero andati ad abitare. Secondo il Codice Civile (art. 188) la donna prendeva il cognome del marito e lo seguiva ovunque; se straniero prendeva la cittadinanza del marito automaticamente. Il marito doveva assicurare il sostentamento della moglie, ma anche la moglie doveva dare il suo contributo, soprattutto se il marito non aveva disponibilità economica. Il Codice Civile riconosceva alla donna la piena capacità di agire; però tale riconoscimento era solo formale perché la donna necessitava dell'approvazione del marito per qualsiasi attività e in particolare per esercitare una professione.



di figli, per sterilità naturale. Un caso a parte era quello relativo a gravi sconvolgimenti nei rapporti familiari previsti dagli artt. 203, 209 C.C. Con la pubblicazione di questo Codice la famiglia non era più assoggettata alle regole dei diritti religiosi.

Le gerarchie e il clero cattolico non condivisero le scelte del Governo e Zog venne accusato di esser venuto meno alle promesse sulla sottoscrizione del Concordato. Al momento Zog sembrò gradire l'interruzione delle trattative, preoccupato dal fatto che la proposta cattolica di accordo prevedeva il sostentamento del clero da parte dello Stato e ciò costituiva una spesa gravosa e insostenibile per le finanze pubbliche⁵⁸. Tuttavia all'inizio del 1929 Zog, ritornò sulla proposta di stipulare un Concordato. La proclamazione della monarchia, il varo del nuovo Statuto, il successo della politica del governo verso i culti lo spingeva nella direzione di dare una sistemazione giuridica globale ai culti. Pertanto invitò i cattolici a formare una delegazione con la quale si svolsero numerosi incontri a livello ministeriale, nel corso dei quali venne messo a punto uno schema di accordo contenente disposizioni che non soddisfacevano il Vaticano. La Santa Sede non approvò e il Concordato rimase sulla carta⁵⁹.

Certo le leggi sulla modernizzazione della società albanese violavano anche i principi religiosi musulmani, perciò le citate norme legislative contribuirono a produrre una rottura tra lo Stato e la religione. Ci riferiamo all'introduzione del matrimonio civile, all'obbligatorietà dei registri dello stato civile, alla disciplina del divorzio. Inoltre il sostegno governativo alla richiesta della Comunità bektashi di rendersi totalmente autonoma dalla Comunità Musulmana contribuì a creare un certo malumore così che tutte queste misure vennero considerate dai musulmani come tentativi di disgregazione e d'indebolimento dell'Islam, attuati attraverso l'assimilazione di valori tipici dell'Occidente⁶⁰. Per questi motivi in un primo momento si pensò che il decreto legge sulle Comunità religiose avrebbe prodotto un'opposizione compatta delle diverse Comunità⁶¹.

In effetti l'opposizione si sviluppò solo all'interno della confessione e del clero cattolico, tanto che in realtà le norme del decreto non vennero applicate alla Chiesa cattolica. Di conseguenza i rapporti tra lo Stato e la Chiesa Cattolica rimasero instabili durante tutto il periodo del regno di Zog. La Chiesa cattolica ignorò apertamente la

⁵⁸ R. MOROZZO DELLA ROCCA, *op. cit.*, 125 ss.

⁵⁹ S. LUFI, *Vatikani dhe Shqipëria*, in AA.VV., *Simposio internazionale, Tirana 16-19 Novembre 1999*, Scutari, 2000, 321-322.

⁶⁰ S. LUFI, *op. cit.*, 321.

⁶¹ R. MOROZZO DELLA ROCCA, *op. cit.*, 126-127.



legge; lo Stato, da parte sua, considerò la confessione come un'organizzazione illegale e senza personalità giuridica e che per questi motivi non aveva il diritto alle sovvenzioni che lo Stato accordava alle Comunità religiose⁶².

Anche le autorità vaticane tennero una posizione ostile verso le disposizioni legislative del 1929, poiché temevano che queste misure avrebbero segnato l'inizio di una persecuzione del clero cattolico e di mortificazione e ostacolo alla presenza organizzata della confessione nel paese. In particolare risultava inaccettabile, anche sul piano dogmatico, la pretesa di costituire una Chiesa Cattolica Nazionale senza legami con la Santa Sede, chiusa nel suo guscio e senza rapporti con le missioni straniere di missionariato presenti nel paese, sottoposta al controllo e al potere del Governo⁶³.

All'inizio del 1930 la questione della stipula di un Concordato si ripresentò su iniziativa della Chiesa Cattolica per il tramite di monsignore Lazër Mjeda. Egli informò la Santa Sede sulla possibilità dell'apertura delle trattative e il Papa gli conferì l'incarico d'iniziare le discussioni e di rappresentare la Santa Sede. Le due parti sembravano pronte a sottoscrivere il Concordato, ma improvvisamente il Governo albanese pretese di far precedere la firma dell'accordo dall'instaurazione di rapporti diplomatici con il Vaticano, mentre la Santa Sede pretendeva il contrario, volendo seguire la stessa procedura applicata in Italia e temendo un mutamento di opinione dello Stato Albanese⁶⁴. Perciò la Santa Sede pose alcune condizioni pregiudiziali: l'esclusione della Chiesa cattolica dall'applicazione del decreto – legge sulle Comunità religiose; la difesa da parte dello Stato dei principi fondamentali della Chiesa cattolica; lo spostamento delle trattative a Roma; la modifica da parte dello Stato albanese della parola nazionalità, utilizzata nell'articolo 7 dello Statuto Fondamentale della monarchia albanese che avrebbe dovuto essere sostituita dal termine "cittadinanza".

All'inizio del luglio 1930 la delegazione governativa albanese partì per Roma e verso la fine di novembre sembrava che le trattative andassero verso una positiva conclusione. Non era stato raggiunto l'accordo solo su due punti, quello del divorzio e quello sulla libertà di culto degli uniati. A quel punto il sovrano albanese decise di formulare

⁶² S. LUFİ, *op. cit.*, 322. La legge riguardante, le Comunità religiose diventò oggetto di critica da parte di molti specialisti e analisti delle questioni cattoliche. Secondo Ottaviani per la Chiesa Cattolica albanese si creò una situazione giuridica difficile. A. OTTAVIANI, *Institutiones juris publici ecclesiastici*, II, Roma, 1936, 361.

⁶³ S. LUFİ, *op. cit.*, 323.

⁶⁴ *Ibidem*, 324.



nuove obiezioni al testo messo a punto, con l'evidente intenzione di prolungare *sine die* la trattativa. Zog sembrava temere che per effetto dell'accordo la Comunità cattolica potesse rinforzarsi tanto da diventare uno Stato all'interno dello Stato e così le trattative si interruppero definitivamente. Da allora in poi la Santa Sede fu rappresentata in Albania dal delegato apostolico, invece che dal clero locale⁶⁵.

È comunque innegabile che l'assetto complessivo delle relazioni tra Stato e Comunità religiose, disegnato dalla legislazione zoghista, rappresenta il punto di arrivo di una legislazione contrattata tra Stato e Comunità religiose in Albania e resterà un punto di riferimento negli anni difficili dell'occupazione italiana, della guerra e poi della dominazione nazista⁶⁶. Questa legislazione verrà riscoperta dopo l'esperienza della Repubblica popolare.

1.5 - La legislazione della Repubblica Socialista d'Albania in materia di Comunità religiose

Dal 20 al 23 ottobre del 1944 si tenne a Berat la seconda riunione del Consiglio Antifascista Nazionale di Liberazione, che decise la trasformazione del Comitato in un Governo democratico provvisorio. Venne approvata una *Dichiarazione dei diritti del cittadino* nella quale si affermava il diritto a veder tutelate le libertà, i diritti generali, la libertà di religione e di coscienza, e conferiti uguali diritti a tutte le religioni. La Dichiarazione riconosceva la proprietà privata e la sicurezza personale del cittadino, la libertà d'iniziativa privata nella vita economica⁶⁷. Non vi furono quindi cambiamenti rilevanti nella vita religiosa, anzi venne ribadita la parità tra le confessioni: la politica di unità nazionale lo

⁶⁵ *Ibidem*, 327. Agli inizi degli anni trenta del XIX secolo l'organizzazione della Chiesa Cattolica in Albania comprendeva: l'Arcivescovado di Scutari, l'Arcivescovado di Durazzo, il Vescovado di Sapo, il Vescovado di Pulti, il Vescovado di Lezha e infine l'abbazia di Mirdita che dipendeva direttamente dal Vaticano. Vedi anche U. SHEME, *Veprimtaria e klerit katolik (1945-1967)*, Tiranë, 2001, 5

⁶⁶ Abbiamo scelto di non approfondire lo studio di questo periodo convulso e difficile della storia politico-religiosa dell'Albania perché ciò avrebbe richiesto uno spazio incompatibile con l'economia del presente lavoro. Su questo e altri aspetti delle relazioni tra le Comunità religiose albanesi, ci ripromettiamo di ritornare con uno specifico lavoro. Si veda per ora: R. MOROZZO DELLA ROCCA, *op. cit.*, 167 ss.

⁶⁷ AA.VV., *Historia e Shqipërisë... cit.*, 210. Sulle caratteristiche del diritto dei paesi dell'area socialista vedi: G. AJANI, *Diritto dell'Europa Orientale*, Torino, UTET, 1996; G. CIMBALO, *Prime note sulla tutela penale dei culti nei Paesi dell'Est Europa*, in *Stato chiese e pluralismo confessionale*, rivista telematica (www.statoechiese.it), settembre 2008, 6 ss.



richiedeva. Le resistenze verso la religione si sarebbero manifestate più tardi⁶⁸.

Per porre le basi costituzionali del nuovo potere scaturito dalla guerra, a settembre del 1945 vennero approvate la legge sull'Assemblea Costituente e la legge elettorale che consentiva il diritto al voto senza distinzione di religione e idee politiche, alle donne e a tutti i cittadini al di sopra dei 18 anni, ma su lista unica presentata dal Partito comunista⁶⁹. Dopo le elezioni del 2 dicembre 1945 vinte con il 90 % dal Partito Comunista il 24 marzo 1946 si insediò il governo di Enver Hoxha.

Il 14 marzo 1946 venne promulgata la Costituzione che proclamava la laicità dello Stato e dell'insegnamento, garantiva la proprietà e l'iniziativa privata anche se "La proprietà privata può essere limitata ed essere espropriata quando lo richiede l'interesse generale e sempre in base alla legge"⁷⁰.

Un intero capitolo, il tredicesimo, venne dedicato ai diritti e agli obblighi dei cittadini, ai quali veniva garantita libertà e uguaglianza in materia religiosa e venne sancita la separazione tra Stato e religioni, anche se lo Stato poteva sostenere le confessioni. I partiti politici a sfondo religioso erano vietati ai sensi dell'art. 7 della Costituzione⁷¹; tuttavia nei primi anni del dopo guerra, non solo, non vennero prese misure drastiche per impedire l'attività religiosa ma, al contrario, lo Stato incitò le Comunità religiose a ristabilire le gerarchie ecclesiastiche che furono lasciate libere di svolgere le loro attività secondo la legislazione e gli Statuti approvati nel periodo di re Zog⁷². Si apre così una fase nelle relazioni tra le autorità politiche e le diverse Comunità religiose che durerà fino al 1967, durante la quale il Governo subordina l'esistenza stessa delle confessioni religiose all'edificazione dello Stato socialista⁷³.

⁶⁸ Sull'argomento cfr: **E. JAQUES**, *Shqiptaret*, Istanbul, 1996, 101; **D. SADIKAJ**, *Pozita e fesë ne Shqipëri në kushtet e sistemit komunist*, Tiranë, 1972, 504.

⁶⁹ **AA.VV.**, *Historia e Shqipërisë*, Tiranë, 1999, 284.

⁷⁰ *Kushtetuta e Republikës Popullore të Shqipërisë.*, <http://licodu.cois.it/574/view>

⁷¹ Decreto nr. 241 del 6 dicembre 1946 relativo alla *legge per la formazione dei partiti politici*, *Gazeta Zyrtare*, n° 115, 23 dicembre 1946, 2.

⁷² Da un sondaggio del 1945, risulta che il 68 - 70% degli albanesi erano musulmani, il 17% ortodossi e più del 10% cattolici. All'interno della Comunità Musulmana venivano inclusi, oltre ai sunniti che erano la maggioranza, altre cinque confraternite: *haleveti, rufai, kadri, tixhan, sadi*. I bektashi mantenevano una propria organizzazione. S. HYSI, *Myslimanizmi në Shqipëri 1945 - 1950*, Tiranë, 2000, 7.

⁷³ Su questo periodo molto difficile nelle relazioni tra Stato e Comunità religiose, sul quale ci riproponiamo di tornare in altra sede, vedi: **D. BEDULI**, *Khisa ortodokse autoqefale Shqipërisë gjer në vitin 1944*, Tiranë, 1992; **D.N. NOGAJ**, *Khisa katolice*



In questi primi anni di governo comunista le modalità di applicazione delle norme statutarie costituivano una questione interna delle Comunità religiose⁷⁴ come è dimostrato dal dibattito all'interno della Comunità mussulmana aperto dal Consiglio Dirigente della Gioventù musulmana che si batteva per il ritorno allo Statuto del 1929 della Comunità⁷⁵ e che portò al rinnovamento della gerarchia musulmana. Così il 22 dicembre del 1945 venne approvato dal Governo il nuovo Statuto della Comunità Musulmana Albanese, che pur ricalcando quello del 1929, conteneva alcune modifiche⁷⁶. Tra le novità più significative: l'eliminazione del Congresso come organo centrale

Shqiptare 1944 nëntor 1990, at. Gjergj Fishta, Shkodër, 1999; S. HYSI, *Histori e komunitateve fetare shqiptare...cit, passim*.

⁷⁴ A. SHAHU, *Shteti komunist dhe kisha katolike në Shqipëri (1945 – 1967)*, AA. VV., *Simpósio internazionale, Tirana 16-19 Novembre 1999*, Skodar, 2000, 202.

⁷⁵ AQSH, Fondo, Nr. 882, dos. 6, 35, 1945, 6, 122, 8.

⁷⁶ L'introduzione rimase immutata. Nel capitolo 1°, l'articolo 2, riguardante la Direzione Generale dell'Amministrazione Finanziaria e dei *Vakëf* venne sostituita con il Responsabile dell'Amministrazione Finanziaria e dei *Vakëf*.

Nel 3° capitolo, cambiamenti vennero apportati al giuramento, trasformato in giuramento davanti al capo dello Stato e davanti al Consiglio Generale. La "fedeltà al re" divenne "fedeltà alla patria".

Nel 11° articolo, scomparvero i diversi giuramenti. Ne rimase solo uno davanti al Capo dello Stato. La parte riguardante il compenso del Capo della Comunità venne espunta; la sua rimozione poteva avvenire solo a opera del Capo dello Stato, mentre prima avveniva con decreto regale.

Nel 17° articolo facente parte del quinto capitolo, il direttore generale venne sostituito con il responsabile dell'amministrazione finanziaria e dei *Vakëf*, scelto dal Consiglio Generale e non più dallo Stato. Le circoscrizioni della Comunità rimasero le stesse a partire da quella di Tirana.

Nell'articolo 23 del sesto capitolo, i *Myfti* venivano divisi in due gruppi. Fino al 10° capitolo non vi furono altre variazioni, mentre nel 10° capitolo venne aggiunto un articolo, il numero 54, secondo il quale: "La Comunità Musulmana, seguendo lo scopo di preparare funzionari religiosi (*imam e muzina*) per le moschee delle città, aprirà una Medrese nei centri delle prefetture sempre dove è possibile e in alcune delle sotto prefetture. L'apertura delle *Medrase* avverrà seguendo le indicazioni di un regolamento speciale". L'articolo 56 venne mutato e divenne: "Il Consiglio Perenne in conformità alle leggi dello Stato è indipendente nelle sue azioni e ha il diritto di organizzare l'amministrazione religiosa della Comunità quando lo ritiene ragionevole". Nel 10° capitolo venne aggiunto l'articolo 62 che stabiliva: "Ogni venerdì le *hytbe*, le preghiere per lo Stato, per il Capo del Governo, per il paese, l'esercito si tengono in lingua albanese".

Il nuovo Statuto venne sottoscritto a Tirana il 20 maggio del 1945 durante il III Congresso della Comunità Musulmana e firmato dai *Granmyfti* delle quattro zone e dai delegati e presentato al Ministero della Giustizia il 4 settembre 1945.

Gazeta Zyrtare, n° 83, 22 dicembre 1945, 1-6. Il Consiglio dei Ministri con decisione numero 43 del 26 gennaio del 1946 approvò lo Statuto della Comunità Musulmana. Gazeta Zyrtare., n° 18, 14 marzo 1946, 1-2



dell'organizzazione e il trasferimento delle sue competenze al Consiglio Generale, il mutamento della formula del giuramento. Vennero previste cinque preghiere giornaliere, una preghiera settimanale di venerdì (*Namazî*), le grandi feste annuali; *Bajram* (Grande), *Bajram* (Piccolo). *Agjërimi* (Astinenza) si svolgeva durante il mese di Ramadan e aveva lo scopo di proteggere dai peccati e di purificare dai mali. Vennero rafforzate le pratiche di culto e per ristabilire la normalità e per rispettare il calendario festivo religioso musulmano; la Direzione della Comunità chiese al Governo il riconoscimento ufficiale di 7 feste religiose articolate in nove giorni di riposo ufficiale⁷⁷. Dopo l'approvazione del calendario da parte del Governo iniziò legalmente l'attività religiosa, anche se in pratica essa era iniziata dal 24 febbraio dell'anno 1945, sempre con l'approvazione del Ministero della Giustizia⁷⁸. Va detto che la Comunità religiosa musulmana aveva un personale religioso e ausiliario di 1500 persone, dei quali 1269 erano chierici semplici (*hoxha*), mentre gli altri erano impiegati⁷⁹. Circa la metà del personale religioso possedeva una qualifica teologica conferita da scuole religiose medie e superiori, ma non mancavano chierici con titolo universitario in teologia. La maggior parte del personale religioso era concentrata nelle zone di Korça, Tirana, Peshkopi, Elbasan, dove il numero degli insegnanti islamici era anche più grande. Particolare cura venne dedicata alla riorganizzazione e al ripristino delle attività economiche *Vakëf*, gravemente danneggiati dalla guerra, anche mediante il ricorso a sottoscrizioni. Tuttavia il patrimonio della Comunità mussulmana conservava una consistenza notevole che poneva in grado la Comunità di svolgere le sue attività⁸⁰. Significativo l'intervento in campo scolastico teso, da un lato, al rilancio delle scuole per la formazione del personale religioso, dall'altro, a far entrare la religione tra le materie d'insegnamento nelle scuole pubbliche, in attuazione di quanto disposto dallo Statuto del 1929, mai abrogato⁸¹.

⁷⁷ Queste feste erano: 1) la prima Notte Buona, 2) la seconda Notte buona, 3) la terza Notte buona, 4) la quarta Notte buona, 5) il *Bajram* Grande (due giorni), 6) il *Bajram* Piccolo o *Kurban Bajrami*, 7) il giorno di nascita del grandissimo profeta Muhamet (Mohamed). AQSH, Fondo. nr. 882, dos. 78, 1945, 23.

⁷⁸ La Comunità Musulmana si divideva in quattro grandi zone chiamate *Granmyftini*. La prima zona era quella di Tirana e comprendeva le città di *Dibra*, *Durazzo*, *Berat*, *Tirana*. La seconda zona era quella di *Scutari* e comprendeva le città di *Skotar* e *Kosova*. La terza zona era *Korça* ed includeva le città di *Korça* ed *Elbasan* e la quarta zona, quella di *Gjrokastër*, comprendente le città di *Valona* e *Gjirokastër*. AQSH, Fondo. nr. 882, cit., 5, 34.

⁷⁹ AQSH, Fondo, nr. 890, 1952, dos. nr. 1427, 23

⁸⁰ AQSH, Fondo, nr. 882, cit., 11, 109, 143, 162, 234 – 267, 268, 306

⁸¹ T. SHILEGU, *Lufta e klasave ne Shqipëri 1948 – 1953*, Tiranë, 1985, 174 – 175.



Fin dai primi giorni del nuovo regime l'alto clero Bektashi cercò di assicurare l'indipendenza organizzativa della Comunità. Il 10 febbraio del 1945 si riunì il Consiglio della Comunità Bektashi, che decise di convocare dopo due mesi il IV Congresso dei Bektashi. I delegati sarebbero stati religiosi e laici. Il Congresso si tenne dal 2 al 5 maggio del 1945 a Tirana⁸². Insieme ai 200 delegati, vi assistettero anche molte personalità politiche, ministri come Bedri Spahiu, Myslim Peza vice primo ministro. Ciò dimostrava la preferenza dello Stato albanese verso la Comunità bektashi. Mustafa Xhani, religioso, uno degli organizzatori della guerra di liberazione, con la scusa che il *Kryegjysh* (Capo) era molto anziano, diresse i lavori del Congresso. I discorsi dei delegati evidenziarono il contributo patriottico dei bektashi durante la guerra. I religiosi Mustafa Xhani e Fejzi Dervishi vennero decorati e il Congresso si concluse con un ringraziamento al leader Enver Hoxha, salutato come un "leader eccelso" del popolo albanese⁸³.

Venne ribadita e riaffermata l'indipendenza organizzativa dei bektashi dalla Comunità Musulmana, specificando che il bektashismo era una religione musulmana e si fondava sul profeta *Muhamet* e il Corano. Il 25 giugno 1945 venne approvato un nuovo Statuto molto snello, privo dei richiami teologici che appesantivano quello del 1929, molto liberale nell'impostazione organizzativa generale. Lo Statuto stabiliva che il compito principale della Comunità bektashi era quello di promuovere lo sviluppo dei sentimenti religiosi e si assumeva il compito di radicare nei fedeli i sentimenti di fedeltà verso il potere popolare, la Repubblica e il paese. Tutta l'attività della Comunità si sottometteva alla legislazione in vigore e i rapporti con lo Stato sarebbero stati tenuti tramite il Ministero della Giustizia⁸⁴. Il Consiglio

⁸² AQSH, Fondo, Nr. 890, anno 1945, dos. 1, 8.

⁸³ Gazeta Bashkimi, 6 maggio, 1945.

⁸⁴ Il congresso elesse gli organi direttivi della Comunità dei bektashi e ne definì composizione e compiti. Vennero poi fissati compiti e funzioni del Consiglio dei *Gjysh*, organo spirituale del quale facevano parte il *Kryegjysh* mondiale e i titolari delle altre *gjyshate*. Il Consiglio dei *Gjysh* venne incaricato di mantenere l'unità dogmatica e canonica della Comunità, dare istruzioni teoriche dottrinarie, controllare il rispetto delle tradizioni religiose da parte del clero.

Lo Statuto disciplinava lo schema gerarchico del clero bektashi: il capo della Comunità era il *Kryegjyshi*, del quale venivano fissate le modalità di elezione e i compiti

Nello Statuto un'attenzione particolare era riservata al patrimonio economico della Comunità, ai modi d'amministrazione delle teqe e degli edifici di culto, delle ricchezze mobili e immobili. A differenza del precedente Statuto veniva prevista la formazione di una cassa presso ogni teqe per la raccolta degli aiuti e dei contributi finanziari per aiutare le famiglie bisognose, gli orfani, gli anziani. AQSH., Gazeta Zyrtare, nr. 60, 10 ottobre 1945, 3 - 4.



dei Ministri, con la decisione, nr. 25 del 14 luglio 1945, approvò lo Statuto della Comunità bektashi d'Albania⁸⁵. Il Congresso prese anche una decisione al fuori del contesto dello Statuto, creando un segretariato con la funzione d'appoggio alla *Kryegjyshata*, dando vita di fatto a un dualismo di potere tra il segretariato e il *Kryegjyshi*.⁸⁶

Intanto cresceva il dibattito sul rinnovamento della confessione religiosa, stimolato dalla contiguità dei bektashi con l'organizzazione del Partito comunista. Così il 14 marzo del 1947 venne creata l'organizzazione dei "Bektashi Progressisti", con capo Baba Fejzo Dervishi, che iniziò i preparativi per convocare il V Congresso bektashi. I progressisti rivolgevano la loro critica alle "tradizioni regressive", intendendo con questo termine riferirsi ai riti e alle cerimonie dogmatiche, le quali avevano portato solo "danno al popolo diffondendo ignoranza, per questo dovevano essere estirpate per lasciare il posto ad una nuova attività creatrice"⁸⁷. L'organizzazione dei "Bektashi Progressisti" fece circolare un documento dove si assumeva in modo chiaro la piattaforma politica del Partito comunista albanese: una piattaforma sulla distruzione del vecchio sistema economico e sociale.

⁸⁵ Cfr.: <http://licodu.cois.it/424/view>

⁸⁶ Da parte sua il Partito comunista fece una grande pubblicità al congresso bektashi. Nella stampa periodica vennero pubblicati numerosi articoli su questo avvenimento con titoli del tipo: "il grande Congresso Bektashi o "Il IV Congresso storico". Le decisioni del IV congresso proponevano due compiti fondamentali: 1) evidenziare la diffusione del bektashismo in tutto il territorio del paese, 2) l'esercizio del potere dogmatico e l'organizzazione dell'insieme dei fedeli bektashi in tutto il mondo. Secondo alcuni studi svolti da Ali Baba Tomori, esperto nel campo dei dogmi bektashi e autore di vari libri, risultava che i bektashi in tutto il mondo erano tra i 7, 3 e 7, 5 milioni di fedeli mentre in Albania il numero variava da 100 000 a 200 000 fedeli. **A.B. TOMORI**, *Historia e bektashizmit*, Rivista Urtesia, nr. 3, Tiranë, 1994, 9.

Dallo studio risultava che i bektashi si erano situati nelle regioni di Filati, Voshtina, Janina, Delvina, Gjirokastër, Tepelenë, Valona, Mallakastër, Përmet, Berat, Skrapar, Ersekë, Korçë, Martanesh, Tetovë, Kavajë, Elbasan, Çermenika, Peqin, Krujë, Kukës, Gjakovë, Prizrenë, Shkup, Mitrovica, Kërçovë, Scutari, Durazzo, Tirana, Dibra, Rrafshi i Dukagjinit. Arkivi i Ministrisë së Punëve të Brendshme, da ora in poi AMR, Fondo del 2° direttorio, anno 1958, dos. 62, 7.

⁸⁷ In effetti la discussione su queste tematiche era iniziata già a partire dal 5 maggio del 1945, in occasione del IV Congresso dei bektashi. Era proseguita poi il 5 gennaio del 1947 con un'iniziativa del gruppo riformatore che aveva chiesto la convocazione di una sessione straordinaria del Consiglio Generale, ponendo due questioni: 1) la liberalizzazione dell'abito religioso 2) il matrimonio dei religiosi bektashi. Il gruppo dei tradizionalisti restò fedele alle proprie convinzioni e in particolar modo era contrario al matrimonio dei religiosi bektashi. Il gruppo riformatore argomentò le proprie decisioni ricordando l'immoralità di alcuni religiosi, considerando questi fatti come conseguenza di bisogni naturali e biologici. AMR., *da ultimo cit.*, 30.



In questo documento venivano evidenziata la superiorità del nuovo regime politico, invitando tutti i fedeli bektashi ad abbracciare la via di emancipazione proposta dal Partito comunista. “Le credenze, le fedi ottenebranti e l’ignoranza dovevano essere estirpate dall’atmosfera bektashiana”⁸⁸. Seguì un periodo turbolento caratterizzato anche da omicidi a sfondo politico, le cui dinamiche non sono state del tutto chiarite ancora oggi⁸⁹.

I rapporti tra lo Stato albanese e la Santa Sede si deteriorarono già all’indomani della liberazione. Il 4 gennaio del 1945 si tenne un incontro tra Enver Hoxha, nella sua qualità di Primo Ministro albanese e il delegato apostolico in Albania Monsignore Leone G. B. Nigris⁹⁰ il quale al suo ritorno da Roma nell’aprile dello stesso anno si vide rifiutare il visto d’ingresso in Albania perché considerato persona non gradita. I rapporti diplomatici peggiorarono ancora e s’instaurarono ad un livello inferiore per iniziativa del governo albanese nel maggio del 1945 con Mons. Gasper Thaçi e Mons. Vinçenc Prenushi. L’intento era quello di cercare una collaborazione tra Stato e Chiesa cattolica albanese a condizione che questa si staccasse dalla Santa Sede, dando vita a una Chiesa Cattolica Nazionale d’Albania, la quale avrebbe dovuto accettare senza condizioni il nuovo regime comunista in cambio della pacificazione e di aiuti materiali per la continuazione della sua esistenza⁹¹.

Lo Stato cercò d’interrompere i rapporti della Chiesa cattolica con la Santa Sede, ma periodicamente continuò a cercare il dialogo poiché non aveva ancora consolidato le sue posizioni e perciò non poteva aprire nuovi fonti di conflitto. Voleva ancora trarre profitto dal rapporto con le Comunità religiose e dal loro potere nella società. Perciò ricorse alla persecuzione a livello individuale di quei religiosi che avevano collaborato apertamente con il fascismo e di tutti coloro che si mostravano in qualche modo ostili al nuovo Stato⁹². Oggetto delle

⁸⁸ AMR., Fondo del 2° direttorio, anno 1958., dos. 60, p. 2.; AMR., Fondo del 2° direttorio, anno 1958., 13, 15, 31.

⁸⁹ Gazeta Bashkimi, 20 marzo, 1947, 27 marzo 1947. AQSH, Fondo. Nr. 14/AP, 1947, dos. 59, 10-12; S. HYSI, *op. cit.*, 75.

⁹⁰ Sull’argomento cfr: Gazeta “ Bashkimi “. 4 gennaio 1945; **R. BEQAJ**, *Veprimtaria armiqësore e klerit katolik në Shqipëri 1945 – 1967*, Tiranë, 1973, 101 ss.

⁹¹ Dopo la morte di Mons. Gasper Thaçi, Enver Hoxha, fece un altro tentativo, rinnovando la proposta a Mons. Frano Gjini. Il suo rifiuto fu netto: «Io non separerò mai il mio gregge dalla Santa Sede», **J. BORDINI**, *Dhjetë vjet në burg në Shqipëri 1945 – 1955*, Tiranë, 1992, 30.

⁹² **Z. SIMONI**, *Persekutimi i kishës katolike në Shqipëri 1944 - 1990*, Scutari, 1998, 168, ma anche *Arkivi i Ministrisë së punëve të brendshme*, AMPB, (Archivio del Ministero degli Affari Interni), Fondo nr. 783, 7



persecuzioni non furono solo i religiosi cattolici, ma anche quelli ortodossi e lo stesso Primate di quella Chiesa⁹³.

Intanto lo Stato si preparava al confronto con le Comunità religiose. Venne istituito un nuovo organo presso il Ministero di Giustizia: il "Comitato per le Questioni Religiose", con lo scopo di tenere i rapporti tra lo Stato e le Comunità religiose. Il Comitato:

- Esaminava i progetti degli Statuti delle Comunità religiose; i regolamenti delle confessioni religiose che venivano presentati al Consiglio dei Ministri per l'approvazione.

- Esaminava i messaggi pastorali, le circolari di carattere generale e ogni altro documento pubblico, predisposto dalle Comunità religiose; proponeva la non pubblicazione di quelli che erano in contrasto con le leggi dello Stato.

- Esaminava i budget delle Comunità che venivano presentati per l'approvazione al Consiglio dei Ministri; esprimeva le sue valutazioni.

- Teneva un registro nel quale veniva annotata la composizione degli organi centrali delle Comunità religiose e apposte le annotazioni relative a tutti gli organi consiliari locali e di tutti gli organi dirigenti degli enti ecclesiastici locali.

La creazione di questo nuovo organismo dimostrava che lo Stato intendeva mettere sotto controllo l'attività delle Comunità religiose⁹⁴. Il Partito comunista albanese celebrando il suo I Congresso che si svolse

⁹³ **A. DALIPAJ**, *Marrëdhëniet e shtetit shqiptar me kishën ortodokse 1945 - 1967*, Tiranë, 1992, 36 - 37; **Z. SIMONI**, *op. cit.*, 372; *Gazeta " Ngjllja "*, 1996, nr. 14, 10 - 12. Non sfuggirono alla repressione membri del clero musulmano e personaggi eminenti di questa confessione tra i quali studiosi della legge coranica come Hafiz Ibrahim Dalliu, Hasan Tahsimi, Jonuz Bulek, Myfti Musa Stefhasani a Bu, il vice *myfti* di Has Shejh Ali Bajdami, il *Granmyfti* di Korça Hafiz Xhafer Aliu. La repressione colpì anche esponenti della Comunità bektashi, vedi: **B. REXHPI**, *Mysticizma islame*, Tiranë, 1999, 368; **S. HYSI**, *op. cit.*, 64; AQSH, Fondo. nr. 890, 1946, dos. 459, 1 - 4.

⁹⁴ La creazione di un organismo *ad hoc* per mantenere i rapporti con le Comunità religiose è una costante dell'ordinamento albanese che prende forma con la legge del 1928, la quale utilizza il "Comitato per le Questioni Religiose", poi riproposto con lo stesso nome dalla legislazione successiva al 1945, come stanza di compensazione all'interno della quale condurre le trattative con le Comunità religiose in vista di addivenire all'adozione di una legislazione concordata che le riguardi.

Si tratta di una scelta che denota l'interesse dello Stato a evitare fino a quanto è possibile lo scontro con le Comunità religiose, alla ricerca di un consenso negoziato, scelta adottata anche dai governi comunisti almeno in un primo tempo. Come vedremo questa scelta si riproporrà dopo il 1991 e il Comitato ha gestito il negoziato per addivenire all'accordo concordatario con la Chiesa cattolica e agli Accordi con le altre confessioni religiose.



dal 8 fino al 22 novembre 1948, si poneva come unico soggetto della vita del paese, inaugurando il suo programma socialista⁹⁵.

1.6 - La nuova legge e gli Statuti delle Comunità religiose. Verso l'ateismo di Stato

In coincidenza con il mutamento della posizione internazionale dell'Albania e il rafforzamento delle relazioni con l'Unione Sovietica, il partito al potere ritiene di poter fare a meno della copertura del Fronte Democratico e di potersi presentare al paese dichiarando di voler costruire una società socialista. Nell'ambito di questa politica il 26 novembre 1949, viene varata una nuova legge sulle Comunità religiose⁹⁶. A prima vista sembra che le Comunità religiose acquistino maggiori diritti relativamente alla possibilità di dedicarsi all'educazione spirituale, ma in realtà con la nuova legge si vuole incidere sulla loro organizzazione per ridimensionarne il ruolo sociale⁹⁷. Per raggiungere questo scopo un passo obbligato era l'abrogazione della legislazione zoghista, anche perché le misure adottate durante il periodo 1945 – 1948 non si conciliavano con la legislazione che regolava le attività delle Comunità religiose⁹⁸. Lo Stato non poteva consentire che queste costituissero degli ambiti separati nell'organizzazione sociale, sottratti al suo controllo, tanto più come nel caso della Chiesa Cattolica considerata pregiudizialmente contraria al progetto di realizzazione di una società socialista. Perciò come prima misura decise di interrompere i rapporti politici del clero albanese col resto del mondo⁹⁹.

Lo Stato vuole mettere sotto un più efficace controllo le Comunità religiose. La loro indipendenza preoccupa la direzione del Partito comunista. Pertanto il 26 dicembre 1949 viene emanato il decreto - legge sulle "Comunità religiose in Albania"¹⁰⁰ che, richiamate le garanzie costituzionali per la libertà di religione, commina sanzioni contro chiunque tenti di limitare il libero esercizio della religione o incita all'odio religioso¹⁰¹. La conseguenza più importante del

⁹⁵ AA.VV., *Historia e Partisë së punës të Shqipërisë*, Tiranë, 1968, 259.

⁹⁶ Mbi Komunitetet Fetare, Dekretin nr. 743, 26.11.1949, <http://licodu.cois.it/618/view>, aprovuar me ligjin nr. 773, "Mbi komunitetet fetare", 16.1.1950.

⁹⁷ E. HOXHA, *Opera 8*, Tiranë, 159.

⁹⁸ A. SHAHU, *op. cit.*, 351.

⁹⁹ AQSH, Fondo. nr. 890, 1946, dos. 459 *cit.*, 4.

¹⁰⁰ AQSH, Fondo. nr. 890, 1946, dos. 459 *cit.*, 2., *Mbi Komunitetet Fetare... cit.*

¹⁰¹ D. SADIKAJ, *Pozita e fesë në Shqipëri në kushtet e sistemit komunist*, Tiranë, 1972, 480 ss.



provvedimento è che ogni Comunità religiosa, deve rivedere il proprio Statuto, conformandolo ai 35 articoli del decreto e in seguito presentarlo per l'approvazione al Consiglio dei Ministri. Con i nuovi statuti la scelta dei dirigenti delle Comunità, dei regolamenti, dei budget, delle edizioni, dei timbri e degli altri segni simbolici dovrà ricevere l'approvazione dal Consiglio dei Ministri. Con questo decreto - legge si rinforza il controllo esercitato dallo Stato sull'attività delle istituzioni religiose, le quali con la loro attività dovranno sviluppare i sentimenti di fedeltà verso il popolo e verso la Repubblica Popolare dell'Albania e cercare di proteggere l'unità nazionale¹⁰².

Paragonando questo decreto - legge con il precedente, esso introduce dei mutamenti radicali nello *status* giuridico delle Comunità religiose, restringendone l'operatività e intervenendo nei loro affari interni. Nell'art. 1 si fissano in modo tassativo gli *standard* della libertà di religione e di coscienza, con riferimento alla separazione tra lo Stato e le Comunità religiose. Il rispetto dei diritti civili dell'individuo e di tutti gli altri doveri imposti dalla legge, è uguale per tutti i cittadini, indipendentemente dal fatto che essi siano credenti (art. 5). Un fascicolo biografico individuale viene creato per il personale religioso di tutti i livelli e conservato presso il Ministero degli Interni¹⁰³. Il personale religioso dovrà esercitare la propria attività solo dopo l'approvazione del Governo e (ai sensi dell'art.13), possedere una buona reputazione, dimostrare fedeltà e onestà verso il popolo, verso lo Stato e godere di tutti i diritti civili. A tal fine le Comunità religiose dovranno compilare delle liste complete del loro personale religioso e amministrativo, e spedirle per l'approvazione al Governo. Non è possibile assumere del personale di nazionalità straniera per l'adempimento delle funzioni religiose e questa misura colpisce soprattutto la Chiesa cattolica che non dispone di un clero autoctono sufficiente a coprire i bisogni religiosi dei fedeli.

L'art. 16 del Decreto consente al Governo il controllo economico delle confessioni religiose attraverso l'approvazione del loro bilancio preventivo. In astratto viene riconosciuto il diritto delle Comunità di ricavare dai loro beni dei profitti, ma poiché le attività necessitano di autorizzazione, la possibilità di svolgerle è incerto. È pur vero che il decreto prevede aiuti statali alle Comunità, ma si tratta di una mera possibilità.

L'istituzione del matrimonio civile come il solo con effetti giuridici, la sua valorizzazione come momento essenziale della vita dei

¹⁰² *Ibidem*

¹⁰³ AQSH., Fondo. nr. 890, dos. 561, 1949, 3.



nubendi, priva le Comunità religiose della celebrazione dei matrimoni intesi come eventi di coesione e identità sociale. Tutte le attività delle confessioni devono essere finalizzate a “sviluppare il sentimento di fedeltà verso il potere del popolo e della Repubblica” (art. 12), mentre le loro attività di beneficenza, educazione e istruzione vengono svolte dallo Stato. L’apertura di nuove scuole è subordinata all’autorizzazione del Governo e devono essere redatti anticipatamente i regolamenti sull’organizzazione e i programmi delle istituzioni scolastiche¹⁰⁴.

La corrispondenza, le circolari e tutta la letteratura religiosa vengono sottoposte al controllo del Governo, il quale si riserva di vietarne la pubblicazione e diffusione, per contrasto con l’ordine pubblico e i buoni costumi. Ordini religiosi e missioni con sede all’estero non possono creare succursali nella Repubblica Popolare d’Albania. Quelle esistenti, entro un mese, dovranno essere chiuse o riformate, interrompendo ogni tipo di comunicazione con le loro succursali e case madri. Questa norma colpiva più di ogni altra la Comunità cattolica per la quale era impossibile agire senza la guida della Santa Sede¹⁰⁵. Viene ridefinito il ruolo del “Comitato per le Questioni Religiose” che dovrà presiedere all’applicazione della legge e svolgere una funzione di collegamento tra Stato e Comunità religiose, e nel rispetto delle linee fissate dal Partito comunista, curare l’adempimento degli atti legali previsti dal decreto, ovvero la redazione dei nuovi Statuti¹⁰⁶.

Agli inizi del nuovo anno viene redatta una circolare che chiarisce quali siano i contenuti del decreto e fornisce le istruzioni per la sua applicazione, stabilendo che nell’arco di tre mesi le Comunità dovranno portare a termine le procedure per l’approvazione dei loro nuovi Statuti¹⁰⁷. La circolare viene accompagnata da un progetto di Statuto-tipo, predisposto dal Governo, da utilizzare come modello. La circolare ribadisce (ai sensi dell’art. 7 del Decreto) che le Comunità religiose, fino all’approvazione dei nuovi Statuti, si trovano in una posizione d’illegittimità. Le Comunità religiose potranno riacquistare il diritto a essere persone giuridiche, rispettando le leggi dello Stato,

¹⁰⁴ AQSH., Fondo. nr. 882, dos. 1, 1949, 7.

¹⁰⁵ *Ibidem*, 2.

¹⁰⁶ *Ibidem*, 4.

La propaganda comunista fece molta pubblicità alla legge sulle confessioni religiose definendola come uno dei più grandi successi della politica del PKSH in campo religioso, perché assicurava nuovi spazi alla libertà religiosa. Il concetto della legge era che essa colpiva duramente il nemico interno ed esterno come quei religiosi che rimanevano nemici del partito e del Governo. *Gazeta “ Zëri i Popullit ”*. 14 gennaio 1949, 4.

¹⁰⁷ AQSH, Fondo. nr. 882, dos. 1, 1949, 7.



l'ordine pubblico, e i buoni costumi. In caso contrario, su proposta del Governo, il Parlamento potrà revocare la concessione della personalità giuridica. Vengono stabilite procedure il cui adempimento costituisce condizione necessaria per il riconoscimento delle Comunità e sanzioni per il mancato rispetto di queste. La perdita della personalità giuridica ha come conseguenza l'estinzione della Comunità e quindi la perdita di tutti i suoi beni.

La circolare ricorda che le istituzioni ecclesiastiche, in base al loro Statuto dovranno redigere il bilancio, indicando con molta trasparenza ed esattezza i loro proventi e le relative spese; soddisfatte queste condizioni potranno ricevere l'approvazione del Consiglio dei Ministri. I dirigenti delle Comunità religiose, i loro funzionari religiosi, come tutto il personale in servizio dovranno possedere la cittadinanza albanese ed essere fedeli al popolo albanese. Gli eletti come dirigenti delle Comunità religiose dovranno ricevere l'approvazione dal Consiglio dei Ministri, mentre i dirigenti locali dovranno essere registrati presso i Consigli Popolari Locali¹⁰⁸.

La circolare si chiude ricordando che le disposizioni in essa contenute dovranno essere sostenute dal potere popolare e pertanto ci si attende una sua applicazione rigorosa da parte delle Comunità religiose¹⁰⁹.

Poiché, il lavoro per la redazione degli Statuti procedeva lentamente, il Governo emanò un'altra circolare diretta ai vescovadi, ai vice metropolitani e ai vescovadi locali d'Albania, che conteneva queste disposizioni:

1) Ogni volta che si presenta il bisogno di riunirsi, si dovrà chiedere preventivamente il permesso al Comitato Esecutivo della Zona, 48 ore prima.

2) Si dovrà attendere la risposta del Comitato Esecutivo della Zona prima di dare inizio alla riunione.

3) Il permesso chiesto al Comitato, dovrà contenere ogni informazione riguardante il tempo, il luogo della riunione e i partecipanti ad essa.

4) Dovrà essere comunicato l'ordine del giorno della riunione¹¹⁰.

Come si vede la circolare poneva le confessioni religiose sotto il controllo dei Comitati Esecutivi delle varie Zone del territorio, limitandone notevolmente l'attività.

¹⁰⁸ AQSH, Fondo. nr. 490, 1949, dos. 562, 8.

¹⁰⁹ AQSH, Fondo. nr. 890, dos. 2133, 1950, 8 - 9.

¹¹⁰ AQSH, Fondo. nr. 536, 1949, dos. 244,



1.6.1 - Lo Statuto della Comunità Mussulmana

Il 4 maggio 1950 le Comunità dei musulmani, dei bektashi e degli ortodossi presentarono i loro Statuti che vennero approvati dallo Stato¹¹¹.

Lo Statuto della Comunità Musulmana albanese si componeva di una prefazione e di undici capitoli¹¹². Nella prefazione si rendeva noto che lo Statuto era stato approvato dal Consiglio Generale della Comunità Musulmana, basandosi sull'articolo 18 della Costituzione della Repubblica Popolare dell'Albania, secondo la quale a tutti i cittadini veniva riconosciuta e garantita la libertà di coscienza e di religione. Per la sicurezza degli affari religiosi e dei *Vakëf* della Comunità il Consiglio Generale approvava e proclamava lo Statuto che si apriva affermando che la Comunità Musulmana era composta da tutti i cittadini albanesi musulmani, appartenenti a qualsiasi confraternita. Il compito di questa Comunità era di tenere vivi e di sviluppare nei fedeli i sentimenti religiosi e quelli patriottici e di fedeltà verso la patria, la Repubblica Popolare, il potere del popolo e la fratellanza nazionale. Gli organi direttivi della Comunità rimanevano immutati rispetto al vecchio Statuto. Gli artt 4 – 5, contenevano la definizione della Comunità musulmana come una persona morale che godeva tutti i diritti di una persona giuridica. La lingua della Comunità musulmana era quella albanese. Veniva poi tratteggiata l'organizzazione della Comunità¹¹³

¹¹¹ Gazeta Zyrtare, n° 40, 4 maggio 1950. Mentre riduceva drasticamente gli spazi delle Comunità religiose lo Stato creava le proprie organizzazioni di massa: quelle delle donne, della gioventù, dei sindacati dei lavoratori. AQSH., Fondo. nr. 490, 1950, dos. 1010, 13. 2.

Riteniamo opportuna un'analisi dettagliata di questi Statuti poiché essi vengono predisposti in base ad uno schema unico, imposto dal Governo. Questa impostazione, sostanzialmente unitaria, si trasferirà nello schema generale che caratterizza gli Accordi del 2009, e in qualche modo sopravvive negli Statuti successivi al 1990. Inoltre è questa l'unica occasione nella quale la Chiesa Cattolica accetta di redigere un proprio Statuto.

¹¹² Il testo dello Statuto era stato redatto da una commissione di esperti in teologia, in modo da individuare eventuali spazi consentiti nell'ambito dello Statuto tipo imposto dal Governo e ratificato dal Consiglio Generale della Comunità, riunito in sessione straordinaria. Gazeta Zyrtare , n° 40, 29 giugno 1950, 2.

¹¹³ Il secondo capitolo conteneva 3 articoli (6 – 8) ed era dedicato al Consiglio Generale. Gli articoli 6 e 7 fissavano i diritti e i compiti del Consiglio Generale, composto dal Capo della Comunità, da 4 *Granmyfti* e da un delegato d'ogni ex prefettura con durata in carica di 5 anni. Il Consiglio Generale esaminava ed approvava il bilancio, i regolamenti, controllava le azioni e l'attività degli organi



Di qualche rilievo gli artt 19 – 24 relativi ai compiti e ai diritti del Direttore Generale dei *Vakëf*, il quale veniva eletto dal Consiglio Generale e nominato con decreto del Capo della Comunità musulmana. Prestava giuramento davanti al Consiglio Generale e doveva possedere tutte le qualità richieste per il Capo della Comunità¹¹⁴. Egli rappresentava l'amministrazione finanziaria, controllava l'attività finanziaria e teneva i rapporti sulle questioni finanziarie con le autorità governative. Nel caso di vacanza dell'incarico egli veniva sostituito entro un mese; predisponendo il bilancio generale comprensivo di entrate e spese. Lo Statuto si occupava poi del personale più specificamente religioso, dell'organizzazione della Comunità sul territorio, e definiva i compiti degli uffici centrali¹¹⁵.

dirigenti, della *Medrese* Generale, decideva i miglioramenti degli edifici della Comunità, curava l'educazione e la cultura religiosa. Si riuniva in sezione ordinaria il 15 ottobre e i suoi lavori non potevano durare più di venti giorni, la sezione straordinaria si poteva convocare in seguito alla richiesta di almeno due membri (art. 8).

Il terzo capitolo si componeva di 7 artt. (9 – 15) ed era dedicato alla Direzione della Comunità Musulmana riproducendo le disposizioni dello Statuto del 1929 (vedi n. 37).

Il quarto capitolo era composto di 3 artt (16 – 18) e veniva dedicato al Consiglio Perenne. La sua funzione era quella d'organo d'appoggio alla Direzione della Comunità, composto dal Capo, dal *Granmyfti*, dal Direttore Generale dei *Vakëf* e da un membro civile per un periodo di tre anni. Si riuniva una volta la settimana, decideva le questioni religiose, e si curava della pubblicazione di libri religiosi e di una rivista religiosa e letteraria. Si occupava della scrittura delle *Hytbet* e delle altre preghiere in lingua albanese, redigeva i regolamenti e li presentava al Consiglio Generale per l'approvazione. Il membro civile doveva avere una cultura religiosa e possedere una buona reputazione.

¹¹⁴ L'ottavo capitolo era composto di 9 artt. (43 – 52) e veniva dedicato alle questioni economiche della Comunità, ai suoi proventi, alla manutenzione dei beni, alla tenuta regolare delle spese e delle entrate della Comunità nel registro contabile. Il suo budget veniva approvato il 15 ottobre di ogni anno. L'anno finanziario iniziava il primo gennaio e finiva il 31 dicembre. I proventi della Comunità si componevano delle sovvenzioni dello Stato, delle entrate dei *Vakëf* e dei diversi doni dei fedeli. Erano vietati i doni e le sovvenzioni straniere a esclusione di quelli che venivano fatte con il permesso del Governo.

¹¹⁵ Il sesto capitolo era composto di 14 artt. (25 – 39) e veniva dedicato ai *Granmyfti*, ai *Myfti* e ai Consigli delle Zone. Nei centri di Tirana, Scutari, Korçë e Valona era prevista una *Granmyfti* per la zona di Tirana, che aveva sotto la sua giurisdizione le città di Tirana, Durazzo e Peshkopi; la zona di Scutari che includeva le città di Scutari e Kukës; la zona di Korçë con le città di Korçë, Elbasan; la zona di Valona con le città di Valona, Gjirokastër e Berat.

I *Granmyfti* venivano eletti dal Consiglio Generale e approvati dal Consiglio dei Ministri. Questi funzionari prestavano giuramento davanti al Capo della Comunità. Esclusi i centri delle zone negli altri centri nelle ex prefetture e nelle sotto prefetture avrebbe operato una *Myftini*. Ve ne erano di due "gradi". Nei centri delle zone il compito di *Myfti* lo svolgeva il *Granmyfti* di zona. I *Granmyfti*, i *Myfti* e i *Vicemyfti*



Lo Statuto (artt. 53 – 54) si occupava delle moschee e delle *mesxhide*, costruite in ogni città e paesino musulmano dove erano necessarie, le quali dovevano essere mantenute in buone condizioni dalla Comunità, mentre al personale veniva assegnato uno stipendio ragionevole. I successivi articoli dal 55 – 59 erano dedicati alla *Medrese Generale*, che veniva considerata un'istituzione centrale della Comunità. Provvista di un convitto aveva un direttore e professori laureati o in possesso delle *ixhazet* o che avevano dato prova d'abilità in campo teologico. Lo scopo era quello di assicurare nuovi imam e *myezinë* per i quali sarebbero stati aperti nuovi corsi alla *Medrese Generale*¹¹⁶.

Di significativa importanza per il suo contenuto innovativo l'undicesimo capitolo dello Statuto composto di sette artt. (67 – 72) e dedicato alle confraternite musulmane presenti all'interno della

dovevano possedere tutti i requisiti richiesti come il conseguimento di una laurea, una buona morale e di aver dato prova di fedeltà. Essi dovevano dare esecuzione agli ordini e alle decisioni prese dagli organi direttivi della Comunità, dovevano consigliare i fedeli musulmani di accettare il progresso della società, dovevano occuparsi della diffusione delle riviste e dei libri religiosi, dovevano aver cura dell'amministrazione e della conservazione delle ricchezze della Comunità, dovevano tenere in modo regolare i registri dei *Vakëf* e far in modo di procurare i proventi della zona. Questi organi dovevano essere assistiti da un Consiglio composto da 4 a 6 membri, in carica per cinque anni.

I *Granmyfti*, i *Myfti* e i *Vicemyfti* potevano essere revocati dal loro incarico in base all'art. 36 di questo Statuto quando venivano condannati alla privazione della libertà per più di un anno per aver commesso atti contro la libertà personale, falsificazione, truffa, contro le buone maniere o quando veniva accertata un'imprudenza nello svolgimento del lavoro.

Il settimo capitolo si componeva di 3 artt. (40 – 42) dove venivano previsti gli uffici e gli impiegati della Comunità. L'articolo 40 stabiliva che come in centro e nelle zone ci fossero presso le autorità della Comunità dei segretari e altri impiegati, le cui retribuzioni erano a carico del bilancio della Comunità. Venivano scelti e proposti dai loro superiori e assegnati alle cariche con decreto del Capo della Comunità, dopo l'approvazione del Consiglio Perenne. Nelle moschee venivano nominati i *myezin*, gli *imam*, e i *vaizë*. La loro nomina era incompatibile con qualsiasi altra nomina politica o statale.

¹¹⁶ Negli artt dal 43 al 66 si impartivano alcune disposizioni generali relative all'autonomia decisionale del Consiglio Perenne, sull'inalienabilità della ricchezza della Comunità senza una decisione del Consiglio Generale, sui regolamenti che entravano in vigore dopo l'approvazione del Consiglio dei Ministri. Le modifiche dello Statuto venivano approvate con i due terzi dei voti. Sempre nello stesso capitolo, si parlava anche degli abiti religiosi, delle preghiere d'ogni venerdì e del giorno di *Bajram*. Le *hytbete* e le prediche in questi giorni di festa erano dirette allo Stato, alla nazione e all'esercito nazionale e venivano lette in lingua albanese. I rapporti col Governo venivano tenuti tramite il Ministero della Giustizia.



Comunità¹¹⁷. Ognuna di esse disponeva di 1 referente religioso, scelto dal Consiglio delle rispettive confraternite che si sarebbe occupato del collegamento della sua confraternita con la Comunità. Veniva eletto dal Consiglio della sua confraternita, dopo aver ricevuto l'approvazione del Capo della Comunità. Veniva poi chiesta l'approvazione della sua nomina al Consiglio dei Ministri.¹¹⁸ In tal modo le confraternite dei *Kadri*, *Tixhani*, *Rifai Sadi* venivano incorporate nella Comunità musulmana, con propri rappresentanti che si occupavano della risoluzione delle loro questioni interne e dell'amministrazione delle loro proprietà.

Pur avendo in un primo momento approvato lo Statuto, alcuni mesi più tardi il "Comitato per le Questioni Religiose" cambiò opinione ed espresse la sua insoddisfazione, mise in dubbio il lavoro fatto e dichiarò che nello Statuto non c'erano cambiamenti radicali rispetto al vecchio Statuto, come richiesti dal decreto. Le osservazioni erano dirette in particolare alla classificazione dei *Myfti*. La direzione della Comunità fu obbligata il 25 luglio del 1950 ad apportare i cambiamenti richiesti. Se nella prima versione il numero dei *Myfti* era indeterminato, le modifiche stabilivano invece un numero definito. Verso la fine del 1950, la *Granmyftini* di Tirana prese sotto la sua giurisdizione la *Myftini* di Elbasan che apparteneva alla *Granmyftini* di Korça¹¹⁹.

Volendo fare una valutazione complessiva della situazione nella quale si trovava la Comunità musulmana dopo l'applicazione del decreto del 1949 sulle Comunità religiose e se si paragona la situazione finanziaria della Comunità con quella di prima della guerra si constata che il numero dei religiosi e dei beni è notevolmente diminuito e la Comunità è stata ridimensionata¹²⁰.

¹¹⁷ G. CIMBALO, *Le confraternite nell'Islam: associazioni di fedeli o "confessioni religiose"*, cit., *passim.*; A. POPOVIC, *Le confraternite sufi nella regione balcanica, Sufismo e confraternite nell'Islam contemporaneo. Il difficile equilibrio tra mistica e politica*, (a cura di M. Stepanyants), Torino, 2008, 181-206.

¹¹⁸ *Gazeta Zyrtare*, n° 40, 29 giugno 1950, 2 - 14.

¹¹⁹ AQSH, Fondo. nr. 882, 1950, dos. 1, 50.

¹²⁰ Per quanto riguarda il patrimonio di questa Comunità si può dire che la religione musulmana possedeva 1058 moschee e teqe, quando nell'anno 1950 tutti gli edifici religiosi raggiungevano la cifra di 1815. AQSH, Fondo nr. 890, 1952, dos. 1437, 14, 18, 36.

Nel 1952, la Comunità musulmana, solo dalle sue proprietà immobiliari e mobiliari, realizzò 3,3 milioni di *lekë* d'entrate, anche se aveva subito grandi perdite per effetto delle riforme economiche. Nel 1950 la Comunità aveva 664 edifici dati in affitto, il *Vakëf* di Elbasan possedeva 27 negozi e 5 alberghi, mentre quello di Korça 28 negozi che dava in affitto. Solo gli stipendi degli alti funzionari in un anno raggiungevano la cifra di 5,3 milioni di *lekë*. AQSH, Fondo, nr. 890, 1952, dos. 2212, 2195, 23.



1.6.2 - Lo Statuto della Comunità Bektashi

Dopo la Comunità Musulmana anche quella dei bektashi presentò al Governo il suo Statuto, contenente un preambolo e articolato in otto capitoli¹²¹.

L'art. 1 afferma che la Comunità bektashi era una persona giuridica composta dalle famiglie con una lunga tradizione bektashiana come gli *ashik*, *myhib*, e il clero che conservava come intoccabili i principi dogmatici e le tradizioni bektashiane. Il clero bektashi oltre a impegnarsi a sviluppare i sentimenti religiosi, si impegnava a sostenere e diffondere la fedeltà verso il potere popolare e la Repubblica Popolare dell'Albania, il sentimento d'amore per la patria, perciò i chierici e i funzionari della Comunità bektashi dovevano essere di nazionalità albanese, essere fedeli verso il popolo e la patria e godere di tutti i diritti civili. La lingua della Comunità era quella albanese, ma nelle prediche e nelle funzioni religiose si potevano usare anche lingue straniere. La consacrazione e l'attribuzione dei diversi titoli religiosi avveniva secondo le regole e i dogmi tradizionali religiosi e in base alle disposizioni dello Statuto. Era vietato a persone non autorizzate dalla Comunità bektashi la predicazione di questa religione. I rapporti della Comunità con lo Stato albanese erano regolati dall'articolo 16 dello Statuto della Repubblica d'Albania. Il Capo della Comunità bektashi albanese nello stesso tempo era anche il *Kryegjysh* mondiale e aveva il diritto di mantenere i legami con le altre sedi bektashi in tutto il mondo (art. 1 – 7). Ciò era possibile perché la sede centrale della confessione si trovava in Albania e questa confessione poteva essere considerata avente carattere nazionale.

Lo Statuto si occupava poi dell'organizzazione della Comunità bektashi, la quale si componeva di 6 *Gjyshata*, e ne disegnava gli organi di direzione e rappresentanza¹²², definiva poi ruolo e funzioni del clero

Nel 1950 il personale della Comunità Musulmana della sede centrale era di 40 persone, compreso il personale della Medrese Generale; il personale della *Myftini* di Korça di 50 persone dei quali 40 erano imam, 2 *vicemyftini* e la parte restante erano *myezinë*. La *Myftini di Gjirokastër* disponeva di 20 religiosi, la *Myftini di Valona* di 57, la *Myftini di Peshkopi* aveva 158 religiosi, la *Myftini di Kukës* un personale di 56 religiosi, la *Myftini di Tirana* 1.008. AQSH, Fondo. nr. 890, anno 1950, dos. 850, 3.

¹²¹ Lo Statuto venne approvato durante i lavori del V Congresso Bektashi, riunito il 16 aprile 1950 nella Santa Sede della *Kryegjyshata* mondiale a Tirana.

¹²² Ogni *Gjyshata* disponeva di uno o più centri religiosi, detti *Prindëri*, i quali potevano avere alcune *Dervishije* (piccoli centri religiosi in paesini o in una regione).



bektashi comprendente il Capo della Comunità, il *Kryegjysh* Mondiale, i *Gjysh*, i *Prindër*, i *Dervish*, e gli altri funzionari del servizio religioso. Il Capo della Comunità era anche il leader religioso della Comunità in tutto il mondo e a lui era riconosciuto il titolo di "Sua Santità *Kryegjyshi* Mondiale". La sua nomina veniva proposta dal Consiglio degli *Halifej* e veniva eletto dal Consiglio Generale con il doppio dei membri. Il *Kryegjyshi* godeva tutti i diritti, che gli venivano garantiti dai dogmi religiosi, dalle disposizioni dello Statuto, dal decreto - legge sulle Comunità religiose e dal regolamento generale della Comunità. Egli esercitava tutte le funzioni del capo della Comunità bektashi albanese. Il *Kryegjyshi* convocava, dirigeva, e controllava gli organi centrali della Comunità e verificava l'esecuzione delle decisioni degli organi centrali e le decisioni. Si occupava del buon andamento delle pratiche religiose e amministrative, nominando i funzionari per i posti vacanti, controllava le spese dei diversi organi della comunità, coadiuvato da due *Gjysh*, i quali attuavano le direttive del *Kryegjysh* e lo sostituivano. Quando il suo posto rimaneva vacante subentrava il *Gjysh* più anziano.

Le *Kryegjyshata*, le *Gjyshata*, le *Prindërie*, e le *Dervishije* godevano dei diritti di una persona giuridica. (artt. 8 – 11).

Il terzo capitolo trattava degli organi della Comunità che si dividevano in organi centrali come Il Consiglio Generale, l'Alto Consiglio dei *Gjysh*, il Consiglio delle *Gjyshata* (Consiglio degli *Halifije*) e organi locali come i Consigli dei *Prindëri* e i Consigli dei *Dervish*. Il Consiglio Generale era composto da 14 membri laici (*myhibe*) e da 6 titolari delle *Gjyshata* e diretto dal *Kryegjysh* Mondiale, il quale era l'autorità suprema sulle questioni religiose e amministrative bektashi. Il Consiglio Generale esaminava e decideva su tutte le questioni più generali, organizzava la procedura delle elezioni del *Kryegjysh*, dei *Gjysh*, dei *Prindër* e dei *Dervish*. In più sorvegliava l'attività degli organi esecutivi, decideva le misure disciplinari e anche la scomunica di qualche religioso, approvava il bilancio, convocava i congressi ed eleggeva il segretario generale. Il Consiglio Generale si riuniva una volta l'anno, il 7 di dicembre in sessione ordinaria e in sessione straordinaria dietro richiesta dei 2/3 dei membri del Consiglio; la sessione non poteva durare più di 10 giorni. L'ordine del giorno veniva stabilito dal Capo Generale e veniva comunicato un mese prima. I membri del Consiglio venivano eletti per 5 anni.

L'Alto Consiglio dei *Gjysh* era un organo spirituale e fungeva anche da organo d'appello. Era composto dal *Kryegjysh* mondiale e dai titolari delle altre *Gjyshata*. L'Alto Consiglio dei *Gjysh* doveva mantenere l'unità dogmatica e religiosa della Comunità, dare istruzioni teoriche e dottrinarie, controllare il rispetto delle tradizioni religiose da parte del clero. Si riuniva ogni volta che era necessario, la sua convocazione avveniva su proposta del *Kryegjysh* e di 1/3 dei membri. Gli organi centrali potevano iniziare le loro riunioni solo con la presenza dei 2/3 dei membri effettivi. Presso ogni *Gjyshate* funzionava il Consiglio della *Gjyshata*, diretto dal *Gjysh* e composto di 6 membri religiosi o laici eletti dai Consigli dei *Prindër* e dai Consiglio dei *Dervish*. Presso ogni *Prindërie* e *Dervishije* esistevano Consigli, i quali avevano il compito di risolvere le questioni amministrative e finanziarie e venivano eletti per 4, 3, 2 anni (artt. 12 – 27).



A sua disposizione c'era il segretario generale e un segretario privato, il personale previsto dalle disposizioni speciali¹²³.

Relativamente all'attività delle scuole per la formazione dei religiosi e alle pubblicazioni la Comunità si riservava un'attività diretta a una utenza e a un pubblico più vasto di quello confessionale, tanto che si potevano pubblicare libri e riviste utili tanto ai religiosi bektashi che alla popolazione. Le scuole e le riviste venivano finanziate con i fondi stabiliti nel budget della Comunità bektashi. (art. 47 – 50). Tuttavia, ai sensi del decreto del 1949 sulle confessioni religiose rimaneva in vigore il controllo dello Stato su tali attività. Un'attenzione particolare, ai sensi di quanto disposto dal capitolo VI dello Statuto, era riservata al patrimonio della Comunità, ai modi d'amministrazione delle teqe e degli edifici di culto, delle ricchezze mobiliari e immobiliari. La ricchezza veniva divisa in ricchezza santa e ricchezza usuale; la prima serviva per l'esercizio del culto bektashi ed era inalienabile, mentre la seconda veniva sottoposta alle regole sull'amministrazione e

¹²³ Il *Kryegjyshi* insieme ai due *Gjysh* formavano la direzione della Comunità. Il *Kryegjyshi* prestava giuramento davanti all'Alto Consiglio secondo la tradizionale formula bektashi.

Nella gerarchia organizzativa il *Gjysh* era il superiore della *Gjyshata*. I suoi diritti venivano stabiliti da un regolamento speciale e manteneva il titolo di "Sua Santità". Veniva assistito da un segretario e da personale laico. Egli amministrava la *Gjyshata*, dal punto di vista religioso, dava esecuzione alle decisioni degli organi centrali e del Consiglio della *Gjyshata*. Rappresentava la *Gjyshata* presso gli organi statali e centrali, interpretava il dogma religioso per i religiosi subalterni, contribuiva nella conservazione della ricchezza della Comunità, doveva ispezionare e controllare il lavoro dei suoi subalterni *prindër* e *dervish*. Doveva dare tutte le istruzioni per il compimento delle formalità delle pratiche religiose.

La sua nomina veniva proposta dal Consiglio dei *Prindër*, con approvazione dell'Alto Consiglio dei *Gjysh* e poi di seguito veniva nominato dal Consiglio Generale. Inoltre doveva ricevere l'approvazione del Consiglio dei Ministri e essere nominato con decreto dal *Kryegjyshi*. I *Prindër* e i *Dervish* erano rispettivamente i titolari delle *Prindërie* e *Dervishije*. I *Prindër* detenevano il titolo "Sua Serenità" e venivano assistiti da uno o più *dervish*. La scelta dei *Prindër* avveniva o con la proposta dei *muhibë* delle teqe, presentata per iscritto alla *Gjyshata* competente o dal Consiglio Generale e veniva nominato dal *Kryegjyshi*, dopo essere stato sottoposto al controllo religioso davanti all'Alto Consiglio dei *Gjysh*. I *Prindër* e i *Dervish* dovevano dirigere sotto il profilo religioso e amministrativo le *Prindërije* e le *Dervishije*, dovevano applicare le decisioni degli organi centrali, rappresentare le *Prindërije* e le *Dervishije* davanti alle autorità locali nelle attività civili e amministrative, amministrare le ricchezze delle rispettive teqe, osservare le tradizioni dell'ospitalità e della generosità che caratterizzavano i bektashi. I curatori delle funzioni religiose venivano proposti dai *Prindër* delle Teqe venivano nominati dal *Gjysh* competente o dal *Kryegjyshi*. I curatori avevano questi compiti: a) dovevano cantare le preghiere religiose e in caso di matrimoni e funerali b) dovevano eseguire i canti e le preghiere dei cinque tempi e osservare tutti i doveri che riguardavano la fede dello *Sheriati* (artt. 28–46).



gestione della proprietà privata. Le ricchezze venivano amministrare dagli organi competenti per territorio. I proventi provenivano dalle ricchezze delle teqe, dall'aiuto dei fedeli, e dalle sovvenzioni dello Stato. I proventi della Comunità bektashi servivano per affrontare le spese per l'esercizio del culto, quelle per il mantenimento del clero, per pagare gli stipendi del personale laico amministrativo della *Kryegjyshata* e delle *Gjyshate*, per sostenere le spese delle cerimonie religiose, finanziare gli aiuti che venivano distribuiti alle teqe con minime entrate, per la manutenzione degli edifici e delle ricchezze della Comunità.

Il capitolo settimo dello Statuto conteneva disposizioni relative alle sottoscrizioni, ai segni distintivi ai timbri, le feste religiose, la bandiera¹²⁴.

Al pari della Comunità musulmana anche i bektasi accoglievano al loro interno alcune confraternite come gli *Haleveti*, *Rrufai* ecc. Ai *Myhib* che svolgevano alti servizi gli venivano assegnati dei gradi di merito come: *Dervish*, *Prindër*, *Gjysh*, dal *Kryegjysh*, dietro proposta dei titolari e con l'approvazione del Consiglio dei *Gjysh*. Infine l'ottavo e ultimo capitolo dettava disposizioni sugli abiti religiosi, sulle misure disciplinari, sul regolamento generale e sui mutamenti di Statuto¹²⁵.

Siamo di fronte ancora una volta a uno Statuto più snello di quello dei musulmani sunniti, come nella tradizione della Comunità Bektashi segno questa volta di una maggiore disponibilità della Comunità verso le richieste degli apparati di governo e di partito, ma ciò non salvò questa Comunità e i suoi religiosi né dalle persecuzioni né dalla futura soppressione di tutte le organizzazioni di culto.

Il territorio abitato dalla popolazione dei Bektashi si divideva in 10 *Gjyshata*, 6 delle quali entro i confini politici albanesi e 4 fuori dal paese¹²⁶. La Comunità bektashiana dispose la creazione delle 4 *Gjyshata*

¹²⁴ La Comunità bektashi aveva come segni distintivi il *Taxhen* e il *Teslimin*. Le feste religiose della Comunità bektashi erano: il Giorno dell'*Hashure*, e il Giorno di *Nevrur* il 22 marzo. La bandiera si componeva di un campo rosso abbellito da versi coranici e frasi di saggi, avendo il *Taxhen* e il *Teslimin* e sulla destra c'era una stella. Per compiacere il Partito comunista la confessione era passata dal verde, colore caratteristico dell'Islam, al rosso.

¹²⁵ Lo Statuto venne approvato dal Parlamento (*Kuvendi Popullor*) con decreto nr. 1066, 4 maggio del 1950, firmato dal presidente Omer Nishani e dal segretario Sami Baholli. *Gazeta Zyrtare*, n° 43, 14 luglio 1950, 3 - 14.

¹²⁶ Le *Gjyshata* erano le seguenti:

1) La *Gjyshata* di Kruja con centro, la teqe di Fushë - Krujë. Questa aveva sotto la sua giurisdizione le zone di Durazzo, Scutari e Peshkopi dove operavano 8 *Prindëri* e *Dervishije*, con tre teqe della città di Kruja e quelle di Sari Salltëkut, quella di Martaneshi, quella di Blacë e quella di Bulqiza.

2) La *Gjyshata* di Elbasan con centro la teqe di Xefan Babait. Questa aveva sotto la sua giurisdizione le zone di Elbasan e Gramshi dove operavano 6 *Prindëri* e *Dervishije*,



fuori dai confini dell'Albania. La prima venne creata a Tetova (Macedonia), un'altra a *Gjakova (Kosova)*, le altre due a Detroit (Usa) e una a Istanbul (Turchia). Le ultime due rimasero sulla carta. A partire dagli anni 50 del ventesimo secolo i fedeli bektashi registrarono una forte crescita nei paesi occidentali¹²⁷.

La Santa Sede della *Kryegjyshata* Mondiale a Tirana, per diventare effettivamente mondiale, doveva superare 3 grandi problemi. Il primo era costituito dalla mancanza di un vero centro teologico capace dell'elaborazione e dell'approfondimento delle dottrine teologiche, il secondo dalla grave situazione economica del paese e il terzo dalla chiusura dei suoi confini politici del paese. Per queste ragioni, il *Kryegjyshi* si trovava impossibilitato a svolgere il suo dovere d'intercettore, tra la Comunità bektashi albanese e il resto dei credenti sparsi nel mondo.

1.6.3 - Lo Statuto della Comunità Ortodossa

con tre teqe nella regione di Elbasan, la grande teqe in città, quella di Shëmpërdhenjit e quella di Dushku a Gramsh.

3) La *Gjyshata* di Korça con centro la teqe di Turanit, aveva sotto la sua giurisdizione le zone di Korça e di Erseka. Questa era la *Gjyshata* più grande dove operavano 10 *Prindëri* e *Dervishije*, con delle teqe a Melcan, Qatrom, Vlemisht, Erseka, Starje, Krushva, Vrëpckë, Mazrek e due nella zona di Devoll.

4) La *Gjyshata* di Gjirokastër con centro la teqe di Asim Babait chiamata anche Teqja e Zallit. Questa aveva sotto la sua giurisdizione le zone di Gjirokastër, Tepelenë, Saranda e Kuç dove operavano 12 *Prindëri* e *Dervishije*, con sei teqe nella regione di Tepelena e due nella zona di Përmet.

5) La *Gjyshata* di Prishtë a Skrapar con centro, la teqe di Tahir Babait a Prishtë. Questa aveva sotto la sua giurisdizione le zone di Berat, Përmeti, e 4 teqe nella zona di Tomorica, le teqe di Plashnuk, Osmanzezë, Velabishtit, Gamanit (Berat), Therepelit e Kulmakut.

6) La *Gjyshata* di Valona con centro la teqe di Frashër, aveva sotto la sua giurisdizione le zone di Valona e Fierit con alcune teqe come quella di Kuz Babait nella città di Valona, quella di Koshtanit, quella di Krahasit (Tepelena), quella di Corushit, quella di Kuta, di Dizdarit, di Greshina, di Fratarit e quella di Kapaj (Mallakastër)

AQSH, Fondo. nr. 883, anno 1950, dos. 10, 10 - 11.

¹²⁷ In Inghilterra vivevano 5.000 bektashi, in Francia più di 2.000, in Australia più di 4.000, in America più di 2.000. Una forte concentrazione esisteva nell'Asia Minore e in quella centrale, come in Siria dove vivevano più di 50.000 fedeli bektashi e in Persia più di 60.000, nell'Unione Sovietica e anche in India un numero imprecisato. AMR., Fondi i drejtorise se dyte (Fondo del 2° direttorio), 1958, dos. 62, 7/2.



Anche la Comunità Ortodossa presentò il suo Statuto costituito da bel 92 articoli¹²⁸. La Chiesa Ortodossa Indipendente dell'Albania, come parte indivisibile della Chiesa Ortodossa generale e apostolica, era una persona giuridica composta da tutti gli ortodossi che vivevano all'interno dello Stato e di quelli che risiedevano all'estero, ma che conservavano i dogmi canonici e la tradizione santa. I rapporti della Comunità ortodossa con lo Stato avvenivano secondo le disposizioni della legge sulle Comunità religiose. La lingua ufficiale era l'albanese ma nello svolgimento delle funzioni religiose si potevano usare anche lingue straniere. (artt 1 – 3)

Insieme ai sentimenti religiosi la Chiesa, si impegnava a sviluppare nei fedeli anche i sentimenti di fedeltà e lealtà verso, il potere popolare e alla Repubblica d'Albania, il patriottismo e il rafforzamento dell'unione nazionale. I funzionari e il personale dovevano essere cittadini albanesi, onesti, fedeli al popolo e alla patria e godere tutti i diritti civili. La Chiesa ortodossa, avrebbe cooperato con le altre chiese ortodosse che praticavano gli alti principi evangelici sulla pace e la vera fratellanza tra i popoli. (artt. 4 – 5)

Le preghiere che venivano cantate durante le messe e le cerimonie religiose venivano formulate dalla Direzione della Comunità ortodossa e approvate dalle autorità competenti. Nessun religioso poteva esercitare le funzioni della religione ortodossa senza essere investito di tale potere e legato alla Chiesa ortodossa.

La Chiesa Ortodossa si organizzava nella forma dell'Arcivescovado col titolo: "Chiesa Ortodossa Autocefala d'Albania" secondo le regole canoniche e amministrative¹²⁹. L'autorità più alta della Chiesa era il Sinodo Episcopale Santo, composto dai vescovi effettivi d'ogni diocesi sotto la direzione della Metropolia del centro e dall'Arcivescovo di tutta l'Albania¹³⁰.

¹²⁸ Lo Statuto venne approvato durante i lavori del III Congresso tenutosi a Tirana dal 5 – 10 febbraio del 1950.

¹²⁹ La Chiesa Ortodossa Autocefala d'Albania includeva: la Metropolia di Tirana – Durazzo con sottometropoli locali a Tirana, Durazzo, Scutari, Kavaja, Elbasan; il Vescovado di Berat con i sotto vescovadi locali di Berat, Valona, Fier, Lushnja; il Vescovado di Gjirokastër con i sotto vescovadi locali di Gjirokastër , Pogoni, Delvina, Saranda, Himara, Përmet; il Vescovado di Korça con i sotto vescovadi: a) Korça, b) Kolonja, c) Leskovik, d) Pogradec. Con decisione del Consiglio Misto si potevano creare dei vescovadi anche per gli albanesi che risiedevano all'estero, dipendenti dalla Chiesa madre (artt. 8 – 9).

¹³⁰ Quest'organo dirigeva e indirizzava la Chiesa ortodossa autocefala d'Albania. La sua missione era di conservare l'unità dogmatica, canonica della tradizione e del culto risolvendole in base alla dottrina della Chiesa Ortodossa dell'Est. A quest'organo spettava la scelta dell'Arcivescovo e dei Vescovi, una scelta basata sui



I criteri per la nomina a vescovo erano simili a quelli delle altre confessioni religiose nel rispetto dello schema imposto dallo Stato e così avveniva per il giuramento¹³¹. Seguivano poi le disposizioni organizzative e quelle relative alle funzioni dei vescovi, dei metropolitani e quelle sui sacerdoti¹³².

dogmi dei Canonici Santi e in conformità alle leggi dello Stato. Decideva le preghiere e la rimozione o le dimissioni dei suoi membri, giudicava con competenza esecutiva sempre in base ai Canonici Santi e alle leggi vigenti. Giudicava le questioni che riguardavano la scomunica di qualche religioso, decideva sulle questioni d'ogni natura che riguardavano le sue competenze. Doveva interpretare per gli altri organi le disposizioni dello Statuto e del regolamento generale dell'amministrazione. Il Santo Sinodo esercitava il controllo sull'attività dei Vescovi e degli organi della Chiesa secondo le regole religiose. Si occupava dell'educazione religiosa - patriottica dei sacerdoti e dei fedeli e sorvegliava il compimento dei doveri da parte dei religiosi (art. 11). In caso di mancanza giustificata dell'Arcivescovo, il Santo Sinodo era diretto dal Vescovo più anziano. Il Santo Sinodo, si riuniva obbligatoriamente in sessione ordinaria una volta l'anno e in seduta straordinaria ogni volta che si ritenesse necessaria. La convocazione e l'ordine del giorno si decideva un mese prima dall'Arcivescovo, il quale apriva e chiudeva le sue riunioni. In caso di rifiuto dell'Arcivescovo di convocarlo bastava la richiesta di due dei membri perché si riunisse entro 15 giorni. La riunione era valida con la presenza di metà più uno dei membri. Le decisioni venivano prese a maggioranza semplice dei voti (artt. 12 - 15).

¹³¹ I candidati Vescovi dovevano aver conseguito la laurea in una Facoltà di teologia ortodossa: se mancavano i candidati laureati si potevano nominare coloro che si erano distinti nell'attività religiosa e patriottica. L'Arcivescovo e i Vescovi, quando diventavano membri effettivi del Santo Sinodo, prestavano giuramento: "Giuro sulla mia coscienza davanti a Dio che conserverò la fedeltà verso i dogmi, i canoni e le tradizioni religiose ortodosse, verso il popolo e la Repubblica Popolare dell'Albania e verso i principi democratici consacrati nello Statuto dello Stato". Non ci poteva essere più di un Vescovo senza diocesi.

¹³² Alle riunioni del Santo Sinodo assisteva anche un segretario generale nominato dal Santo Sinodo e approvato dall'Arcivescovo. Ogni pubblicazione con contenuto religioso non poteva essere usata per le liturgie senza l'autorizzazione ufficiale del Santo Sinodo. Il Sinodo si sarebbe occupato anche dell'educazione del clero e dei fedeli, in modo da combattere le vecchie superstizioni. Nessun religioso o laico poteva essere consacrato sacerdote senza l'autorizzazione del Santo Sinodo. Nessun grado o ufficio religioso poteva essere assegnato ai religiosi, qualunque fosse la loro attività senza la proposta del titolare rispettivo e senza l'approvazione del Santo Sinodo e in conformità alle disposizioni del regolamento generale dell'amministrazione (artt. 16 - 23).

Gli articoli dal 24 al 28 erano dedicati alla figura dell'Arcivescovo e alle sue competenze. L'Arcivescovo di tutta l'Albania era il Primate della Chiesa Ortodossa Autocefala d'Albania e della Metropolia di Tirana - Durazzo. Egli godeva tutti i diritti che derivavano dai Canonici Santi, dello Statuto, dal regolamento generale e dalla legge sulle Comunità religiose. L'Arcivescovo aveva queste competenze: convocava e dirigeva gli organi centrali della Chiesa dava esecuzione alle decisioni di questi organi, rappresentava personalmente la Chiesa davanti alle autorità statali teneva i rapporti con le altre Chiese ortodosse, inviava lettere pastorali a tutte le Chiese e



Per quanto riguarda la sua amministrazione la Chiesa si dava una struttura a carattere fortemente partecipativo, coinvolgendo clero e fedeli nel Consiglio Misto¹³³, nel Consiglio Economico¹³⁴, nei Consigli

consigli ai subalterni e ricomponeva i contrasti sorti fra di loro, si curava delle formalità in caso di posti vacanti entro 40 giorni, visitava i centri della sua giurisdizione almeno una volta all'anno, nominava i Vescovi secondo i Canoni Santi, emanava le circolari di nomina dei Vescovi, nominava i Vescovi vicari provvisori quando i posti erano vacanti, accettava i reclami pervenutigli contro i priori di una diocesi, svolgeva indagini nei confronti dei religiosi e trasmetteva i risultati al Santo Sinodo. L'Arcivescovo veniva assistito da un vescovo membro del Sinodo, il quale svolgeva ogni compito affidatogli dall'Arcivescovo col titolo di Vescovo di Apollonia (artt. 24 – 28).

Il vescovo titolare era l'organo dirigente di una diocesi e godeva di tutti i diritti previsti dai Canoni Santi, dallo Statuto e dal regolamento dell'amministrazione e dalle leggi vigenti: dirigevano la diocesi entro i suoi confini, rappresentavano la diocesi davanti alle autorità statali locali, personalmente o dietro delega potevano nominare sacerdoti e assegnava gli uffici clericali dietro sua proposta e con l'approvazione del Sinodo, esercitavano poteri disciplinari sui religiosi visitavano almeno una volta l'anno la diocesi, controllavano l'andamento degli affari religiosi, dava le istruzioni necessarie, esercitando i poteri dei santi Canoni. Il vescovo era vincolato a rimanere costantemente nella diocesi con eccezione dei casi in cui doveva partecipare alle riunioni del Santo Sinodo e nelle riunioni ufficiali (artt. 29 – 32).

Le sotto metropoli erano delle circoscrizioni ecclesiastiche amministrative religiose che includevano un numero di parrocchie di una diocesi. L'Arcivescovo nella qualità di Metropolita del centro e di titolare della diocesi di Tirana – Durazzo, nominava nel centro di ogni sotto metropoli locale della giurisdizione della sua diocesi un vicario metropolita locale, il quale l'amministrava in nome del Metropolita e sotto le sue direttive e in conformità alle disposizioni di questo Statuto, del regolamento dell'amministrazione e delle leggi vigenti. Nello stesso modo operavano anche i titolari delle diocesi dove ogni vescovo di un sotto vescovato locale nominava un vicario vescovo locale che amministrava il vicariato in nome della diocesi (artt. 33 – 36). La parrocchia era l'unione religiosa di tutti i fedeli, religiosi e laici della religione cristiana ortodossa che vivevano in un territorio stabilito villaggio o paese.

Ogni parrocchia, aveva di diritto uno o più assistenti secondo il numero dei parrocchiani e delle altre chiese della parrocchia, in base alla rispettiva situazione economica. Gli assistenti dei parroci erano indicati dai Consigli della parrocchia, composti dalla popolazione del posto ed erano approvati dal titolare della parrocchia. Nei villaggi il prete era il capo del consiglio pastorale. Egli era il responsabile dell'attuazione delle disposizioni di questo Statuto, del regolamento dell'amministrazione e del decreto - legge sulle Comunità religiose.

Quando in una parrocchia serviva più di un prete, il numero delle famiglie credenti veniva diviso in proporzioni uguali tra i vari preti. Il loro trasferimento veniva deciso dai consigli parrocchiali (*Dhimogjerondi*) (artt. 37 - 44).

¹³³ L'organo superiore della Chiesa per le questioni economiche e amministrative era il Consiglio Misto, composto dai titolari delle diocesi esistenti e da 4 membri laici, uno per ogni diocesi, sotto la direzione dell'Arcivescovo per un periodo di quattro anni. Il modo d'elezione dei 4 membri laici del Consiglio Misto, le loro competenze e i loro diritti venivano elencati minuziosamente nel regolamento generale dell'amministrazione. Il Consiglio Misto redigeva il regolamento generale



religiosi delle città e dei villaggi¹³⁵ nei Consigli Monasteriali¹³⁶. Tutte le ricchezze mobili ed immobili appartenenti all'arcivescovado, ai vescovadi, alle sotto metropoli, alle parrocchie e ai monasteri formavano il patrimonio della Chiesa Ortodossa d'Albania. Per quanto riguardava la destinazione si divideva in: patrimonio santo e patrimonio normale, come per le altre Comunità religiose¹³⁷. Le spese per il mantenimento del clero, venivano sostenute con i contributi

dell'amministrazione della Chiesa e quello sulla sicurezza del clero in conformità alle disposizioni di questo Statuto e con le disposizioni delle leggi vigenti. Verificava il bilancio dell'anno precedente e redigeva quello preventivo dell'anno futuro. La Chiesa veniva presentata davanti al Tribunale da un membro laico del Consiglio Misto, delegato *ad hoc*. Il Consiglio Misto, convocato dal Primate della Comunità si riuniva in sessione ordinaria una volta l'anno e in sessione straordinaria ogni volta che fosse necessario. Le decisioni venivano prese con maggioranza semplice dei voti e si considerava regolarmente riunito quando erano presenti il Primate, 4 membri, due religiosi e due laici. In caso di parità il voto del Primate valeva il doppio. Il Consiglio Misto poteva modificare gli articoli di questo Statuto che non si riferivano ai dogmi, ai canoni e alla tradizione santa, con almeno il quorum di 7 membri e con una decisione presa da 6 membri.

¹³⁴ Presso la Direzione della Chiesa funzionava un Consiglio Economico composto dall'Arcivescovo, dai 4 membri, un religioso e 3 laici e da un membro di ogni diocesi sotto la direzione dell'Arcivescovo. Quest'organo era parte del Consiglio Misto e la sua funzione era quella di amministrare economicamente la Comunità durante l'anno finanziario e rispondeva davanti ad esso. I membri del Consiglio Economico erano eletti dal Consiglio Misto per un periodo di 4 anni. Le competenze e i doveri del Consiglio Economico venivano stabilite nel regolamento generale dell'amministrazione. La funzione del segretario di questi due consigli veniva svolto dal segretario generale del Sinodo

¹³⁵ Il comitato della Chiesa ortodossa d'ogni città eleggeva il Consiglio Religioso Locale (*Dhimogjerondi*) il quale veniva diretto dal vice metropolita e amministrava la parrocchia e le sue ricchezze. A questo consiglio partecipava anche un parrocchiano con diritto di voto delegato dal clero della sua città. Il consiglio religioso di ogni città poteva scegliere tra i suoi ranghi uno o due curatori per ogni chiesa della città, i quali erano responsabili davanti allo stesso consiglio e amministravano la chiesa in suo nome

¹³⁶ Ogni monastero era diretto e amministrato da un Consiglio Monasteriale, chiamato (*Igumenale*), posto sotto la direzione di un Igumeno o amministratore religioso, nominato dal titolare della diocesi. Il consiglio monasteriale era responsabile davanti agli organi economici del centro e del titolare della diocesi. Nei consigli religiosi avevano il diritto di essere eletti tutti i cittadini ortodossi della Repubblica d'Albania che avevano raggiunto la maggiore età. Il modo d'elezione dei consigli religiosi delle città veniva stabilito da disposizioni particolari. (artt. 45 – 59)

¹³⁷ Il primo includeva gli oggetti destinati al culto divino perciò erano inalienabili, ma si potevano donare con decisione dei consigli relativi, mentre il patrimonio normale si componeva dai mezzi con i quali si realizzava il mantenimento della Chiesa e del suo personale. La vendita, l'amministrazione, il loro ingrandimento, il controllo, le verifiche avvenivano in conformità alle disposizioni legali e del regolamento generale dell'amministrazione



volontari dei fedeli, i proventi della Chiesa e dei monasteri, mentre gli stipendi dei religiosi e degli impiegati e le diverse spese venivano sostenute con i proventi della Chiesa e le sovvenzioni dello Stato, anche qui come per le altre Comunità religiose.

Una norma particolare era costituita dalla creazione presso la Direzione della Chiesa del "Fondo dell'assicurazione del clero", il quale aveva come scopo di assicurare tutti i chierici in caso d'impossibilità di compiere la loro missione santa, la loro pensione alle loro famiglie in caso di scomparsa. Il fondo veniva diretto e amministrato dal Consiglio Misto in base alle disposizioni di un regolamento particolare in conformità alle leggi vigenti (Artt. 60 – 66).

La Chiesa, doveva tenere aperte delle scuole religiose per la preparazione del clero e dei suoi funzionari, secondo un regolamento generale mentre il perfezionamento del clero si svolgeva di volta in volta in varie conferenze dirette dal titolare della diocesi o dal suo vice, ma prima bisognava ottenere il permesso delle autorità competenti. Presso la Direzione della Comunità veniva pubblicata una rivista mensile seguendo e rispettando e disposizioni del decreto - legge sulle Comunità religiose (Art. 67 – 72).

Lo Statuto prevedeva anche una serie di misure disciplinari¹³⁸ e negli articolo 81 – 83 venivano descritti i segni simbolici, le sottoscrizioni e i timbri della Comunità ortodossa. Lo Statuto si chiudeva con le disposizioni generali e transitorie sulle pensioni dei membri del Santo Sinodo. (Art. 84 – 92)¹³⁹.

Questo Statuto forniva la Chiesa Ortodossa di una nuova direzione, nuovi principi e orientamenti adatti al carattere e alla missione popolare dell'ortodossia, in conformità alle regole e le istruzioni che conteneva il decreto – legge sulle Comunità religiose. In generale la Comunità ortodossa accettò lo Statuto, ma chiese una

¹³⁸ Nel centro della diocesi funzionava un Tribunale religioso composto dal titolare e da due religiosi come membri, giudicava in forma inappellabile entro 30 giorni dalla commissione del reato tutti i religiosi della diocesi per colpe lievi fino a 15 giorni di sospensione con o senza retribuzione e, per colpe che provocavano scandalo si veniva puniti con un mese di sospensione. Per tutte le altre colpe dogmatiche e le trasgressioni disciplinari che superavano le competenze del titolare giudicava e decideva in forma inappellabile il Santo Sinodo. Per ogni sorta di punizione la decisione veniva presa con maggioranza semplice dei voti. Le decisioni del Sinodo dovevano essere prese in conformità all'articolo 14 del decreto - legge sulle Comunità religiose. Ogni religioso scomunicato era obbligato a togliere le vesti religiose e non poteva celebrare funzioni religiose. (artt. 73 – 80)

¹³⁹ Lo Statuto venne approvato dal Parlamento con decreto nr. 1065, del 4 maggio dell'anno 1950, firmato dal presidente Omer Nishani e dal segretario Sami Baholli. Gazeta Zyrtare, n° 38, 21giugno 1950, 2 – 19.



modifica relativa al secondo paragrafo dell'articolo 48, domandando che la Chiesa potesse essere rappresentata in giudizio con tutti diritti legali dai titolari delle diocesi, ognuno per la giurisdizione della sua diocesi personalmente o tramite una rappresentanza legale scelta da essa¹⁴⁰. La proposta aveva una sua *ratio*, perché un'unica persona non poteva rappresentare tutta la Chiesa Ortodossa e per di più in tutto il territorio dello Stato albanese, perciò il Parlamento decise per l'approvazione della proposta della Chiesa Ortodossa, che venne approvata ed entrò subito in vigore. D'altra parte questo cambiamento non era fondamentale e non toccava il contenuto complessivo dello Statuto¹⁴¹.

1.6.4 - Lo Statuto della Comunità Cattolica

Tra le diverse confessioni religiose quella che aveva più problemi nel predisporre uno Statuto rispondente ai criteri fissati dal decreto del 1949 era senza dubbio la Chiesa cattolica, la quale, per la verità, già nel 1929 aveva rifiutato di darsene uno proprio; bisogna ricordare che la prima cosa che le veniva richiesta era di interrompere i rapporti con la Santa Sede. Un simile passo comportava delle gravi conseguenze nello svolgimento delle funzioni religiose, come nell'elaborazione e applicazione della dottrina cattolica¹⁴². Perciò la Chiesa Cattolica contestò il nuovo decreto - legge e in una riunione tenutasi all'Arcivescovado di Scutari nel novembre del 1950, alla quale parteciparono 56 rappresentanti di tutte le regioni, decise di continuare a dipendere dalla Santa Sede¹⁴³.

Venne respinto lo Statuto - tipo predisposto dal Governo e ciò mise lo Stato albanese davanti ad una sfida inaspettata che portò a un conflitto insanabile. Lo Stato non poteva accettare le decisioni della

¹⁴⁰ AQSH, Fondo. Nr. 489, 1960, dos. 5, 11.

¹⁴¹ *Mbi aprovimin e ndryshimit të pragرافit të dytë të statutit të Kishës orthodhokse autoqefale të Shqipërisë*, Dektret Nr. 3030, 12.1.1960, <http://licodu.cois.it/585/view> modifica l'art. 49 dello Statuto della Chiesa ortodossa autocefala d'Albania del 1950 in base all'articolo 7 del D. Lgs. 743, 26-1-1949, relativo alle Comunità religiose, specificando che la rappresentanza legale della Chiesa dinnanzi ai giudici è attribuita al titolare della diocesi, ognuno per la sua giurisdizione direttamente o a un rappresentante da esso nominato. In tal modo si incideva sul compito di rappresentanza del Patriarca, indebolendone il governo sulla Chiesa e lasciando spazio alle contese interne alla confessione che sempre l'avevano caratterizzata. Il risultato fu quello di un maggior controllo politico del Governo sulla Comunità.

¹⁴² A. SHAHU, *op. cit.*, 358.

¹⁴³ AQSH, Fondo. Nr. 890, 1950, dos. 2153., 34.



Chiesa Cattolica, ma non usò immediatamente la forza e la violenza, poiché era convinto che il clero interpretasse la volontà dei fedeli. Obbligare la Chiesa cattolica ad accettare lo schema di Statuto avrebbe fomentato disordini, spinto a reazioni violente da parte dei fedeli cattolici albanesi per i quali la Santa Sede era il simbolo millenario della fede. Perciò lo Stato invitò la Chiesa cattolica a intavolare trattative per addivenire a un'intesa che costituisse un'onorevole soluzione del conflitto e nel frattempo cercò di guadagnare consensi almeno tra una parte del clero.

Così la Chiesa cattolica accettò l'invito del Governo a instaurare dei colloqui. La delegazione governativa era diretta dal vice primo ministro Mehmet Shehu, mentre quella cattolica dal sacerdote Bernard Shlaku, il quale dichiarò immediatamente che lo schema di Statuto allegato alla legge era inaccettabile per i cattolici¹⁴⁴. I colloqui durarono quasi sei mesi e furono accompagnati da dibattiti molto accesi perché ognuna delle parti era ferma sulle sue posizioni e non accettava compromessi. La delegazione governativa sosteneva che lo Statuto doveva sancire l'indipendenza della Chiesa cattolica albanese dalla Santa Sede, mentre la delegazione cattolica argomentava che tutto il mondo cattolico riconosceva nel Papa la guida spirituale della cristianità. Il legame della Chiesa Cattolica con la Santa Sede non poteva attentare all'indipendenza dello Stato albanese e alla sua sovranità.

Il terreno concreto di scontro si ebbe sulla nomina dei vescovi per le diocesi albanesi. La delegazione cattolica insisteva sul fatto che la nomina dei vescovi doveva essere fatta dalla Santa Sede. Mehmet Shehu formulò questa proposta a nome del Governo: la delegazione cattolica avrebbe proposto i nomi di quattro vescovi e questi sarebbero stati sottoposti al Governo il quale li avrebbe approvati e avrebbe rispedito le nomine alla Santa Sede. Ma la Santa Sede non accettò poiché chiedeva di essere essa stessa e non il clero albanese a dover sottoporre i nomi al Governo per vie riservate, come avveniva in altri paesi¹⁴⁵.

L'insistenza della Chiesa Cattolica bloccò le trattative e così facendo accrebbe l'aggressività del Governo albanese. Enver Hoxha ordinò che la guerra contro le confessioni religiose doveva svolgersi su due piani: prima di tutto contro i religiosi reazionari e in secondo luogo si doveva puntare sull'educazione ateista della popolazione. Egli era convinto che: "I dirigenti del clero non diventeranno mai amici del

¹⁴⁴ AQSH, Fondo. Nr. 890, 1950, dos. 2193., 9.; SIMONI Z., *op. cit.*, 375.

¹⁴⁵ Z. SIMONI, *cit.*, 375 - 376.



Governo e del partito, mentre i fedeli sono nostri amici, ma il partito deve lavorare lentamente e con insistenza a sradicare la fede verso gli Dei, la religione e la Chiesa”¹⁴⁶.

Ricevuti questi orientamenti la delegazione governativa iniziò ad accusare apertamente l'altra parte di agire contro la legge e il direttore della delegazione cattolica di collaborazionismo con i fascisti¹⁴⁷. Allora la delegazione cattolica accettò un compromesso: tenere nascoste le relazioni con la Santa Sede e non renderle pubbliche, ma ciò non bastò alla delegazione governativa, la quale chiuse le discussioni con minacce dirette alla Santa Sede, additata anch'essa come una collaboratrice del fascismo.

La delegazione cattolica si ritirò dalle trattative per consultarsi con la base tra la quale c'era molta insoddisfazione. Bernard Shllaku, anche se molto anziano, accettò di fare il primo passo verso la sottoscrizione della proposta di Statuto, costruita nel rispetto dello schema predisposto dal Governo, ma promise ai fedeli di tenere personalmente i rapporti con la Santa Sede¹⁴⁸. Lo Statuto predisposto limitava l'autonomia organizzativa della Chiesa cattolica all'interno dello Stato. Le competenze del Papa vennero attribuite dallo Statuto a un nuovo organo "l'alto Arcivescovado Cattolico", con sede a Scutari. Ne facevano parte tutti gli alti prelati delle diocesi albanesi. Capo della Comunità cattolica sarebbe stato l'Arcivescovo di Scutari il quale poteva decidere di tenere rapporti con le istituzioni analoghe all'estero. Il nuovo Statuto permetteva alla Chiesa Cattolica albanese di conservare i suoi beni e di continuare a operare nel Paese.

Ai sensi dell' articolo 1 del suo Statuto "La Chiesa Cattolica d'Albania ha un carattere nazionale, è una persona giuridica e include tutti i fedeli cattolici albanesi residenti in Albania. Essa viene ispirata dai principi religiosi della Chiesa mondiale cattolica che fu fondata da Gesù Cristo, sotto la direzione religiosa del Papa, dal potere proveniente dall'Apostolo Pietro. Essa non ha con il Papa nessun rapporto organizzativo, economico o politico". Questo articolo sintetizza in modo efficace l'accordo raggiunto e sancisce il principio la Chiesa cattolica albanese ha carattere nazionale e tuttavia ai fedeli cattolici albanesi è riconosciuto il diritto d'ispirarsi ai principi della Chiesa cattolica mondiale.

Ribadito che lo scopo della Chiesa cattolica aveva per oggetto la luce di Dio, la salvezza delle anime e il benessere spirituale della

¹⁴⁶ E. HOXHA, *op. cit.*, 159 - 160.

¹⁴⁷ AQSH., Fondo. Nr. 890, 1950, dos. 830, 17.

¹⁴⁸ A. SHAHU, *op. cit.*, 360.



popolazione lo Statuto riproduceva lo schema di quello tipo. Quindi incitamento dei cittadini alla fedeltà allo Stato albanese, estensione della giurisdizione limitata al territorio dello Stato, cittadinanza albanese obbligatoria per i funzionari ecclesiastici e i ministri di culto, adozione della lingua albanese nella celebrazione dei riti, ma anche uso del latino per la Chiesa di rito latino. Nello svolgimento della sua attività la Chiesa cattolica si sottometteva alla legge di Dio e alle leggi della Repubblica d'Albania, al codice canonico della Chiesa cattolica mondiale, finché le disposizioni di questo codice non contrastassero con le leggi dello Stato albanese, con l'ordine pubblico e con i buoni costumi.

Attribuita la direzione della Chiesa cattolica d'Albania all'Arcivescovo di Scutari che ricopriva la carica più alta tra il clero. Egli doveva conservare intatta l'unità dogmatica, i canoni e le tradizioni della Chiesa cattolica d'Albania, dirigere e amministrare le diocesi, avere cura della preparazione del clero cattolico tramite l'apertura di seminari, creati e amministrati in base ai regolamenti approvati dal Consiglio dei Ministri, compilare il bilancio della Chiesa e amministrare le sue ricchezze, accettare le sovvenzioni dello Stato, curare l'edizione delle lettere pastorali, delle riviste e dei libri religiosi per la preparazione del clero cattolico, in modo conforme ai dogmi e ai canoni santi e alle leggi della Repubblica Popolare dell'Albania. L'Arcivescovado nominava i vescovi e gli altri alti funzionari religiosi, i quali venivano approvati dal Consiglio dei Ministri; l'investitura dei vescovi e dei nuovi arcivescovi avveniva davanti all'Arcivescovo o al vescovo che veniva autorizzato dall'Arcivescovado cattolico albanese in base ai dogmi religiosi e dietro approvazione del Consiglio dei Ministri.

La procedura di nomina degli ecclesiastici costituisce il terreno di scontro tra lo Stato albanese e la Chiesa cattolica in quanto il Governo rivendica il diritto di approvazione delle nomine e riserva alla Santa Sede la "benedizione" di coloro che sono stati designati dalla Chiesa albanese, considerando quest'ultima una Chiesa nazionale. Il contrasto appare insuperabile ma il Governo sembra avere tutta l'intenzione di superarlo, al punto da decidere di chiedere aiuto e consiglio ai "compagni sovietici"¹⁴⁹.

¹⁴⁹ Vedi la decisione del Segretariato del Comitato Centrale del PPSH, del 22.XII, 1950, firmata da Enver Hoxha: 1950: *Vendim 245, Mbi komunitetet fetare*, <http://vargmal.org/dan2293>, (ultima visita 25.444.20109. "1- Projektstatuti i tretë i klerit katolik bje në kundërshtim me ligjin mbi komunitetet fetare në nenin e tij të 13-të, ku sipas propozimit të klerit katolik, gjerarkët e kishës katolike (vikar kapitullarët dhe mitropolit) zgjidhen nga konferenca e klerit katolik, i parashtrihen Papës për konfirmim dhe pastaj i paraqiten qeverisë së Republikës Popullore të Shqipërisë për aprovim, kurse sipas ligjit të



Disegnate le circoscrizioni¹⁵⁰, si stabiliva che l'Arcivescovo Metropolitano di Scutari poteva mantenere i legami con le Comunità religiose e con istituzioni statali che avevano sede all'estero. Questi rapporti non potevano essere di dipendenza e neanche di sottomissione organizzativa economica e politica, ma di coordinamento, per quanto riguardava le questioni religiose e andavano esercitate tramite i canali ufficiali della Repubblica d'Albania, in conformità all'articolo 25 del decreto – legge nr. 743 data 27/11/1949 sulle Comunità religiose.

komuniteteve fetare, këta gjerarkë, mbasi të zgjidhen nga konferenca e klerit katolik, i paraqiten qeverisë për aprovim dhe pastaj mund të kërkojnë, në rrugën shtetërore, bekimin e Papës. Nenet e tjera të projektstatutit pothuajse të gjitha pajtohen plotësisht me ligjin mbi komunitetet fetare. Për të zgjidhur çështjen e përmbajtjes së nenit 13-të të projektstatutit të tretë të kishës katolike, është kërkuar mejtimi, në formë këshillimi, i shokëve sovjetike. Nga puna e bërë nga organet e partisë dhe Sigurimit të Shtetit në rrethet me popullsi katolike, është shkaktuar një përçarje në gjerarkët e klerit katolik, gjë e cila ndodh për herë të parë në konferencën e fundit të katolikëve, kur u mor në diskutim projektstatuti i tretë i tyre nga të 56 priftërinjtë, 21 shfaqen për propozimet e qeverisë”.

[Il terzo progetto per lo Statuto del clero cattolico cade in contraddizione con la legge sulle Comunità religiose, art.13, la' dove, secondo la proposta del clero cattolico la conferenza del clero cattolico sceglie la gerarchia (i capi e le metropolie), che poi vengono presentati al Papa per avere la conferma e in fine al governo della Repubblica Popolare albanese per essere approvati. Invece secondo la legge sulle Comunità religiose questi gerarchi vengono eletti dalla conferenza del clero cattolico, presentati al governo per essere approvati e poi possono chiedere tramite un iter statale di essere presentati al Papa per una benedizione.

Tutti gli altri articoli del progetto di Statuto si sposano con la legge sulle Comunità religiose. Per risolvere questo problema di contenuto dell' art.13 del progetto di Statuto si chiede un'idea in forma di consiglio ai compagni sovietici. Secondo le indagini effettuate dagli organi del partito e dal *Sigurimi*, nelle regioni dove esiste una Comunità cattolica, è stata notata una spaccatura nella gerarchia del clero cattolico che si verifica per la prima volta nella recente conferenza cattolica, dove è stata effettuata una discussione sul terzo progetto di Statuto da 56 sacerdoti, e 21 di loro sposano le proposte del governo].

Al di là del caso specifico – pure importante – la vicenda ci dice dei contatti e di un possibile coordinamento tra albanesi e sovietici per quanto riguarda la politica ecclesiastica. Questi contatti si interrompono con la rottura delle relazioni con Mosca dopo il XX Congresso del PCSS del 1956.

¹⁵⁰ La Chiesa Cattolica dell'Albania si componeva di queste diocesi: l'Arcidiocesi di Scutari con un dirigente Arcivescovo metropolitano; l'arcidiocesi di Durazzo diretta da un Arcivescovo con sede a Durazzo; la diocesi di Lezha diretta da un Vescovo con sede provvisoria a Kallmet; la diocesi di Sapa diretta da un vescovo con sede Neshat; la diocesi di Pulti diretta da un Vescovo con sede sulla collina di Shën Gjergji; l'abbazia di Nullius di Mirdita diretta da un Vescovo con sede a Orosh.

Gli Arcivescovi e i Vescovi mancanti vennero sostituiti dai Vicari. Le Arcidiocesi e le Diocesi vennero dirette e amministrare dai loro titolari, i quali avevano sotto la loro giurisdizione tutti i religiosi cattolici che esercitavano le loro funzioni all'interno del territorio della Diocesi.



Queste funzioni venivano svolte con la collaborazione e con il concorso dei vicari generali, dei cancellieri, dei consiglieri e gli altri ufficiali della cancelleria scelti dal vescovo. Lo Statuto si occupava poi delle parrocchie e della loro giurisdizione, delle attività del parroco per il quale, come per tutto il clero, veniva sancito il celibato obbligatorio. Particolare attenzione veniva riservata agli ordini religiosi di maschi e femmine e in particolare ai francescani, considerati la struttura più solida e coesa della Chiesa cattolica in Albania.

Di particolare interesse le norme in materia di finanziamento del culto. Il patrimonio ecclesiastico era costituito da tutti i beni appartenenti all'Arcidiocesi e alle parrocchie e veniva suddiviso – come avveniva per gli altri culti - in quello destinato al culto, comprendente i beni direttamente finalizzati a questo scopo, e in quello ordinario, costituito dai beni strumentali al mantenimento della Chiesa e del personale amministrativo e di servizio. Il miglioramento, la vendita e l'amministrazione del patrimonio religioso, il controllo e la sua verifica si sarebbero svolti – come per gli altri culti - in conformità alle disposizioni legali in vigore, al regolamento speciale sull'amministrazione del patrimonio della Chiesa cattolica d'Albania e alle disposizioni del Consiglio dei Ministri. Alle spese per il mantenimento del culto e per lo svolgimento delle funzioni religiose si sarebbe provveduto con i contributi volontari dei fedeli, con i proventi del patrimonio ecclesiastico e con le eventuali sovvenzioni dello Stato. Lo Statuto confermava il potere disciplinare dei vescovi sul clero, delimitava le circoscrizioni, stabiliva la forma e la struttura di sigilli e timbri.

Lo Statuto venne redatto ed approvato dalla Riunione Generale del clero cattolico albanese svoltasi il 26 giugno dell'anno 1951 nella Curia dell'Arcivescovado Metropolitano di Scutari in base ai principi e alle disposizioni generali del diritto canonico e in conformità alle disposizioni della Costituzione della Repubblica Popolare dell'Albania e del decreto – legge sulle Comunità religiose. Esso stabiliva le modalità con le quali Chiesa Cattolica d'Albania regolava, dirigeva ed amministrava le sue questioni religiose, e entrava in vigore dopo l'approvazione del Parlamento (*Kuvendi Popullor*) della Repubblica Popolare dell'Albania¹⁵¹.

Le modifiche apportate dalle Comunità religiose ai loro Statuti nel corso del 1950, se pur ne limitarono fortemente l'attività permisero a

¹⁵¹ Lo Statuto venne approvato dal Parlamento con il decreto Nr. 1322 del 30 luglio 1951 e firmato dal Presidente del Parlamento Omer Nishani e dal segretario Sami Baholli. *Gazeta Zyrtare*, n° 25, 14 settembre 1951, 795 – 800.



esse di conservare in una qualche misura i loro beni. È proprio la prospettiva della spoliazione di tutti i beni che induce la Chiesa cattolica d'Albania a predisporre un proprio Statuto e ciò costituisce una manifestazione di realismo e il riconoscimento della solidità del nuovo assetto dello Stato.

Tuttavia solo il 3 agosto il Governo pubblicò la versione dello Statuto sottoscritto e in suo possesso, presentando l'evento come un successo delle forze progressiste e del Partito comunista e come una sconfitta delle forze più retrive presenti nel clero e nella curia romana. Ciò indusse la Comunità cattolica albanese a difendere il suo operato: una parte sostenne di essere stata ingannata e che il testo dello Statuto era stato modificato¹⁵². Altri sostennero che una parte del clero cattolico aveva raggiunto un compromesso con il Governo, rassicurato dalla promessa di Bernard Shllaku, di mantenere personalmente i legami con la Santa Sede¹⁵³.

Allo stato attuale possiamo fare riferimento solo alle fonti archivistiche albanesi, senza conoscere quelle vaticane, ma se si guarda con attenzione alla storia degli altri paesi comunisti sia in Europa che in Asia, vediamo dispiegarsi una politica simile ad opera degli Stati socialisti, con risultati assimilabili a quello albanese¹⁵⁴.

Approfittando della divisione del patrimonio delle Comunità religiose in beni direttamente destinati al culto e beni genericamente di

¹⁵² E. JAQUES, *op.cit.*, 104, 504.

¹⁵³ A. SHAHU, *op. cit.*, 503.

¹⁵⁴ I Governi comunisti cercano di far nascere Chiese cattoliche nazionali in diversi paesi da essi governati come in Ungheria o anche nelle repubbliche da essa annesse come in Lituania. Il tentativo ha successo in Cecoslovacchia dove il locale Partito comunista promuove e sostiene la nascita di una "Azione cattolica governativa" con intenzione dichiarata di creare una Chiesa nazionale staccata dalle direttive vaticane. Sul punto: A. DE OTO, S. PRIBYL, *Analisi delle relazioni tra Stato e chiese nell'ex-Cecoslovacchia e nell'odierna Repubblica ceca. La nuova legge in materia di chiese e società religiose*, in "Il Dir. Eccl.", n.1/2004, 23; A. REBICHINI, *Chiesa, società e Stato in Cecoslovacchia, 1948-1968*, Padova, 1977, 36. Sulla formazione di una chiesa clandestina che voleva rimanere legata a Roma v. A. DE OTO, *Diritto e religione nella Repubblica ceca e in Slovacchia, Libertà di coscienza e diversità di appartenenza religiosa nell'Est Europa*, (a cura di Cimbalò G., Botti F), Bologna, 2008, 205 ss. Questa politica viene abbandonata sia per gli scarsi successi che essa riscuote che a causa di un mutato indirizzo della politica sovietica, sostenuto da Andrey Gromyko, Ministro degli esteri, convinto che bisognasse perseguire una politica d'incontro con la Santa Sede.

Ha avuto maggior successo in tempi recenti la creazione di una Chiesa cattolica nazionale in Cina, ancor oggi in attività. Benché sconfessata dalla Santa Sede e dal Pontefice essa mantiene rapporti con la gerarchia clandestina cattolica. Vedi: B.K.F. LEUNG, W.T LIU, *The Chinese Catholic Church in Conflict: 1949-2001*, Boca Raton, FL, Universal Publishers, 2004.



pertinenza delle Comunità religiose lo Stato procedette alla loro graduale confisca e acquisizione¹⁵⁵.

Seguono anni nei quali si verifica una lenta, ma costante erosione del ruolo delle Comunità religiose fino a quando nel 1963 un decreto detta norme restrittive sull'attività delle Comunità religiose¹⁵⁶, modificando quanto disposto dal decreto sulle Comunità religiose del 1949. Questo provvedimento è seguito nel 1967 da un decreto, poi convertito in legge, che dispone l'immediata soppressione del decreto del 1949 sulle Comunità religiose, nonché di tutti gli Statuti delle diverse Comunità religiose presenti in Albania¹⁵⁷. L'emanazione di questo decreto avviene ai sensi dell'art. 58 comma 6 della Costituzione del 1946 e anticipa il nuovo testo costituzionale promulgato con legge Nr. 5506, del 28. 12. 1976. All'art. 37 di questa Costituzione si proclama

¹⁵⁵ Costituisce un'eccezione la decisione nr. 26 in data 10/01/1953 del Consiglio dei Ministri con la quale si decise di restituire una parte delle proprietà espropriate senza indennizzo nel 1946. L'approvazione dello Statuto della Chiesa Cattolica dava prova che i dirigenti della confessione avevano deciso di servire fedelmente alla causa della Comunità senza danneggiare gli interessi dello Stato. Per questo motivo il Consiglio dei Ministri decise di restituirle una parte delle proprietà confiscate, facendosi carico dei bisogni effettivi della Comunità cattolica. AQSH., Fondo. Nr. 890, dos. 1170, 1953, 200.

¹⁵⁶ Dekret Nr.3660, datë 10.4.1963 *Mbi disa ndryshime në dekretin nr.743 26.11.1949 "Mbi komunitetet fetare"* Nel decreto nr.743 del 26/11/1949, approvata con la legge nr.773 del 16.1.1950 "Le Comunità religiose" apportato le seguenti modifiche:

1. I paragrafi primo e quarto, rispettivamente, di cui all'articolo 7, sono modificati come segue:

"Le Comunità religiose, possono organizzare attività che devono essere riconosciute dallo Stato. Il riconoscimento avviene con l'approvazione dei loro Statuti da parte del Consiglio dei Ministri.

Il riconoscimento della Comunità religiosa può essere revocato dal Consiglio dei Ministri, quando con la sua attività, la Comunità religiosa ha violato le leggi, l'ordinamento giuridico e le buone abitudini.

2. L'art. 30, è modificato come segue:

"I Centri delle Comunità religiose sono individuati dal Consiglio dei Ministri".

L'ampio potere di controllo riconosciuto al Governo pone le Comunità religiose in una posizione di notevole subordinazione ai voleri dell'esecutivo e lascia mano libera al Governo per una progressiva erosione dei diritti di libertà e di disarticolazione dell'attività delle confessioni religiose. Cfr.: <http://licodu.cois.it/586/view>

¹⁵⁷ Il Dekret Nr. 4337, 13.11.1967 *"Mbi çfuzizimin e disa dekretëve"* emanato ai sensi dell'articolo 58, comma 6, della Costituzione del 1946 abroga, entrando immediatamente in vigore, i Dekreti Nr. 743, 26.11.1949 *"Mbi komunitetet fetare"*, siç është ndryshuar me dekretin Nr. 3660, 10.4.1943; dekreti nr. 1064, 4.5.1950 *"Mbi aprovimin e statutit të komunitetit mysliman shqiptarë"*; dekreti Nr. 1065, 4.5.1950 *"Mbi aprovimin e statutit të kishës autoqefale të Shqipërisë"*; dekreti Nr. 1066, 4.5.1950 *"Mbi aprovimin e statutit të komunitetit bektashian shqiptarë"*; dekreti nr.1322, 30.7.1951 *"Mbi aprovimin e statutit të kishës katolike të Shqipërisë"*, çfuqizohen..



l'ateismo di Stato quale carattere distintivo dell'Albania comunista, mentre con il successivo art. 55 si vietano le attività e l'esistenza stessa di tutte le Comunità a carattere religioso.

Inizia così un periodo di persecuzione religiosa durante il quale le strutture comunitarie di tutti i culti vengono smantellate, le proprietà confiscate, gli edifici di culto destinati ad altro uso. La stessa libertà personale di esercizio e professione del culto viene impedita, grazie ad una campagna di propaganda dell'ateismo, serrata e massiccia, e a una capillare repressione di ogni pratica o manifestazione di culto¹⁵⁸.

1.7 - La rinascita della libertà religiosa, di coscienza e del pluralismo confessionale

La crisi del regime porta già nel 1990 alla ripresa delle attività dei gruppi religiosi che iniziano la loro riorganizzazione¹⁵⁹.

Caduto il regime, il 29 aprile 1991 viene approvata la Legge Nr. 7.491, che svolge la funzione di Costituzione provvisoria, contenente le

¹⁵⁸ Il periodo che va dal 1967 alla caduta del regime, merita come altri uno studio approfondito che ci riproponiamo di svolgere in quanto vanno analizzate le motivazioni politiche della svolta ateista del regime, collocabile all'interno della sua politica estera e della sua pretesa di rappresentare una originale realizzazione del comunismo. Ancora una volta tuttavia la scelta di una strada originale e autonoma rispetto a quella percorsa da altri paesi socialisti è venata di nazionalismo e caratterizzata dal bisogno di attirare simpatie a livello internazionale in una fase storica caratterizzata dai movimenti del 1968 e dalla rivoluzione culturale cinese, in ragione dei rapporti politici privilegiati che l'Albania intratteneva con la Cina. Vedi: **H. HULSI**, *Ateizmi shkecor*, SHBLU, Tiranë, 1983; **G. ILJAZ**, *Veprintaria reaksionare e klerit katolik në fushën e arsimit*, Tiranë, 1978.

¹⁵⁹ La Chiesa cattolica e quella ortodossa e i mussulmani sunniti ricevono aiuti dalle loro strutture di culto operanti a livello internazionale. Ma mentre le prime due confessioni religiose possono disporre di un clero già formato in altri paesi, che non presenta sostanziali differenze nella formazione culturale e confessionale rispetto ai principi delle rispettive confessioni, così non è per i mussulmani sunniti i quali si trovano esposti alla penetrazione di religiosi non educati nella tradizione dell'Islam albanese, moderato e dialogante con l'Occidente. Fortissimo in questo periodo il tentativo di penetrazione dell'Islam, soprattutto *wabita*, attraverso personale religioso formato presso l'Università del Cairo. Vedi: X. Bougarel, N. Clayer, (sous la direction de), *Le Nouvel Islam Balkanique. Les musulmans, acteurs du post-communisme. 1990-2000*, Paris, 2001; **N.H. THIRLÉALL**, *Islam in the Balkans. Religion and society between Europe and the Arab World*, Hartus&C, London, 1993.

Anche i bektashi iniziano la ricostruzione del loro culto e per farlo ricorrono alle poche risorse delle quali dispongono e alla tradizione e alla memoria sopravvissute alle persecuzioni ateiste. Sulle fasi e le difficoltà di questa ricostruzione: **A. POPOVIC**, *Le confraternite sufi nella regione balcanica cit. 198-199*.



principali disposizioni costituzionali destinate, come afferma l'art. 44 della legge stessa, a restare in vigore fino all'adozione della Costituzione della Repubblica d'Albania, il cui progetto verrà elaborato da una Commissione speciale nominata dall'Assemblea nazionale¹⁶⁰. Contestualmente viene avviata l'attività di partenariato per l'adesione dell'Albania al Consiglio d'Europa e inizia la collaborazione dello Stato albanese con la Commissione di Venezia per la stesura della nuova Costituzione¹⁶¹. Il negoziato si presenta particolarmente complesso: seguono numerose riunioni congiunte che consentono la messa a punto di un'integrazione alla legge costituzionale del 1991, attraverso la legge sui "Diritti e libertà fondamentali dell'uomo" che introduce nella precedente legge sui principi costituzionali un capitolo specifico dedicato alle problematiche connesse alla tutela delle libertà fondamentali e dei diritti umani, in modo che tali principi possano essere inseriti nella futura Carta costituzionale¹⁶².

L'esistenza delle confessioni religiose e la tutela individuale della libertà religiosa è nuovamente garantita a livello di principi costituzionali e ciò trova ben presto riscontro nel nuovo Codice Civile, pubblicato nel 1994, il cui articolo 39 stabilisce che: "Le associazioni

¹⁶⁰ *Për dispozitat kryesore kushtetuese*, Ligji Nr. 7491, 29 .4. 1991. Gazeta Zyrtare, n° 4, luglio 1991, 1, <http://licodu.cois.it/619/view>.

¹⁶¹ Le elezioni svoltesi nel marzo 1991 assegnarono, tra molte proteste, 169 su 250 seggi al Partito comunista e ai suoi alleati. Malgrado ciò il paese aderisce al Consiglio d'Europa e accetta l'Atto Finale di Helsinki, iniziando una fattiva collaborazione con il Consiglio, finalizzata alla modifica dell'ordinamento giuridico e alla stesura della nuova Costituzione. Sulle caratteristiche degli ordinamenti giuridici post comunisti vedi in generale AJANI G., *Il modello post-socialista*, Torino, Giappichelli 2008, *passim*. Per il ruolo e l'importanza della Conferenza di Helsinki e degli eventi ad essa collegati si vedano i numerosi e validi contributi di Giovanni Barberini desumibili dalla bibliografia *Pubblicazioni di Giovanni Barberini, Scritti in onore di Giovanni Barberini* (a cura di A. Talamanca e M. Ventura), Giappichelli Editore, Torino 2010, XXXIII – XLIV.

¹⁶² *Për një shtojcë në ligjin nr .7491, 29. 4. 1991 "Për dispozitat kryesore kushtetuese"*, (Ligji Nr.7692, 31 .3. 1993), <http://licodu.cois.it/615/view> . La legge sui "Diritti e libertà fondamentali dell'uomo", nel preambolo ritiene opportuno ricordare "Considerando che durante la feroce e disumana dittatura, durata 46 anni, di un unico partito (Stato) in Albania sono stati violati e negati, attraverso l'uso del "terrore di Stato, i diritti civili e politici, economici, sociali e culturali, ed i diritti (più) fondamentali dell'uomo; Considerando che il rispetto ed il godimento di questi diritti e libertà costituisce una delle aspirazioni più alte del popolo albanese ed una delle condizioni previe indispensabili".

Sul punto: A. HYSENI, *Të drejtat e njeriut në kushtetutën Shqiptare*, Dita, Tirana 2000. Vedi anche: G. DAMMACCO, *Diritti e libertà dell'uomo nell'Albania democratica, Principio pattizio e realtà religiose minoritarie*, (a cura di Parlato V. – Varnier G. B.), Giappichelli, Torino, 1995, 385-299, le cui sommarie annotazioni sono state redatte prima della conclusione del dibattito di riforma costituzionale.



sono organizzazioni sociali che perseguono un fine politico, scientifico, culturale, sportivo, religioso, di beneficenza o qualunque altro scopo non economico¹⁶³.

A queste garanzie fornite sul piano dei diritti di libertà si accompagna il ripristino delle attività delle Comunità religiose attraverso la restituzione ad esse delle proprietà espropriate a partire dal 1945. e definitivamente confiscate nel 1967¹⁶⁴. All'inizio si tratta di provvedimenti aventi carattere generale che riguardano prevalentemente la proprietà della terra¹⁶⁵, in quanto all'epoca della confisca era questo il bene il cui possesso era più diffuso; poi è la volta della restituzione di edifici confiscati e divenuti di proprietà pubblica che ospitano uffici pubblici¹⁶⁶. A gestire questa delicata materia è preposta l'"Agenzia per la restituzione e il risarcimento della proprietà" alla quale vanno presentate le richieste relative alla restituzione dei beni confiscati, muniti della necessaria documentazione attestante l'antico possesso del bene¹⁶⁷. Tuttavia la restituzione dei beni alle Comunità religiose presenta aspetti particolari e perciò nel 1993 viene emanata, in applicazione dell'articolo 16 della legge 7491 sulle "Principali disposizioni costituzionali", una legge "Sulla restituzione e la compensazione delle proprietà agli ex proprietari"¹⁶⁸. L'articolo 1 di questo provvedimento stabilisce: "Questa legge riconosce agli ex proprietari o ai loro legittimi eredi il diritto di proprietà sui beni statalizzati, espropriati o confiscati secondo la legge o con provvedimenti amministrativi o decisioni del Tribunale, adottate dopo il 29 novembre 1944 e fissa le forme per la restituzione o loro compensazione". Secondo l'articolo 2 per proprietà s'intende quella immobiliare sotto forma della terra, edifici e ogni altra cosa che è stata unita in modo indivisibile con essa, come edifici ad uso abitazione, fabbriche, negozi, magazzini, ecc. Questa legge non include

¹⁶³ KODI CIVIL, lji, nr. 7850, 29 luglio 1994, articolo 39.

¹⁶⁴ Për disa shtesa e ndryshime në ligjin nr. 7699, 21.4.1993 "Për kompensimin në vlerë të ish-pronarëve të tokës bujqësore" (Ligj Nr.7981, 27.7.1995), <http://licodu.cois.it/591/view>

¹⁶⁵ Për tokën (Ligj Nr.7695, 7.4.1993), <http://licodu.cois.it/599/view>, Për sanksionimin dhe mbrojtjen e pronës private të nismës së lirë, të veprimtarive private të pavarura dhe privatizimit <http://licodu.cois.it/600/view>

¹⁶⁶ Për privatizimin e banesave shtetërore <http://licodu.cois.it/601/view>

¹⁶⁷ L'Agenzia inizia la sua attività nel 1991. La presentazione delle domande potrà avvenire entro il 2011.

Qui di seguito si fornisce il testo consolidato della legge al 2004 che ne disciplina il funzionamento e il riferimento alle norme correlate Për disa ndryshime në vendimin nr.459, 23.9.1999 të këshillit të ministrave "për krijimin e komitetit shtetëror për kultet", <http://licodu.cois.it/604/view>: Per la legge relativa ad attività e ruolo dell'Agenzia: Agjencia e Kthimit dhe e Kompensimit të Pronave Ligj, Nr. 9235, 29.7.2004 <http://www.akkp.gov.al/ligje.html>

¹⁶⁸ Gazeta Zyrtare, n° 5, 1993, 346.



la proprietà immobiliare nella forma con la quale viene trattata dalla legge "Sulla Terra" precedentemente menzionata.

Tuttavia il provvedimento ha ancora un carattere troppo generale, tanto che nel 1995 si emanano specifiche norme sulla restituzione alle Comunità religiose delle proprietà agricole confiscate nel 1967¹⁶⁹, mentre per le altre proprietà o si operano delle compensazioni o si dispone il trasferimento della proprietà senza indennizzo, là dove si ritiene che i beni abbiano conservato un valore equivalente¹⁷⁰. Queste proprietà restituite, spesso in stato di abbandono, non mancano di porre dei problemi in ordine alla loro manutenzione e conservazione¹⁷¹.

Sul terreno dell'agibilità sociale delle Comunità religiose e sull'esercizio dei loro diritti di proselitismo dapprima interviene il decreto del Presidente della Repubblica nr. 506 del 3 aprile 1993 con il quale è stato aggiunto un capitolo alla legge costituzionale nr. 7491 del 1991 che con i suoi 42 articoli, garantisce diritti quali quello di vivere, di espressione del pensiero, di appello, di elettorato, di organizzazione, ecc.¹⁷². Nello stesso anno si consente alle confessioni religiose l'uso degli strumenti di comunicazione di massa, anche esentandole dal pagamento di ogni imposta sull'utilizzazione degli strumenti radiotelevisivi¹⁷³. Si consente inoltre, con apposita legge, l'insegnamento della religione nella scuola pubblica¹⁷⁴.

Nel 1995 si provvede al varo del Codice Penale. Ciò contribuisce ad introdurre gradualmente elementi ulteriori di stabilità istituzionale, ai quali non fa ancora riscontro quella sul piano politico, poiché il paese è devastato dalla speculazione di società finanziarie che drenano le sue

¹⁶⁹ *Për disa shtesa e ndryshime në ligjin nr.7699, 21.4.1993 "Për kompensimin në vlerë të ish-pronarëve të tokës bujqësore"* (Ligj, Nr.7981, 27.7.1995), <http://licodu.cois.it/598/view>

¹⁷⁰ *Për kthimin dhe kompensimin e pronave ish-pronarëve* (Ligj Nr. 7698, 15.4.1993) <http://licodu.cois.it/602/view> ; *Për kalimin në pronësi pa shpërblim të tokës bujqësore* (Legj Nr.8053, 21.12.1995) <http://licodu.cois.it/603/view>

¹⁷¹ *Për pyjet dhe shërbimin pyjor* (Ligj Nr. 9385, datë 4.5.2005) <http://licodu.cois.it/590/view>

¹⁷² *Për një shtojcë në ligjin nr. 7491, 29.4.1991 "për dispozitat kryesore kushtetuese"* (Ligji Nr.7692, 31.3.1993), <http://licodu.cois.it/615/view>

¹⁷³ *Për sistemin e taksave në Republikën e Shqipërisë*, (Ligj Nr.7680, 3.3.1993), <http://licodu.cois.it/589/view>

¹⁷⁴ Per quanto riguarda l'insegnamento della religione nella scuola si veda anche l'art 57, comma 6, della Costituzione del 1991 che recita: "Gli alunni e gli studenti si possono istruire anche nelle scuole non pubbliche di tutti i livelli, che vengono istituite e funzionano a norma di legge" che sancisce la libertà della scuola privata, anche confessionale. E aggiunge: "7. L'autonomia e la libertà accademica delle istituzioni d'istruzione superiore sono garantite dalla legge".



risorse e truffano gran parte della popolazione¹⁷⁵. Comunque il nuovo Codice si avvicina a quelli dell'Europa occidentale e risente in modo estremamente marginale della tradizione giuridica albanese, discostandosi anche dal Codice di Zog e dai Kanun. Benché non sia questa la sede per un'analisi dei Codici ci limitiamo a segnalare, per quanto riguarda quello civile, che il ripristino delle modalità di acquisto della personalità giuridica civile e della proprietà più in generale incidono in modo determinante sulla vita e le attività delle confessioni religiose¹⁷⁶.

Ad avere effetti diretti sull'esercizio della libertà religiosa e di coscienza e sulla loro tutela è il codice penale del 1995¹⁷⁷ il quale dedica a questo tema l'intera sezione X, (artt. 131-133). Nel primo di questi articoli si fa divieto di ostacolare l'attività delle organizzazioni religiose, o creare impedimenti al libero esercizio della loro attività. La pena prevista va da una multa fino a tre anni di reclusione. Analogamente è sanzionato nel successivo articolo il danneggiamento dei luoghi di culto con la perdita parziale o totale dei valori propri del culto in questione. Si vuole così combattere ogni tentativo di estirpare dal territorio la presenza culturale e religiosa di culti stanziati storicamente su di esso, a marcarne l'identità. Per gli stessi motivi il successivo articolo 133 punisce chi ostacola o impedisce le cerimonie religiose e la partecipazione ai riti da parte delle popolazioni. Da qui la tutela si estende alla libera espressione delle proprie convinzioni religiose. Tali attività costituiscono una violazione delle norme penali e sono sanzionate con una multa oppure con una pena fino a un anno di reclusione.

Le previsioni della sezione X del Codice appena citate ben si legano con quanto disposto dall'art. 73 del Codice Penale, che reprime il reato di genocidio con una pena che va da un minimo di dieci anni all'ergastolo o alla pena di morte¹⁷⁸. Analoga pena è prevista nel

¹⁷⁵ A. PUTO, *Piramidi Albania: chi c'è sotto la piramide?*, Osservatorio Balcani e Caucaso, 5 aprile 2005; C. JAVIS, *The Rise and Fall of Albania's Pyramid Schemes*, "Finance & Development", Volume 37, Number 1, March 2000; J. PETTIFER, M. VICKERS, *The Albanian question: reshaping the Balkans*, I.B. Tauris, London, 2007.

¹⁷⁶ Anche in questo caso sarà interessante tornare in altra sede su queste tematiche, ricostruendo l'intreccio tra tradizione e modernità e tuttavia collocando necessariamente l'Albania nel quadro più generale della crisi del diritto di derivazione sovietica, tenendo conto delle influenze occidentali e dell'attività della Commissione di Venezia.

¹⁷⁷ *Kodi penal i republikës së shqipërisë (Ligj Nr.7895, 27.1.1995)* <http://licodu.cois.it/>.

¹⁷⁸ Articolo 73. Genocidio. "L'esecuzione di un piano premeditato che mira alla distruzione totale o parziale di un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso, diretto verso i suoi membri, e combinato con i seguenti atti, come ad esempio:



successivo art. 74 per il reato di "*Crimini contro l'umanità*"¹⁷⁹; nel novero di questo tipo di reati è ricompreso quello di profanazione di sepolcri e cimiteri (art. 118), anche mediante il furto di oggetti, o la mancanza di rispetto verso i defunti: reati sanzionati con una pena che va dalla multa fino a cinque anni di reclusione, in rapporto alla gravità dell'offesa, che raggiunge il suo apice proprio quando l'attore colloca il proprio comportamento delittuoso nell'ambito di un complessivo *facere* volto a incidere sull'appartenenza del defunto a una Comunità religiosa o etnica. Perciò questo insieme di reati è collegato e trova la sua cesura in quello previsto all'art. 265 che punisce l'incitamento alla contrapposizione tra le nazionalità, a quella razziale, all'odio o al conflitto religioso, anche mediante "la preparazione, la propagazione, la conservazione o con l'intento di propagazione, di scritti che abbiano questi contenuti; in questi casi la condanna va da una multa fino a dieci anni di reclusione". Il bene da tutelare è quello dell'uguaglianza tra i cittadini, che va protetta, impedendo ogni discriminazione sia a livello individuale che collettivo che abbia a motivo l'appartenenza o motivi di carattere religioso e che si concretizzi "... nella creazione di privilegi o di svantaggi, oppure nel rifiuto di un diritto o beneficio derivante dalla legge". È quanto fa l'art. 253 c. p. prevedendo una pena che va da una multa a cinque anni di reclusione.

Come si evince dall'esame di queste norme, la capacità di deterrenza della norma penale è utilizzata a pieno nella convinzione che occorre a tutti i costi impedire l'estendersi al territorio albanese della pulizia etnica e religiosa praticata nei contigui territori balcanici. La nazione albanese può esistere a condizione che il crogiolo di appartenenze religiose conviva pacificamente in nome della prevalenza dell'interesse comune e alla coscienza di essere parte di un'unica nazione, di un unico popolo. L'irrilevanza della diversa appartenenza religiosa nel godimento dei diritti di libertà è confermato dall'art. 11 del Codice Penale che fa divieto di concedere l'estradizione quando sia minacciata la libertà religiosa del soggetto e dall'art. 50 f) c. p. che annovera tra le aggravanti del reato la circostanza che la violazione

l'uccisione intenzionale di un gruppo di membri, gravi danni fisici e psicologici, collocamento in difficili condizioni di vita che sono causa di distruzione fisica, applicando misure di prevenzione della nascita, come pure l'obbligo di trasferimento dei bambini da un gruppo ad un altro, è condannato a non meno di dieci anni di reclusione, o con l'ergastolo o pena di morte".

¹⁷⁹ Articolo 74. Crimini contro l'umanità. "L'uccisione, i massacri, la schiavitù, esilio e la deportazione, così come ogni atto di tortura o altre violenze disumane commesse per ragioni politiche, ideologiche, razziali, etniche e motivi religiosi, sono condannati con una pena di non meno di quindici anni di reclusione, o con l'ergastolo, o con la pena di morte".



della legge penale sia stata compiuta abusando dei doveri che derivano da uno *status* o funzione religiosa di chi ha commesso il fatto.

Non vi è dubbio che il codice del 1995 dia atto di un mutamento profondo da parte di un Paese che passa dall'ateismo più rigido alla tutela dei diritti di libertà religiosa, proprio per evitare guerre di religione. Questa transizione – ad avviso di chi scrive – è stata possibile anche grazie alla funzione pedagogica del diritto e dei principi consacrati da tempo negli statuti democratici delle quattro confessioni religiose maggioritarie¹⁸⁰.

Intanto il dibattito si sviluppa intorno alla messa a punto della nuova Costituzione. Vengono esaminati, votati e respinti alcuni testi elaborati in collaborazione con la Commissione di Venezia che di volta in volta formula i propri pareri su quanto deliberato dal Parlamento e dalle Commissioni di studio da esso costituite¹⁸¹. Per questi motivi si giunge all'approvazione della nuova Costituzione solo nel 1998.

Essa, all'art., 3 elenca i principi fondamentali su cui è fondato lo Stato albanese, tra i quali quello della coesistenza religiosa, nonché l'obbligo dello Stato di rispettare e di proteggere tale principio. Le

¹⁸⁰ G. CIMBALO, *L'esperienza dell'Islam dell'Est Europa*, cit., *passim*.

¹⁸¹ Nel 1994 la Commissione formula alcuni pareri a proposito del progetto di Costituzione sottoposto a referendum e non approvato. Uno dei rilievi riguarda l'articolo 7 del Progetto contenente il divieto di uso della religione per scopi politici e in particolare della possibilità di costituire partiti politici a sfondo religioso che potrebbero avere un'eccessiva influenza e condizionare l'elettorato mediante il riferimento a principi morali e etici, attività peraltro già vietata da una legge del 1991. Un altro rilievo, collegato al precedente, riguarda l'art. 36 che consente restrizioni alla libertà di religione quando esse sono necessarie alla sicurezza pubblica, per il mantenimento dell'ordine pubblico, o per la protezione della salute o della morale o dei diritti altrui. Sul punto la Commissione richiama al rispetto della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e tuttavia lo Stato albanese mantiene ferma la propria posizione.

Infine la critica cade su un'altra disposizione dell'art. 7, nella quale si stabilisce che i leader delle "grandi" le Comunità religiose devono essere cittadini albanesi, nati in Albania e residenti da almeno 20 anni nel Paese. Questa norma, anche se risponde a una tradizionale previsione dell'ordinamento albanese e risale al decreto del 1923 sul riconoscimento della personalità giuridica alle Comunità religiose, non appare facilmente conciliabile, né con le norme sulla libertà di associazione, né con il principio di separazione tra religione e Stato, peraltro contenuto nell'art 7, né con il principio di uguaglianza davanti alla legge.

Contrasta altresì con l'indirizzo generale di lavoro della Commissione e del Consiglio d'Europa volte a sostenere lo sviluppo del pluralismo religioso, considerato un efficace antidoto alla deriva dittatoriale dei Governi e a non ostacolare ma anzi consentire il diffondersi di nuovi culti. Vedi: COMMISSION DE VENICE, *Commentaires sur le projet de Constitution albanaise, soumis au vote populaire le 6 novembre 1994*, <http://www.venice.coe.int/docs/1995/CDL%281995%29005-f.asp>



Comunità religiose sono considerate parte delle formazioni sociali sulle quali si fonda lo Stato albanese. L'art. 9, secondo comma, prevede un'eccezione alla prima regola: è vietata dalla legge la creazione di partiti politici e altre organizzazioni aventi programmi, attività, e metodi totalitari, che istigano ovvero difendono l'odio religioso, razziale e territoriale, che usano la violenza per governare o fare politica del paese, riproducendo così in modo più ampio una norma che fa storicamente parte delle Carte costituzionali del paese¹⁸²..

L'art. 10, primo comma, dichiara che la Repubblica Albanese non ha una religione ufficiale e al secondo comma stabilisce l'imparzialità dello Stato negli affari religiosi e di coscienza e soprattutto garantisce la libertà delle loro espressioni nella vita pubblica. Al terzo comma riconosce l'uguaglianza religiosa. Il quarto comma impegna lo Stato e le Comunità religiose all'indipendenza reciproca e alla collaborazione per il bene di ognuno e di tutti, prevedendo al successivo comma la stipula di accordi tra i loro rappresentanti e il Consiglio dei Ministri. Questi accordi dovranno essere ratificati dal Parlamento¹⁸³. Il sesto comma riconosce le Comunità religiose come persone giuridiche e il loro diritto di amministrare i loro patrimoni secondo i propri regolamenti, a condizione non siano lesi gli interessi dei terzi.

Viene in tal modo ripristinata la tradizionale legislazione in materia di confessioni religiose che – come abbiamo visto – ha lontane e meditate origini nel diritto albanese. Con questo provvedimento la parentesi ateista introdotta con la soppressione delle confessioni religiose dal decreto del 1967 si chiude e riprende la tradizione giuridica relativa all'attività di Comunità religiose dotate di personalità giuridica civile. La cancellazione dei diritti e degli Statuti delle Comunità religiose verrà sanata da una nuova registrazione, nella prospettiva di sancire con Accordi i reciproci rapporti¹⁸⁴.

¹⁸² Questo principio era già stato sancito dall'art. 6, secondo comma, della legge sui partiti politici secondo la quale "Non è permessa la creazione di un partito politico su basi religiose, etniche e regionali", *Për partitë politike*, Ligj Nr. 7502, 25.7.1991, *Gazeta Zyrtare*, n° 4, agosto 1991,

¹⁸³ La tutela a livello giurisdizionale è assicurata dall'art. 134 della Costituzione in base al quale " la Corte costituzionale esercita le sue competenze su richiesta [...] h) degli organi delle Comunità religiose [...] solo per le questioni che li concernono"

¹⁸⁴ Appare del tutto decontestualizzato dall'analisi della legislazione albanese coeva quella di **G. DAMMACCO**, *Costituzione, processo democratico e libertà religiosa nei Balcani, La libertà religiosa*, t. III, (a cura di M. Tedeschi), Rubettino, Soveria Mannelli, 2002, 961-962 il quale indugia su elementi irrilevanti quali il Concordato mai stipulato tra Santa Sede e Albania e si sofferma sul richiamo alla tradizione dei *Kanuni*, evitando di considerare l'attività ben più significativa di elaborazione giuridica delle Comunità religiose, svolta attraverso l'elaborazione nei loro Statuti di una specifica normativa



L'art. 18 stabilisce un fondamentale principio, quello dell'uguaglianza. Tutti sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di religione, di etnia, di lingua, di opinione politica, religiosa e filosofica, situazione economica, sociale, diritto all'istruzione e appartenenza genitoriale. Nessuno può essere discriminato per i motivi appena citati, se non per giustificato motivo¹⁸⁵.

Lo Stato garantisce, ai sensi dell'art. 20, i diritti delle minoranze etniche che godranno di diritti e libertà uguali dinanzi alla legge, potranno esprimere liberamente la loro appartenenza etnica, culturale, di ricevere l'istruzione nella loro lingua materna e potranno riunirsi in organizzazioni e gruppi per la difesa dei loro interessi e della loro identità.

L'art. 24 attribuisce allo Stato il ruolo di garante del diritto di dichiarare e praticare pubblicamente la religione di appartenenza e stabilisce il principio di cooperazione tra lo Stato e le Comunità religiose. Al fine di disciplinare le modalità di tale cooperazione, la Costituzione prevede la stipula di Accordi specifici tra lo Stato albanese, rappresentato dal Governo (Consiglio dei Ministri), e i rappresentanti delle Comunità religiose, nonché la successiva ratifica di tali accordi da parte del Parlamento. La Costituzione ha il merito di bilanciare il principio d'imparzialità dello Stato in materia religiosa e quello di protezione statale del diritto delle Comunità religiose di partecipare alla vita pubblica del paese. Sul piano individuale l'articolo 24 garantisce la libertà di coscienza e di religione ed il diritto di scegliere, cambiare e manifestare la propria religione e le proprie credenze, privatamente o pubblicamente, tramite il culto, l'istruzione e la celebrazione di funzioni religiose¹⁸⁶. Quando afferma al punto 24.3 che "nessuno può essere obbligato o privato della facoltà di partecipazione a una Comunità religiosa o alle sue pratiche" la Costituzione riprende la medesima disposizione contenuta in

interna che si è posta fin dal 1923 in relazione con le norme di origine statale relative alle loro attività quali persone giuridiche di diritto civile.

¹⁸⁵ Art. 18 (La libertà di coscienza e di religione)

"La libertà di pensiero, di coscienza o di religione sono inviolabili.

Ognuno è libero di cambiare la religione o le convinzioni, di manifestarli individualmente o collettivamente in pubblico o nella vita privata, tramite il culto, l'educazione, le pratiche o lo svolgimento dei riti.

La libertà di professare la religione o le convinzioni non può essere oggetto di altre limitazioni che non siano quelle previste dalla legge, e che costituiscano misure indispensabili per un società democratica nell'interesse della sicurezza pubblica, la difesa dell'ordine pubblico, la salute, la morale, i diritti e le libertà degli altri".

¹⁸⁶ Vanno segnalati altresì l'art. 25 che sancisce l'uguaglianza davanti alla legge e l'art. 26 sulla tutela delle minoranze etniche.



costituzioni come quella Ceca o Lituana, ma comune a molti paesi dell'Est, tendente a porre sullo stesso piano l'appartenenza e la non appartenenza religiosa con l'intenzione di tutelare la libertà di coscienza e quindi anche l'ateismo¹⁸⁷. Quest'articolo pone le basi costituzionali per lo svolgimento delle attività religiose e fornisce la copertura costituzionale all'insegnamento delle religioni nella scuola pubblica in Albania.

Infine, l'art. 167 stabilisce la diretta applicabilità nel sistema giuridico albanese della CEDU e della giurisprudenza della Corte di Strasburgo. In tal modo, le Corti albanesi sono tenute ad applicare l'articolo 9 della CEDU e la giurisprudenza della Corte di Strasburgo in tema di libertà di religione e di coscienza.

Le ragioni per le quali l'Albania arriva buon ultima nell'approvazione della propria Carta costituzionale non sono solo di carattere politico e quindi legate all'instabilità del Paese¹⁸⁸, ma risiedono nella complessa storia costituzionale dell'Albania che, benché collocata nell'area balcanica occidentale, presenta caratteristiche peculiari. Ciò non è dovuto, ad avviso di chi scrive, alla sopravvivenza della struttura clanica della società albanese¹⁸⁹ quanto al processo di profonda laicizzazione del paese che ha tra i suoi punti di forza non tanto gli effetti, pure presenti, della campagna ateista del passato regime, quanto l'accettazione tumultuosa dei valori della società consumistica e la profonda disgregazione sociale conseguente alla migrazione di massa dal paese che ha caratterizzato l'ultimo decennio del secolo appena trascorso¹⁹⁰. I forti fenomeni di urbanizzazione che hanno scompaginato

¹⁸⁷ Non concordiamo con **G. DAMMACCO**, *Costituzione, processo democratico*, cit., 960, il quale ritiene invece peculiare questa previsione, facendola derivare dalla sopravvivenza nella attuale società albanese della struttura clanica, trascurando le conseguenze del mutamento, a partire dal 1991, delle norme riguardanti sia le Comunità religiose che la libertà religiosa individuale. Sostiene in parte la stessa tesi, peraltro richiamandosi a Dammacco, **G.B. VARNIER**, *Ordinamenti, religioni e tradizione nella nuova Albania, Scritti in onore di Giovanni Barberini*, (a cura di A. Talamanca e M. Ventura), Giappichelli Editore, Torino, 2010, 451-468.

¹⁸⁸ **M. CHOSSUDOVSKY**, *La crisi albanese*, Edizioni Gruppo Abele, Torino, 1998; **E. BIBERAJ**, *Shqipëria në tranzicion: rruga e vështirë drejt demokracisë*, Tirane, Ora, 2000.

¹⁸⁹ Contra, **G. DAMMACCO**, *Costituzione, processo democratico*, cit., 953-93, 960-963

¹⁹⁰ La gigantesca migrazione degli albanesi a partire dalla caduta del regime produce una radicale trasformazione dei valori sociali e dei rapporti interpersonali ed economici. Sul fenomeno migratorio verso l'Italia in particolare e i suoi effetti, vedi: **A. CESARI**, **D. FANELLI**, *La migrazione albanese in Italia fra passato e presente*, L'Harmattan Italia, Torino, 2004; **R. DEVOLE**, *L'immigrazione albanese in Italia*, Agrilavoro edizioni, Roma, 2006. Sulla ricostruzione dei valori tradizionali vedi: **N. CLAYER**, *Le recours à l'"histoire" et à la "tradition" dans les recompositions identitaires et politiques albanaises*, SOLIIS-URMIS, Université de Nice-Sophia Antipolis, 2000.



la redistribuzione della popolazione sul territorio e l'abbandono massiccio delle campagne hanno contribuito a disarticolare proprio quella struttura clanica che per secoli ha caratterizzato l'Albania. Non è un caso che si giunga all'approvazione della Costituzione nel 1998 quando il conflitto tra le diverse componenti della società si è ormai stabilizzato, almeno dal punto di vista sociale se non politico¹⁹¹.

La nuova Carta costituzionale risponde certamente ai criteri fissati dal Consiglio d'Europa, ma non può considerarsi *octroyée*, come è accaduto per alcuni paesi balcanici, soprattutto per ciò che attiene la natura giuridica e la libertà delle Comunità religiose, nonché la tutela della libertà religiosa individuale e collettiva, perché anzi si colloca in una linea di continuità con le esperienze giuridiche che hanno caratterizzato lo Stato albanese fin dalla sua indipendenza. Infatti viene riconfermata la laicità dello Stato, già presente nello Statuto del 1913, come il regime del riconoscimento al quale sono sottoposte le Comunità religiose. La Costituzione si muove nel solco della tradizione giuridica del paese che a partire dal 1923 ha adottato come uno dei suoi caratteri distintivi il pluralismo dei culti, posizione che fa dell'Albania un caso unico non solo nel diritto europeo, ma anche tra i paesi dove l'Islam è in maggioranza. Questi particolari parametri di civiltà giuridica e istituzionale, questa attenzione al pluralismo religioso, conferiscono all'ordinamento albanese una capacità di stabilizzazione sociale che ha evitato all'Albania le guerre di religione che hanno caratterizzato l'area slavofona dei Balcani¹⁹².

1.8 - L'originalità del modello albanese

L'ordinamento continua a muoversi nella direzione di concedere sempre maggior spazio alle Comunità religiose che vengono favorite con esenzioni da imposte e privilegi, evitando di ostacolare le relazioni con le loro sedi all'estero¹⁹³ e sostiene gli sforzi delle Comunità religiose di radicarsi nuovamente nella società civile, ripristinando contatti a

¹⁹¹ A. BIAGINI, *Storia dell'Albania dalle origini ai nostri giorni*, Bompiani, Milano 1999; R. MOROZZO DELLA ROCCA, *Albania. Le radici della crisi*, Guerini e Associati, Milano, 1997.

¹⁹² *Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë*, <http://licodu.cois.it/304/view>. Per un commento vedi: A. JURIS, *Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë me interpretime të gjykatës kushtetuese*, Tirane 2008.

¹⁹³ *Për një ndryshim në ligjin nr. 8182, 22.12.1996 "Për një ndryshim në ligjin" nr.7609, 22.9.1992 "Për tariffa doganore"*, (Dekret Nr.1807, datë 30.5.1997).



livello internazionale e l'elaborazione dottrinale e culturale¹⁹⁴. È in questo periodo che la Chiesa Ortodossa Autocefala d'Albania, (da ora in poi KOASH), entra a far parte della Conferenza Europea e del Consiglio mondiale delle Chiese¹⁹⁵. La Chiesa cattolica crea alcune strutture ospedaliere, di educazione e d'istruzione, stipulando specifici accordi con il Governo albanese¹⁹⁶, mentre largo spazio viene lasciato all'attività della Caritas¹⁹⁷. Per inserire i rapporti con le Comunità religiose in un quadro organico viene costituito il "Comitato Statale per i Culti"¹⁹⁸.

Il punto uno della decisione adottata stabilisce la creazione di questo comitato, per l'instaurazione dei rapporti tra lo Stato e le confessioni religiose e le organizzazioni di qualsiasi tipo che hanno come oggetto lo svolgimento di un'attività religiosa. Ai sensi del punto tre del provvedimento il "Comitato Statale per i Culti" è composto dal direttore e da quattro membri. La sua struttura organizzativa e il regolamento verranno approvati dal Primo Ministro. Lo stipendio del direttore, viene stabilito, ai sensi del punto quattro del provvedimento, e fissato al secondo il livello A 12 del gruppo uno¹⁹⁹.

¹⁹⁴ La *Kryegjyshata* mondiale riuscì a mettersi in contatto con i fedeli bektashi sparsi per il mondo. Dal 23 al 24 settembre 2000 si tenne il VII Congresso Mondiale Bektashi. Per il resoconto del Congresso si vedano gli atti: 7° Congresso Mondiale dei Bektashi, Tiranë, 2001. Si tenga poi conto che con decisione nr. 43 del 26 gennaio 2001 il Consiglio dei Ministri dispose il passaggio di proprietà del 51% delle azioni della casa editrice "Tirana Spa" di proprietà dello Stato, alla *Kryegjyshata* Mondiale. *Gazeta Zyrtare*, n° 1, 2001, 31, per potenziare le sue possibilità di editare testi a carattere religioso e sociale.

¹⁹⁵ *Kalendari Ortodoks.*, Tiranë, 2004, 5.

¹⁹⁶ Si veda l'accordo per la gestione di un ospedale firmato per il Governo albanese dal Ministro della sanità, Tritan Shehu e per la Chiesa Cattolica da monsignore Rrok Mirditë. *Gazeta Zyrtare.*, n° 13, 2000, 573-577, nonché la decisione nr. 338 del 23 maggio 2001, il Consiglio dei Ministri relativa al passaggio di proprietà di un terreno a favore della Chiesa Cattolica per la costruzione di un complesso universitario dell'Università Cattolica e "Il Centro di Riabilitazione e della Medicina Sportiva" con una superficie di 49 453 m². Il comune di Tirana s'incaricava di sottoscrivere il contratto di compravendita del terreno. *Gazeta Zyrtare.*, n° 25, 2001, 784-785.

¹⁹⁷ Si segnala a riguardo la legge nr. 8768 di 19 aprile 2001 con la quale il Parlamento albanese ratifica l'accordo tra il Consiglio dei Ministri, la Diocesi di Rrëshen e il Caritas Albanese, sulla costruzione della scuola media superiore "San Giuseppe Lavoratore". La diocesi di Rrëshen s'impegna a realizzare il progetto e a compiere tutto il necessario per il funzionamento della scuola. Il Caritas Albanese s'impegna a rispettare la legislazione albanese. L'accordo è stato promulgato col decreto nr. 2001 del Presidente della Repubblica dell'Albania, Rexhep Mejdani. *Gazeta Zyrtare*, n° 3, 2001, 669-671.

¹⁹⁸ *Për krijimin e komitetit shtetëror për kultet*, decisione del Consiglio dei Ministri nr. 459, in data 23 settembre 1999, <http://licodu.cois.it/305/view>.

¹⁹⁹ *Ibidem*.



Il punto due stabilisce che il Comitato è un organo statale, dipende dal Consiglio dei Ministri e:

- Regola i rapporti delle Comunità religiose, delle associazioni, delle fondazioni o società umanitarie religiose.

- Negozia la preparazione degli accordi tra i rappresentanti delle Comunità religiose e il Consiglio dei Ministri e deve restare neutrale nelle questioni di fede.

- Deve seguire il principio di parità nel trattamento delle Comunità religiose e rispettare la loro indipendenza.

- Lavora per garantire la libertà di religione, lo sviluppo, la cooperazione, la buona intesa e la tolleranza tra le varie confessioni religiose in Albania.

- Sostiene le attività religiose basandosi sulla Costituzione, sulle leggi apposite che regolano i problemi concreti.

- Coopera con le Comunità religiose per la preparazione dei progetti di legge e delle attività che le riguardano.

- Sottopone al Ministero dell'Istruzione e della scienza il suo parere sul piano didattico, i programmi delle materie e i testi di insegnamento della religione.

- Sottopone al Governo le richieste per l'apertura di nuove scuole private e d'istituti scolastici integrativi privati, dove si insegnano materie religiose, tenendo conto della divisione amministrativa del territorio.

- Stabilisce il numero degli istituti scolastici religiosi.

- In cooperazione con l'Istituto dei Monumenti e della Cultura e con le Comunità religiose s'interessa della conservazione degli edifici di culto.

- Formula al Ministero delle Finanze il suo parere sull'entrata nel paese di beni di carattere religioso destinati alle Comunità religiose, si esprime sull'esclusione dall'applicazione delle tasse doganali su tali beni, in conformità alle leggi in vigore²⁰⁰.

Il punto cinque della decisione stabilisce che la creazione e il funzionamento del Comitato Statale per i Culti deve essere finanziata con i fondi dello Stato appositamente destinati al Segretariato Statale della Religione per l'anno 1999. Il punto 6 incarica il Comitato Statale per i Culti dell'applicazione di questa delibera²⁰¹.

²⁰⁰ È il caso delle esenzioni doganali per gli oggetti di culto delle Comunità religiose *Për një ndryshim në ligjin*, Nr. 8182 22.12.1996 "*Për një ndryshim në ligjin*" Nr. 7609, 22.9.1992; "*Për tarifat doganore*", (*Dekret Nr.1807, 30.5.1997*), Gazeta Zyrtare, nr. 27, anno 1999, 1044 – 1045.

²⁰¹ *Për krijimin e komitetit shtetëror për kultet*, <http://licodu.cois.it/305/view>.



Successivamente il provvedimento verrà modificato relativamente al punto 1 specificando che la creazione del Comitato Statale per i Culti, ha lo scopo agevolare la creazione, la modifica, la cessazione dei rapporti fra lo Stato e le Comunità religiose, che hanno come oggetto e che perseguono scopi religiosi, rispettando le leggi della Repubblica d'Albania.

Il Comitato Statale per i Culti è un'istituzione a livello nazionale, è una persona giuridica dipendente dal Consiglio dei Ministri ed è composto dal Direttore e da 4 membri. Il direttore e i membri del Comitato, i quali vengono proposti dal direttore, vengono nominati dal Consiglio dei Ministri. Nella scelta di questi funzionari il Consiglio dei Ministri deve tenere presente i principi di neutralità dello Stato e dell'uguaglianza delle Comunità religiose, come anche del fatto che si devono riflettere realmente l'identità e i valori delle confessioni religiose. La struttura e il regolamento dell'attività del Comitato verranno approvati dal Primo Ministro, dietro proposta del Segretario Generale del Consiglio dei Ministri. Per quanto riguarda gli stipendi dei funzionari del Comitato Statale per i Culti verranno stabiliti secondo il livello delle retribuzioni dei funzionari dello Stato²⁰².

Una prima conseguenza dell'attenzione del Governo per queste problematiche è la concessione ai dirigenti delle quattro Comunità religiose presenti nel paese del passaporto diplomatico, così riconoscendo il loro ruolo sociale pubblico²⁰³.

La scelta del Governo di valorizzare le relazioni con i rappresentanti delle Comunità religiose si pone in una linea di continuità con le precedenti esperienze, con una metodologia e delle procedure così sperimentate da resistere anche durante i 40 anni di regime. C'è anzi da dire che proprio il pieno possesso delle metodiche di funzionamento di questo strumento, il richiamo alla tradizione, condizionano più di ogni motivazione di carattere contingente il costituente inducendolo a prevedere nella Costituzione la negoziazione di Accordi con le Comunità religiose al fine di codeterminare le norme che le riguardano.

1.9 - La stagione degli accordi: l'Albania torna alle origini

²⁰² Con decisione del Consiglio dei Ministri nr. 128 dell'11 marzo 2004, sono state apportate delle modifiche alla delibera nr. 459, del 23 settembre 1999 riguardante la creazione del Comitato Statale per i Culti. *Gazeta Zyrtare.*, anno 2004, 914– 915.

²⁰³ *Për një ndryshim në vendimin*, Nr.335, 2.9.1997, *Të Këshillit të Ministrave*, "Për lëshimin e pasaportave diplomatike dhe të shërbimit", të ndryshuar (Nr. 226, 5.5.2000) <http://licodu.cois.it/579/view>.



Il 23 marzo dell'anno 2002 viene firmato un accordo fra la Santa Sede e la Repubblica di Albania sul "Regolamento delle relazioni reciproche". Benché l'accordo sembri rientrare a prima vista nella tipologia di quelli stipulati dalla Santa Sede con gli ex Stati socialisti²⁰⁴ quello con la Repubblica d'Albania se ne discosta per motivi oggettivi, storici e di contenuto.

Innanzitutto siamo di fronte ad uno Stato che non è a maggioranza cattolica e nel quale il cristianesimo nel suo complesso, pur avendo avuto un ruolo storico importante, costituisce un punto di riferimento per una decisa minoranza di cittadini. Questa situazione di fatto si evidenzia soprattutto nelle premesse all'accordo il cui fine è esclusivamente quello di regolare lo statuto giuridico della Chiesa cattolica in Albania, offrendo ad essa quelle garanzie internazionali la cui assenza in passato ha costituito per la confessione un rilevante problema²⁰⁵. Non vi è traccia di preambolo o premesse – come avviene negli altri accordi – che richiamino il ruolo storico svolto dalla confessione cattolica, sia per quanto riguarda la formazione dell'identità nazionale, sia per l'unità del paese. L'impostazione dell'accordo si riflette sui contenuti che sono essenziali e limitati e rinviando per molte materie alla legislazione di diritto comune.

Infatti, ribadita la libertà di professare e di praticare in pubblico la religione cattolica, come peraltro assicurato in Costituzione a tutti i culti, l'accordo conferma il diritto della Chiesa cattolica di organizzarsi e di perseguire la sua missione e a tal fine riconosce la personalità giuridica pubblica delle sue istituzioni, assicurando alle archidiocesi, alle diocesi o amministrazioni apostoliche, alle parrocchie, alle comunità religiose, alle missioni, alle associazioni, ai seminari, alle scuole e alle istituzioni educative a tutti i livelli, alle istituzioni sanitarie, lo stesso *status* che ad esse conferisce il diritto canonico, a condizione della loro registrazione come persone giuridiche presso il Tribunale. In

²⁰⁴ Hanno stipulato accordi sulle relazioni reciproche la Jugoslavia nel 1966, la Polonia nel 1993, la Croazia nel 1996, l'Estonia nel 1999, la Lettonia, la Lituania e la Slovacchia nel 2000, la Slovenia nel 2001-2004., provvedimenti tutti reperibili su <http://licodu.cois.it>. Per una analisi comparata dei Concordati di Giovanni Paolo II si veda per tutti il numero monografico dei "Quaderni di Diritto e Politica Ecclesiastica" Volume 2, del 1 aprile 1999, con contributi di: A. Krassikov, F. Margiotta Broglio, G. Rumi, R. Astorri, I. C. Ibàn, G. Barberini, A. Hollerbach, R. Palomino, R. Minnerath, A. Talamanca, R. Puza, J. Gaudemet, C. Cardia, S. Raponi, F. Vasini, S. Ferrari.

²⁰⁵ "La Santa Sede e la Repubblica di Albania, nel comune desiderio di rafforzare e di promuovere, in spirito di amicizia, le relazioni già esistenti tra di esse, e con l'intento di regolare, di comune accordo, lo statuto giuridico della Chiesa cattolica in Albania, hanno convenuto ...".



tal modo il trattamento accordato alla Chiesa cattolica è lo stesso di quello riconosciuto a tutti gli altri culti dal diritto albanese ed è ripreso, come vedremo, dagli accordi stipulati con le altre Comunità religiose, nonché dalla legge sul riconoscimento della personalità giuridica delle persone giuridiche della Chiesa Cattolica, approvata nel 2005, la quale consente alla Chiesa cattolica di creare strutture proprie, di erigere e modificare le persone giuridiche ecclesiastiche, secondo il diritto canonico e nel rispetto della legislazione albanese²⁰⁶.

L'Accordo assicura poi alla Santa Sede e alla Chiesa cattolica in Albania la totale libertà di comunicazione e di corrispondenza e dispone in materia di relazioni diplomatiche tra le parti contraenti a livello di nunziatura apostolica e di ambasciata. A garanzia delle parti si stabiliscono poi le procedure relative alla designazione alle cariche ecclesiastiche, stabilendo che la Santa Sede sceglierà liberamente un ecclesiastico per l'ufficio di vescovo o di amministratore apostolico, ma prima di rendere pubblica la sua nomina informerà, "a titolo di cortesia e in forma riservata", il Presidente della Repubblica d'Albania, tramite il Ministro degli Esteri.

L'accordo affronta poi uno dei problemi che in passato aveva costituito causa di profondi dissidi tra le parti: la presenza di ecclesiastici e religiosi di nazionalità straniera in Albania, resa necessaria sia dalla scarsità relativa del clero albanese sia dal fatto che la Santa Sede considera il paese terra di missione e quindi si adopera per potenziare le proprie strutture non solo relativamente alle diocesi e alle parrocchie, ma anche per quanto riguarda le attività degli ordini religiosi. Ancora una volta, utilizzando strumenti propri del diritto comune, si considerano sia i vescovi che l'amministratore apostolico come imprenditori che utilizzano forza lavoro di nazionalità straniera e pertanto richiedono per il lavoratore la residenza, sottoscrivono il permesso di lavoro finalizzato allo svolgimento del servizio pastorale, pagando la tassa prevista dalla legge. Tuttavia nel caso in specie

²⁰⁶ *Për procedurat e njohjes së zotësisë juridike të personave juridikë kishtarë të Kishës katolike* (Ligji Nr. 9365, 31.3.2005) analizza questa legge **G. DAMMACCO** *Note alla vigente legge Albanese sugli Enti Ecclesiastici*, "Iura Orientalia" II (2005), 52-60 www.iuraorientalia.net, il quale decontestualizza le norme in essa contenute, omettendo ogni riferimento alla legge sulle fondazioni (*Për fondacionet*, (Ligj Nr.7695, 7.4.1993), <http://licodu.cois.it/609/view>), nonché alla legge del 2001 sulle Onlus. Queste leggi costituiscono lo strumento operativo utilizzato dalle Comunità religiose, compresa quella cattolica, per operare nell'ordinamento giuridico albanese al fine di ricostruire le loro attività.



l'importo della tassa sarà nominale e i permessi verranno senz'altro concessi²⁰⁷.

Una parte dell'accordo si occupa poi della presenza della Chiesa cattolica nella società. Ad essa è assicurato sia il diritto di possedere propri strumenti di comunicazione sociale, sia l'accesso agli strumenti di comunicazione sociale pubblici, conformemente alle disposizioni vigenti in materia per tutti i culti. La Chiesa cattolica potrà istituire e gestire scuole, cliniche e centri sociali propri, in conformità alle relative leggi della Repubblica d'Albania.

Come è avvenuto per le altre Comunità religiose la Repubblica d'Albania ripristinerà le proprietà della confessione secondo le leggi albanesi e "sosterrà la ri-registrazione di esse a nome della Chiesa Cattolica presso gli uffici competenti della Repubblica" (art. 8). Per le situazioni specifiche si fa rinvio ancora una volta alla legislazione comune e all'attività dell'"Agenzia per la restituzione e il risarcimento della proprietà"

Si conviene infine che " In caso di questioni incerte, irrisolte o contese riferite alla Chiesa Cattolica in Albania in generale o a specifiche Comunità o istituzioni cattoliche, si provvederà attraverso l'istituzione di una commissione "ad hoc" con il compito di trovare soluzioni accettabili da ambo le parti; per l'interpretazione o l'applicazione di quanto convenuto le parti procederanno di comune accordo alla ricerca di una soluzione amichevole"²⁰⁸,

La sottoscrizione dell'accordo non è estranea al varo nello stesso 2002 della legge che esclude le Comunità religiose dal pagamento delle imposte locali sugli immobili e sui trasferimenti di proprietà²⁰⁹, provvedimento che riguarda con apposita legge anche le ONLUS per garantire quelle le attività svolte da altri culti che utilizzano persone

²⁰⁷ Al fine di adempiere i doveri del suo ministero pastorale, il Vescovo o l'amministratore Apostolico hanno il diritto di invitare in Albania sacerdoti, membri di congregazioni religiose o laici che non abbiano la cittadinanza albanese, e di sottoscrivere la richiesta di residenza e il permesso di lavoro da costoro rivolti alle autorità albanesi, in conformità alle leggi della Repubblica d'Albania.

Su formale richiesta del vescovo o dell'amministratore apostolico, verranno rilasciati un permesso di residenza e un permesso di lavoro finalizzati all'esercizio del ministero pastorale, dietro versamento di una tassa nominale, secondo le leggi e le disposizioni albanesi.

²⁰⁸ Quest'Accordo entrerà in vigore al momento della reciproca notifica dell'adempimento, presso ciascuna Parte, delle procedure interne necessarie.

Quest'Accordo verrà disdetto allorché una Parte notificherà all'altra Parte la sua decisione per iscritto. L'accordo non avrà più vigore dopo novanta (90) giorni dalla data di notificazione della disdetta. Gazeta Zyrtare, n° 9, 2002, p. 228.

²⁰⁹ *Për sistemin e taksave vendore*, (Ligj Nr. 8982, 12.12.2002), <http://licodu.cois.it/593/view>



morali e senza fini di lucro per svolgere la loro funzione sociale²¹⁰. Essa tuttavia si collega anche all'attività dell'"Agenzia per la restituzione e il risarcimento" che intende, con questo provvedimento, dare soluzione a numerosi casi di contenzioso relativi alla restituzione di beni espropriati dopo il 1945. Ancora più legata alle scelte adottate dalla Commissione per i culti appare la legge sull'eredità culturale che segna una decisa innovazione anche nel settore della tutela dei beni culturali di interesse religioso e che, non a caso, verrà espressamente richiamata in sede di Accordi con le altre Comunità religiose²¹¹.

L'accordo stipulato con la Chiesa cattolica non sembra avere effetti nel campo del diritto di famiglia, come si evince dall'esame del Codice di Famiglia, emanato nel 2003²¹², ma certamente incide sui contenuti della legge relativa al diritto dei militari di esercitare e svolgere attività religiosa, diritto garantito a condizione che ciò avvenga al di fuori degli impianti militari e nelle ore non dedicate al servizio²¹³, nonché sulla legge relativa alla gestione dei cimiteri pubblici, la quale prevede l'esistenza di specifici settori dedicati alle diverse confessioni, ripristinando norme cancellate durante il periodo comunista²¹⁴. Si colloca invece nell'alveo dei provvedimenti legati all'attività dell'"Agenzia per la restituzione e il risarcimento" la legge contenente provvidenze per i boschi di proprietà di Comunità religiose. Non bisogna dimenticare infatti che le proprietà a suo tempo confiscate alle confessioni religiose erano costituite prevalentemente da proprietà terriere. Questi beni, ritornati agli antichi proprietari, ormai depauperati nel loro valore, necessitano di sostegno economico finalizzato a ripristinarne il valore commerciale²¹⁵.

È invece certamente legata all'accordo la legge relativa al "*Riconoscimento della personalità giuridica delle persone giuridiche della*

²¹⁰ *Për sistemin e taksave vendore*, (Ligj Nr. 8982, 12.12.2002), <http://licodu.cois.it/597/view>

²¹¹ Vedi legge *Për trashëgiminë kulturore*, (Ligji nr. 90 48, 07.04.2003), <http://licodu.cois.it/573/view>, sostituita dalla legge *Për mbrojtjen e pasurisë kulturore të luajtshme dhe të paluajtshme*, (Ligji Nr. 7867, datë 12.10.1994), alla quale fa cenno, quando era stata ormai abrogata, facendone oggetto di comparazione con la legislazione italiana, **R. SANTORO**, *Tutela dei beni culturali d'interesse religioso in Italia e in Albania*, "Il Dir. Eccl.", I, 2003, 841-849.

²¹² *Kodi i familjes i Republikës së Shqipërisë*, (Ligji Nr.9062, 8.5.2003), <http://licodu.cois.it/570/view>

²¹³ *Për statusin e ushtarakut të forcave të armatosura të republikës së Shqipërisë* (Ligji Nr.9210, 23.3.2004) <http://licodu.cois.it/581/view>

²¹⁴ *Për shërbimin publik të varrimit*, (Ligj Nr.9220, 15.4.2004), <http://licodu.cois.it/584/view>

²¹⁵ *Për pyjet dhe shërbimin pyjor* (Ligj Nr. 9385, 4.5.2005) <http://licodu.cois.it/590/view>



Chiesa Cattolica" del 2005, la quale viene emanata di fatto in attuazione dei punti 1, 2 e 5 primo comma dell'accordo. Fino a quel momento esistevano solo le norme generali del codice civile sul riconoscimento della personalità giuridica alle persone morali e agli enti senza fini di lucro. Le norme specifiche di diritto interno che facevano riferimento agli enti delle confessioni religiose erano, come si ricorderà, state abrogate con il decreto del 1967, relativo alla soppressione delle confessioni religiose²¹⁶.

È pur vero che l'approvazione della legge Nr. 7.491 29 aprile 1991 aveva rimesso in vigore le norme precedenti a quelle del periodo comunista, ma con la legge in esame si voleva ricostruire il tessuto normativo dell'ordinamento albanese, sanando il *vulnus* apportato dalla legislazione ateista, integrando con una norma unilaterale, ma specifica l'astratta previsione dell'accordo. Possiamo anzi affermare che la legge sull'attribuzione della personalità giuridica delle persone giuridiche della Chiesa cattolica permette alla "Commissione Statale per i Culti", modificata parzialmente nella sua composizione e dotata di maggiori mezzi economici²¹⁷ di affrontare finalmente il problema degli accordi da stipulare con le altre Comunità religiose, storicamente presenti nel paese. Il lavoro della Commissione si concentra sugli accordi con la Comunità Mussulmana, con la Chiesa Ortodossa Autocefala d'Albania e con la Comunità bektashi²¹⁸. Un primo dato interessante è costituito

²¹⁶ Non appare condivisibile l'opinione di G. DAMMACCO, *Note alla vigente legge Albanese sugli Enti Ecclesiastici*, "Iura Orientalia", II (2005), 52-60 www.iuraorientalia.net, il quale afferma che la legge "non menziona e non rinvia, in nessuno dei suoi dodici articoli di cui è composta al concordato sottoscritto con la Chiesa cattolica nell'aprile del 2003". Invece l'art. 1, comma 2 della legge stabilisce che "La Chiesa cattolica in Albania ha il diritto di organizzarsi e di perseguire la sua missione"; l'art.2 dell'accordo recita: La Repubblica d'Albania riconosce la personalità giuridica pubblica delle istituzioni della Chiesa cattolica che godono del medesimo *status* secondo il diritto canonico, quali le arcidiocesi, le diocesi o amministrazioni apostoliche, le parrocchie, le Comunità religiose, le missioni, le associazioni, i seminari, le scuole e le istituzioni educative a tutti i livelli, le istituzioni sanitarie, in seguito alla loro registrazione presso gli organi giudiziari." E l'art 5 comma 1 aggiunge: "La competente autorità ecclesiastica ha il diritto di creare le strutture proprie della Chiesa, in particolare di erigere e modificare persone giuridiche ecclesiastiche, secondo il diritto canonico e nel rispetto della legislazione d'Albania". Non vi è chi non veda, malgrado l'assenza del rinvio esplicito, i rapporti di consequenzialità tra le norme dell'Accordo e la legge in esame.

²¹⁷ *Për disa ndryshime në vendimin nr.459, datë 23.9.1999 të Këshillit të Ministrave "Për krijimin e Komitetit shtetëror për kultet"*, të ndryshuar Vendim, Nr. 666, datë 26.10.2005 <http://licodu.cois.it/306/view>

²¹⁸ *Ligj për ratifikimin e "marrëveshjes ndërmjet këshillit të ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe komunitetit mysliman të Shqipërisë për rregullimin e marrëdhënieve të ndërsjella"*, (Nr.10056, 22.1.2009), <http://licodu.cois.it/622/view>; *Ligj, për ratifikimin e*



dal *modus operandi*: una trattativa contemporanea con tutte le Comunità interessate.

È pur vero che i problemi da affrontare erano comuni a tutte le Comunità, ma la Commissione sembra non aver abbandonato l'idea che guidò nel 1949 la procedura per il rinnovo degli Statuti delle Comunità religiose e ancor prima ispirato la legislazione zoghesta. La differenza rispetto al passato non discende solo dal contesto politico e costituzionale nel quale avviene la stipula dell'Accordo, ma dalla natura contrattuale dello schema di lavoro adottato dalle parti²¹⁹. La convergenza sulla metodologia di lavoro produce, come vedremo, Accordi caratterizzati da larga parte di disposizioni comuni e da poche differenze rese necessarie dalle diverse tradizioni e da specifiche esigenze delle Comunità.

Le parti procedono a stipulare delle "intese reciproche" da sottoporre alla ratifica del Consiglio dei Ministri, che a sua volta li sottoporrà all'approvazione del Parlamento, procedendo poi alla pubblicazione della relativa legge. Le delegazioni trattanti sono costituite dalla Commissione Statale per i Culti e da esponenti ad alto livello delle confessioni, individuati attraverso gli Statuti che esse si sono date a partire dal ripristino della libertà religiosa e nel rispetto della tradizione, in una linea di continuità con la storia ormai quasi centenaria della loro attività statutaria che abbiamo puntualmente ricostruito²²⁰.

"marrëveshjes ndërmjet këshillit të ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe Kryegjyshitës Botërore Bektashiane për rregullimin e marrëdhënieve të ndërsjella", (Nr.10058, 22.1.2009, <http://licodu.cois.it/623/view> ; *Ligj për ratifikimin e "marrëveshjes ndërmjet këshillit të ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe Kishës Ortodokse Autoqefale të Shqipërisë për rregullimin e marrëdhënieve të ndërsjella"*, (Nr.10 057, 22.1.2009), <http://licodu.cois.it/624/view>

²¹⁹ Su questo tipo di accordi mi sia consentito rinviare a: **G. CIMBALO**, *Religione e diritti umani nelle società in transizione dell'Est Europa. Diritti umani e libertà religiosa*, (a cura di V. Possenti), Rubettino, Soveria Mannelli, 2010, 160-164..

²²⁰ Rinviando a un prossimo lavoro l'esame delle modifiche di Statuto delle diverse Comunità religiose intervenute dopo il 1991 e degli Statuti attualmente vigenti, ritenendo necessario, ai fini di questo studio, spostare l'analisi sulle norme statali concernenti le Comunità religiose. Ci riserviamo di prendere in esame gli Statuti suddetti in un prossimo lavoro.

Per gli Statuti attualmente in vigore delle diverse confessioni religiose vedi comunque: *Statuti i Kryegjyshitës Botërore Bektashiane*, Tiranë, më 06 \ 07\ 2009, <http://licodu.cois.it/617/view>; *Statuti i Komunitetit Mysliman Shqiptar, 1998*, <http://licodu.cois.it/621/view>.. Lo Statuto attualmente vigente della Chiesa Ortodossa Autocefala d'Albania, approvato nel 2006, non è stato ancora pubblicato. Non è stato altresì possibile rintracciare lo Statuto della Conferenza episcopale albanese e verificare se esso è stato modificato dopo l'accordo concordatario del 2002 e



Benché lo schema e larga parte degli articoli siano identici le parti devono tenere conto della natura giuridica differente delle diverse Comunità. Quella Mussulmana, la più numerosa del Paese, ha carattere nazionale e incorpora al suo interno delle confraternite che costituiscono parte della ricca esperienza religiosa dell'Islam balcanico²²¹. La Chiesa Ortodossa Autocefala d'Albania ha ottenuto il riconoscimento della propria autonomia con il *tomos* del 1937 e ha però conservato legami storici con il Patriarcato di Costantinopoli²²². La Comunità Bektashi non solo incorpora anch'essa alcune confraternite minori, ma ha posto la sua sede internazionale in Albania e perciò guarda in modo particolare al problema dei legami con i confratelli sparsi nel mondo. Tutte le Comunità religiose in questione hanno a cuore tuttavia il mantenimento dei collegamenti con gli albanesi della diaspora, divenuti particolarmente numerosi dopo l'esodo di massa seguito alla caduta del regime negli anni successivi al 1991 e protrattosi nel tempo mediante una robusta emigrazione.

Queste considerazioni preliminari ci dicono che se l'oggetto dell'Accordo trova concordi tutte le Comunità su un testo comune che ne definisce i fini e sui riferimenti alle norme costituzionali e alle leggi in vigore, non altrettanto può dirsi sul significato che ogni Comunità attribuisce all'Accordo.

Leggiamo nell'art 2 di ogni Accordo che mentre la Comunità Mussulmana d'Albania è "una Comunità religiosa la quale include anche i *tarikate* che erano parte di questa Comunità fino al 1967, quando i decreti relativi alle Comunità religiose vennero abrogati con il decreto nr. 4337 del 13.11. 1967" e costituisce "... una organizzazione di fedeli mussulmani che manifestano, esprimono e/oppure esercitano il loro credo, i principi e le pratiche religiose previste dalle fonti islamiche, dalla scuola giuridica religiosa "*Hanafita*"²²³ e nello Statuto della Comunità Mussulmana d'Albania", dichiarazione questa che manifesta una scelta precisa contro l'Islam fondamentalista e in piena consonanza con le tradizioni dell'Islam balcanico. La Chiesa Ortodossa dichiara di esprimere se stessa attraverso il contenuto dell'art. 1 del suo Statuto, i

in relazione alle procedure della legge per il riconoscimento della personalità giuridica delle persone giuridiche degli enti ecclesiastici cattolici del 2005.

²²¹ Sul trattamento giuridico delle minoranze mussulmane nei Balcani: *The legal treatment of Islamic minorities in Europe*, (a cura di R. Aluffi B.-P. e G. Zincone), Peeters, 2004.

²²² MGR. T. PETRESCU, *La Chiesa ortodossa e la sua attuale organizzazione amministrativa, Libertà di Coscienza*, cit., 103-110.

²²³ Sulla scuola *hanafita* vedi per tutti: Sami A. ALDEEB ABU-SAHLIEH, *Il diritto islamico. Fondamenti, fonti, istituzioni*, (ed. it. a cura di Marta Arena), Carocci, Roma, 2008,



Bektashi dichiarano di far parte della *Kryegjyshata* Mondiale dei Bektashì che è un'organizzazione di individui che manifestano ed esprimono uno stesso credo religioso e sono iscritti nei rispettivi registri dei comuni come appartenenti a questa Comunità.

Gli Accordi si presentano come strumenti per garantire i diritti sanciti dalla Costituzione alle Comunità contraenti, secondo una scala di priorità diversa, da essi individuata, ma sostanzialmente convergente nel dare importanza primaria al ruolo della struttura confessionale²²⁴. Dopo di che le Comunità religiose ribadiscono la necessità di tutelare la libertà religiosa individuale non solo relativamente alla partecipazione ai riti, ma anche al diritto di mutare credo religioso, riconoscendo pienamente la libertà di proselitismo o il diritto del singolo a non partecipare ad alcun rito o appartenere ad alcun culto. È così singolare che la libertà di pensiero, di coscienza e di religione venga garantita in un accordo con le confessioni religiose e tuttavia su questo punto i diversi accordi si differenziano perché, mentre ortodossi e bektashi adottano una formula di difesa di principio di questi valori²²⁵ il testo dell'Accordo con la Comunità mussulmana recita all'ultimo comma: "Si impegna a far conoscere e garantire le reazioni e le attività della stessa Comunità Mussulmana d'Albania di fronte alle deformazioni, alle tendenze estremiste o di ogni altro duro atteggiamento nell'ambiente interno dei propri fedeli. Nel caso in cui si verificano tali comportamenti, la Comunità Mussulmana d'Albania avviserà i rispettivi organi". E conclude "Tramite tale Accordo, le parti si impegnano ad assicurare la libertà di pensiero, di coscienza e di religione. Tale libertà non potrà diventare oggetto di restrizione della libertà altrui". Con questa formula la Comunità sunnita si impegna a vigilare al proprio interno sull'emergere di posizioni estremiste, caratterizzate da una visione dell'Islam quale religione dominante e in particolare - come dimostrano tensioni presenti in ambito islamico

²²⁴ I mussulmani preferiscono (art. 3 terzo comma) dare risalto alla tradizione della loro confessione e ai contenuti dello Statuto. Essi infatti rivendicano le caratteristiche proprie dell'Islam sunnita albanese che nel corso dei secoli ha elaborato i principi della tolleranza e del pluralismo confessionale, in tal modo distinguendosi dalle altre scuole islamiche. La Chiesa ortodossa preferisce invece fare riferimento ai canoni e alla tradizione, al fine di sottolineare la propria identità.

²²⁵ Art. 3 ultimo comma dell'accordo con ortodossi e bektashi: "Tale libertà non può essere oggetto di restrizioni diverse da quelle che, previste dalla legge, in quanto provvedimenti necessari in una società democratica, per la sicurezza pubblica, per la difesa dell'ordine dello Stato, della salute e della morale pubblica, o per la difesa dei diritti e della libertà altrui."



albanese, ai margini della Comunità sunnita²²⁶ – a combattere l'integralismo islamico, facendo prevalere la propria visione di Islam pluralista. Per far ciò la Comunità Mussulmana d'Albania sottoscrive l'Accordo con lo Stato, ne accetta i principi democratici e, come vedremo, l'aiuto economico e si offre di collaborare alla difesa dei principi di libertà religiosa dentro e fuori della Comunità. Questa affermazione contenuta nell'ultimo comma dell'art. 3 dell'Accordo si collega direttamente alla definizione che la Comunità dà di se stessa nell'art. 1.

Definito l'ambito di applicazione dell'Accordo che si estende a tutti gli appartenenti alle Comunità che l'hanno sottoscritto si sente il bisogno di ribadire che lo Stato rispetta e "...riconosce come suoi rappresentanti soltanto le persone autorizzate dalla Comunità Mussulmana d'Albania e garantisce la difesa della Comunità Mussulmana d'Albania da ogni persona o gruppo che pretende di assumerne il nome, gli oggetti del culto, la proprietà, i simboli e il suo sigillo". Analoga formula viene utilizzata per la Chiesa ortodossa. Ciò avviene perché in ambedue gli ambiti vi sono tentativi di gruppi che aspirano a prendere il controllo dell'organizzazione del culto per trasformare la Comunità avvicinandola alle tendenze in atto nell'Islam internazionale e alla lotta tra fondamentalisti e Islam tradizionale o a conflitti all'interno dell'ortodossia di fronte al disgregarsi di alcune Chiese a causa di continue richieste di autocefalia. Queste Comunità religiose sono invece legate fortemente alla loro storia, alla loro "albanesità", alla matrice balcanica sia dell'ortodossia che dell'islamismo sunnita o ascetico di matrice sufi²²⁷. Lo Stato albanese riconosce queste matrici nell'Accordo e si offre di buon grado a difesa dell'identità religiosa e culturale delle "sue" Comunità religiose.

²²⁶ Il conflitto in Bosnia, Kosovo e Macedonia ha aiutato la crescita nei Balcani di un Islam d'ispirazione salafita che ha cercato di farsi spazio anche all'interno della Comunità sunnita albanese, cercando nel 2008 d'introdurre modifiche nei riti e nella pratica religiosa. Il tentativo è stato sventato anche con l'aiuto del Governo e certamente l'accordo con la Comunità religiosa rafforza le componenti moderate e tradizionali dell'Islam albanese, anche perché contribuisce a evitarne la dipendenza da finanziamenti esteri, certamente condizionanti. Su questi problemi vedi l'intervista rilasciata da Xavier Bougarel, balcanologo, ricercatore presso il CNRS di Parigi. *Islam, i Balcani, l'Europa* (a cura di Rosaria Zilli), <http://www.balcanicaucaso.org/ita/aree/Serbia/L-Islam-i-Balcani-l-Europa> (ultima visita 6/04/2010).

²²⁷ **F. LUBOGNA**, *Feja ne Shqiperi*. Drita, Tirane, 1995; **A. POPOVIC**, *Le confraternite sufi nella regione balcanica*. in *Sufismo e confraternite nell'Islam contemporaneo*. Il difficile equilibrio tra mistica e politica, a cura di Marietta Stepanyants, Torino, 2008, 181-206. X. Bougarel, N. Clayer, (dir.), *Le nouvel Islam balkanique. Les musulmans, acteurs du postcommunisme (1990-2000)*, Paris, Maisonneuve & Larose, 2001; H. Poulton, Taji-Farouki S. (eds.), *Muslim Identity and the Balkan State*, London, Hurst, 1997.



Per raggiungere questi scopi è necessario uno stretto coordinamento con gli organi statali (art. 6 dell'Accordo) posto in essere dalle persone giuridiche che rappresentano le diverse Comunità benché lo Stato, con identica formula, riconosca al successivo articolo l'autonomia statutaria delle Comunità mussulmana e ortodossa²²⁸. Tuttavia questa è una delle occasioni nelle quali il testo dell'Accordo si differenzia in relazione alla Comunità di cui ci occupiamo. Infatti quella bektashi, in ragione della sua doppia natura nazionale e internazionale, necessita di una particolare tutela per la *Kryegjyshata* Mondiale dei Bektashì che ha sede a Tirana e il cui Statuto è approvato dal Tribunale di primo grado di Tirana. Benché le sue filiali si trovino sia all'interno che all'esterno dei confini della Repubblica, esse dipendono dalla *Kryegjyshata* posta nei confini dello Stato e sceglie di sottoporsi al diritto albanese per quanto attiene il riconoscimento della propria struttura, nel rispetto delle tradizioni che le sono proprie.

Con queste premesse lo Stato riconosce in modo uniforme il diritto delle Comunità di dar vita a proprie strutture (religiose e non) che potranno ottenere il riconoscimento immediato e automatico della personalità giuridica civile, godendo del diritto di auto organizzazione delle rispettive strutture confessionali, depositando la bozza di Accordo per la loro fondazione presso la Commissione Statale per i Culti. Sia le Comunità che ogni loro articolazione sono persone giuridiche *no-profit* e pertanto ad esse si applica la legislazione in materia fiscale e giuridica prevista per tali tipi di società²²⁹.

Perché le Comunità religiose che sottoscrivono l'accordo possano vedersi conferita la personalità giuridica civile devono farne domanda, depositandola presso il Tribunale di Tirana, ma qui ancora una volta le disposizioni si differenziano: mussulmani e bektashi devono far presentare la richiesta dal loro rappresentante legale, il quale deve

²²⁸ Art. 7, secondo comma, dell'accordo per mussulmani e ortodossi: "La fondazione, la struttura, l'organizzazione, l'oggetto delle attività, l'amministrazione, la regolamentazione e la sospensione della Comunità Mussulmana d'Albania come persona giuridica si realizza in base alle regole e alle tradizioni di questa Comunità, di questo Accordo e della legislazione in vigore".

²²⁹ Nel 2001 la legge sulle fondazioni è stata abrogata dalla legge sulle Onlus. Vedi *Për organizatat jofitimprurëse*, (Ligj Nr.8788, 7.5.2001), <http://licodu.cois.it/610/view>, la quale costituisce uno strumento operativo essenziale per gli enti delle confessioni religiose le quali la utilizzano per strutturarsi sotto forma di organizzazioni di utilità sociale e svolgere le loro attività. Nel 2005 la legge relativa all'acquisto della personalità giuridica per le persone giuridiche della Chiesa cattolica da una parte e gli Accordi sottoscritti nel 2009 con le Comunità religiose forniranno strumenti specifici che consentiranno, mediante una procedura sostanzialmente simile, di costruire enti dichiaratamente religiosi.



produrre l'atto di fondazione contenente l'indicazione della sede, della natura e delle attività della Comunità, lo Statuto contenente l'indicazione degli organi e delle cariche e dei funzionari, l'indicazione delle risorse finanziarie possedute, indicando le modalità di scioglimento della persona giuridica. Necessario infine il parere formulato Commissione Statale per i Culti che conferma il riconoscimento della missione religiosa del richiedente.

Per la Chiesa ortodossa viene adottata una formula "storica" per cui il Tribunale di Tirana prende atto delle attività pregresse, ma ciò non la esime dal formulare la richiesta dell'attribuzione della personalità giuridica civile e dall'obbligo di produrre lo Statuto. A tutti i richiedenti il Tribunale di Tirana, entro trenta giorni dal deposito della domanda, riconoscerà con propria decisione la richiesta. Le ragioni di questa diversa procedura risiedono nella differenza tra la struttura gerarchica della Chiesa ortodossa e quella statutaria, più aperta e mutevole delle due Comunità mussulmane le quali, pur avendo degli incaricati di guidare la preghiera e organizzare il culto, non dispongono di una gerarchia così strutturata come quella ortodossa²³⁰.

Per quanto riguarda la giurisdizione delle confessioni essa coincide con il territorio della Repubblica d'Albania, meno che per i bektashi, i quali ritengono opportuno ribadire che per le attività di culto svolte su territorio albanese verrà assicurato l'uso della lingua nazionale. Ai sensi dell'art. 10 dell'Accordo, le Comunità religiose s'impegnano a rispettare la Costituzione e le leggi dello Stato, il quale riconosce ad esse il diritto a organizzarsi e esercitare le proprie attività in una posizione di totale indipendenza, applicando in modo coerente e funzionale il principio della separazione tra Comunità religiose e Stato. Ciò avviene nel rispetto degli interessi nazionali, della convivenza e nella tolleranza tra confessioni religiose diverse, perché a tali principi dovranno ispirarsi i loro Statuti. L'accordo assicura poi l'autonomia organizzativa delle Comunità religiose per quanto attiene la possibilità di ricoprire le cariche statutarie. Questi nominativi verranno comunicati alla Commissione Statale per i Culti affinché ad essi possa essere garantita piena libertà nell'esercizio delle loro attività religiose, amministrative e organizzative, a meno che esse non contrastino con quanto dispone la Costituzione e la legge. L'accordo garantisce anche il diritto delle Comunità religiose di avere rapporti con Comunità religiose straniere e di ricevere da esse o da singoli stranieri aiuti anche

²³⁰ Baba Selim **R KALIÇANI**, *Histori e Bektashizmit si sekt mistik Islam*, Tiranë, 1999, passim; Popovic A., *Le confraternite sufi...cit*, passim; **F.J PEIRONE**, **G. RIZZARDI**, *La spiritualità islamica*, Studium, Roma, 1986.



in denaro, a condizione che le attività svolte non contrastino con l'ordine interno, internazionale, la legislazione in vigore e lo stesso Accordo. La norma in questione vuole porre sotto controllo quei rapporti internazionali che, agendo dall'interno della Comunità mussulmana, hanno come fine l'introduzione in Albania di un Islam integralista, la cui presenza minerebbe i principi costituzionali di laicità, separazione e tolleranza propri dell'ordinamento albanese. Lo Stato albanese, attribuendo alle Comunità religiose un ruolo positivo in ambito sociale, dispone all'art. 13 dell'Accordo norme in materia finanziamenti statali e aiuti materiali sia agli organi centrali che agli enti costituiti dalle Comunità religiose. Tali provvedimenti sono disposti con un'apposita legge approvata nel maggio del 2009²³¹ che limita alle confessioni religiose firmatarie di Accordi tali provvidenze, stabilendo all'art. 2 che: "Lo Stato può finanziare in parte le Comunità religiose per la costruzione, la manutenzione degli edifici di culto, così come per rinnovare il restauro dei centri di pellegrinaggio e le loro infrastrutture ausiliarie, gli oggetti legati al turismo religioso, secondo i progetti, che nascono dalle Comunità religiose, dallo Stato, dalla Commissione Statale per i Culti e approvati dal Ministro competente per i culti". Il Consiglio dei Ministri determinerà la misura di tali finanziamenti, con il limite minimo pari alla "... metà del budget minimo per i dipendenti del personale, in base alla distinta dei pagamenti presentato al competente istituto di previdenza sociale". Un particolare regime è previsto per gli stipendi degli insegnanti delle scuole gestite da confessioni religiose. Tali scuole possono essere istituite anche da enti *no-profit*, legate alle Comunità religiose, ma il finanziamento avverrà su piani di spesa presentati alla Commissione Statale per i Culti e approvati dal Ministero competente per i Culti.

Al fine di agevolare lo svolgimento di queste attività lo Stato può mettere a disposizione anche edifici o oggetti funzionali allo scopo. È previsto dall'art. 5 della legge un particolare stanziamento annuale, istituito dal Consiglio dei Ministri sulla base di un progetto e destinato all'Ordine mondiale Headquarters Bektashi, del quale l'Albania ospita la sede mondiale. Il progetto deve essere approvato da una commissione che, tramite il Ministro responsabile per i culti, formula la proposta al Consiglio dei Ministri, il quale approva l'insieme dei progetti predisposti dalle Comunità religiose. I progetti vengono predisposti compilando appositi moduli, presentati prima del termine

²³¹ *Për financimin nga buxheti i shtetit të bashkësive fetare, që kanë nënshkruar marrëveshje me këshillin e ministrave, (Ligj Nr.10 140, 15.5.2009), <http://licodu.cois.it/612/view>*



fissato della legge di bilancio dello Stato e approvati con decreto del Ministro competente per i culti. L'impiego dei fondi avviene sotto la sorveglianza dei competenti organi statali in relazione ai settori di spesa che intervengono in caso di abusi nell'utilizzo di detti fondi, applicando le procedure previste dalla legge. L'applicazione della legge è sottoposta al monitoraggio della Commissione Statale per i culti e del Ministero competente per i culti.

Ma non deve essere esclusivamente lo Stato ad accollarsi l'onere del finanziamento delle attività delle Comunità religiose. La legge prevede infatti la possibilità che anche i privati, siano essi persone fisiche o giuridiche, possano farlo secondo le procedure previste dalla legge per la sponsorizzazione che dispone delle agevolazioni fiscali per tutti coloro che finanzieranno tali attività²³². Infine nelle sue disposizioni transitorie e finali (art. 12) la legge dispone che per la realizzazione degli edifici di culto, per tutti gli istituti d'istruzione, compresi gli asili, e per gli edifici destinati a ospitare i servizi socio-sanitari, le Comunità religiose sono esenti da oneri derivanti dall'applicazione della legge nr. 9482 del 3. 04. 2006 "*Sulla legalizzazione, l'urbanizzazione e l'integrazione delle costruzioni illegali*", come successivamente modificata.

Dalle disposizioni finanziarie analizzate discende che deve essere possibile l'identificazione finanziaria delle Comunità religiose come soggetti ai quali è possibile applicare le norme di settore. Inoltre le loro attività devono essere tracciabili, affinché possano essere attribuiti ai loro enti sponsorizzazioni ad essi specificamente destinate dai contribuenti; perciò l'art. 14 dei diversi Accordi dispone sull'iscrizione delle Comunità religiose presso gli organi finanziari, al pari di ogni altra organizzazione *no-profit*.

²³² La legge fa riferimento all'art. 5 della legge nr. 7892, del 21.12.1994 sulle sponsorizzazioni, la quale dispone sulle modalità da seguire per il sostegno finanziario e l'aiuto materiale, definito con il termine di "sponsorizzazioni" di attività sociali e pubbliche effettuate da soggetti privati e da enti, istituzioni, associazioni e organizzazioni che sono riconosciute dalla legge e che sono registrate come persone giuridiche. L'art. 5, relativo alle prestazioni degli sponsor, all'importo della sponsorizzazione, e all'imposta sui servizi dispone:

"a) i soggetti, persone fisiche o giuridiche che pagano l'imposta di profitto secondo la legge nr. 7677, del 3.3.1993 deducono dall'imposta sugli utili l'importo sponsorizzato, considerato come costo deducibile nella misura del 4 per cento dell'utile prima della determinazione dell'imposta.

b) i soggetti, persone fisiche o giuridiche possono pagare l'imposta prevista dalla legge nr. 7679, del 3.3.1993 relativa alle imposte sulle piccole imprese, trattenendo dall'importo dovuto nella misura di 1 per cento del reddito imponibile ". Nel caso di concessioni di finanziamenti verrà stipulato un contratto dal quale il fisco potrà desumere l'entità del finanziamento erogato"



Compiuto questo primo passo l'Accordo dispone sullo *status* giuridico fiscale delle Comunità religiose utilizzando formule differenti per assicurare da parte delle stesse il rispetto della legge nel provvedere all'amministrazione del bilancio e nell'accettare donazioni sia da soggetti che operano all'interno dello Stato sia da quelli che operano all'estero. La parte assolutamente identica per tutte e tre le Comunità riguarda attività e sovvenzioni escluse da ogni onere fiscale e specificatamente le sovvenzioni di ogni tipo ricevute legalmente e le donazioni destinate a svolgere la missione delle Comunità, la costruzione di nuovi edifici di culto e le proprietà immobiliari appartenenti sia alla Comunità che agli enti da essa creati e destinati a usi e attività esclusivamente religiose. Riguarda altresì i passaggi di proprietà sia con enti esterni che tra gli enti facenti capo alla medesima Comunità. Le persone giuridiche costituite prima dell'Accordo potranno iscriversi entro 2 anni come tali presso il Tribunale di Tirana, ai sensi dell'art. 8 dell'Accordo, sanando la loro posizione. Sono poi esclusi dall'iscrizione agli enti previdenziali gli appartenenti al personale religioso di nazionalità straniera, i quali si presume abbiano versato questi contributi nei loro paesi d'origine, mentre mantiene il diritto d'isciversi presso gli enti assicurativi il restante personale versando contributi proporzionali alle somme ricevute.

Relativamente alle attività di carattere istituzionale, come: l'esercizio del culto, l'amministrazione del clero, l'attività pastorale, umanitaria e di carità, la formazione del clero, l'insegnamento della teologia e delle scienze religiose, la Comunità e le persone giuridiche da essa create non hanno alcun obbligo di tenere il registro dei corrispettivi e di rispettare i doveri amministrativi, previsti dalle leggi in vigore; per tali attività essi non hanno l'obbligo di tenere la contabilità annua presso gli organi competenti statali e tanto meno di depositarla presso gli organismi statali stabiliti dalla legislazione in vigore.

L'Accordo si occupa poi delle festività religiose riconoscendo solo una parte di esse; le confessioni religiose sono libere di prevederne delle altre, senza che lo Stato sia obbligato a riconoscerle²³³. Le Comunità hanno diritto di costituire e amministrare istituti educativi e di istruzione a tutti i livelli. Verrà rispettato dallo Stato e dalla Comunità il diritto dei genitori ad assicurare ai figli l'educazione in base al proprio credo religioso e a riconoscere i titoli di studio degli istituti d'istruzione confessionali²³⁴.

²³³ Per un'analisi critica delle festività religiose tradizionali: G. KONOMI, *Mbi festatfetare*, M. Duri, Tiranë, 1967.

²³⁴ Vedi a riguardo, *Për sistemin arsimor parauniversitar*, Ligj Nr.7952, 21.6.1995, <http://licodu.cois.it/310/view>



Mentre i bektashi adottano per le loro scuole i programmi della scuola pubblica sia la Comunità mussulmana che la Chiesa ortodossa “formulano i rispettivi curricula per le scuole religiose non pubbliche, e testano e certificano il personale pedagogico. Della loro approvazione è incaricato il Ministero dell’Istruzione e delle Scienze”. Quasi ad attenuare questa caratterizzazione confessionale delle scuole, le parti stabiliscono infine che “Durante il processo didattico, lo Stato e la Chiesa Ortodossa Autocefala d’Albania si impegnano affinché l’istruzione dei bambini si basi sui diritti umani e i suoi principi della democrazia, la preparazione dei bambini venga indirizzata verso una vita responsabile in una società libera, in armonia, pace, tolleranza, uguaglianza sessuale e fratellanza fra gli uomini, gruppi etnici, nazionali e religiosi, con le persone di altre origini, alla lotta contro il razzismo e il fanatismo”. Parimenti garantita è la possibilità per le Comunità di svolgere attività sociali di carattere economico, educativo e sanitario e di dar vita a organizzazioni umanitarie anche sotto forma di Onlus.

Alle Comunità religiose l’Accordo garantisce il diritto di esprimersi attraverso l’accesso ai mezzi pubblici di comunicazione di massa attualmente in uso e a quelli disponibili in futuro, come “elemento fondamentale della libertà d’espressione e di coscienza”²³⁵; conferisce inoltre il diritto di dar vita a strutture proprie finalizzate a consentire l’uso degli strumenti di comunicazione, ma “In ogni caso il contenuto che viene trasmesso attraverso ai mezzi di comunicazione non deve diffondere idee che minacciano l’ordine costituzionale, la tolleranza religiosa, o che discriminino tra le Comunità religiose e istighino alla disarmonia fra le religioni”.

Lo Stato consente a che le Comunità religiose considerino sacri gli edifici e gli oggetti di culto e perciò è proibito ogni intervento della forza pubblica “tranne nei casi di flagranza, quando un tale intervento viene richiesto tramite un ordine della procura, da una sentenza, o di un titolo esecutivo, o in caso di minaccia seria”. Al di fuori di questi casi lo Stato difende lo spazio pubblico delle Comunità religiose. Relativamente alla costruzione di nuovi edifici di culto, benché gli Accordi contengano disposizioni lessicalmente diverse, identici sono gli

²³⁵ La legge sull’accesso alla TV era stata una delle prime approvate dopo il 1991 e già nel 1993 le trasmissioni televisive realizzate dalle Comunità religiose erano state esentate da ogni imposta *Për sistemin e taksave në Republikën e Shqipërisë (Ligj Nr.7680, 3.3.1993)*, <http://licodu.cois.it/589/view>.



effetti nel consentire queste costruzioni in risposta alle esigenze dei fedeli, ma nel rispetto delle norme dei piani urbanistici (art. 21)²³⁶.

L'Accordo affronta poi l'importante problema delle proprietà mobiliari e immobiliari delle Comunità religiose, impegnando lo Stato a restituire quanto a suo tempo confiscato²³⁷, concedendo priorità alle richieste avanzate dai Mussulmani, e ad adoperarsi presso "l'Agenzia della Restituzione e del Risarcimento" per verificare i casi controversi, basandosi sulla documentazione depositata presso l'Archivio di Stato (art. 22). L'impegno riguarda anche gli edifici storici e i monumenti considerati portatori dei valori e della cultura nazionale materiale e spirituale, tanto che lo Stato collaborerà al loro restauro e alla loro manutenzione, in applicazione della legge "per l'eredità culturale" espressamente richiamata²³⁸. Lo Stato si riserva di poter utilizzare edifici di particolare valore storico-artistico di proprietà delle confessioni religiose, previo il loro consenso.

Qualche differenza tra i contraenti degli Accordi si riscontra a proposito delle norme di chiusura poiché se è vero che è accettata da tutti la risoluzione delle controversie mediante la ricerca di un accordo tra le parti, i bektashi sembrano affidare un ruolo particolare di mediazione alla Commissione Statale per i Culti. A conclusione degli Accordi le parti ribadiscono il loro impegno a accordarsi ai fini della loro applicazione, anche considerando che le intese raggiunte costituiscono la base di eventuali futuri Accordi. Le Comunità si riservano di dissociarsi dall'Accordo, denunciandolo davanti al Parlamento sulla base di una procedura ancora da definire.

L'Albania completa così il quadro normativo concernente le relazioni con i culti maggiori presenti nel paese e rinnova ai dirigenti delle Comunità e al Presidente della *Konferencës Ipeshkonore të Shqipërisë*

²³⁶ Per quanto riguarda la Comunità mussulmana troviamo un'ulteriore disposizione che recita: "Il consiglio dei Ministri si incarica di legalizzare gli edifici di culto non registrati, basandosi sulla richiesta e la documentazione tecnica presentata dalla Comunità Mussulmana d'Albania, secondo la legislazione in vigore"

²³⁷ I Bektashi e gli ortodossi ritengono opportuno specificare: "Lo Stato restituirà e risarcirà tutte le proprietà alla *Kryegjyshata* Mondiale dei Bektashì, partendo dagli edifici di culto conosciuti ormai da tutti, i quali per secoli sono stati centri spirituali e culturali della Comunità dei Bektashì e che compongono la storia di questa Comunità, come gli oggetti del culto, i luoghi santi, le sue cose e i suoi archivi, confiscati durante il regime comunista".

²³⁸ In applicazione di quanto disposto dalla legge *Për trashëgiminë kulturore*, (Ligji nr. 9048, 07.04.2003), <http://licodu.cois.it/573/view> La Comunità Mussulmana d'Albania presenta al MTKRS (la direzione del turismo) la lista degli oggetti di culto che sono monumenti culturali perché vengano inseriti nel piano del turismo culturale. La precedenza nel restauro e nella conservazione va agli oggetti di maggior interesse per l'incremento del turismo culturale.



il passaporto diplomatico, a sottolinearne il ruolo istituzionale pubblico²³⁹.

Gli Accordi danno piena attuazione al dettato costituzionale e le Comunità religiose riconosciute acquistano piena dignità giuridica e godono di un pari trattamento da parte dello Stato.

Resta aperto il problema dei culti non riconosciuti, ovvero di quelle confessioni “nuove” estranee all’esperienza storico-religiosa nel paese che a partire dal 1991 si sono diffuse in Albania, ma questo resta il problema più importante che la Commissione Statale per i Culti dovrà affrontare²⁴⁰.

²³⁹ *Për një shtesë në vendimin nr.335, 2.9.1997 të këshillit të ministrave “Për lëshimin e pasaportave diplomatike dhe të shërbimit”, të ndryshuar (Vendim Nr.49, 14.1.2009), <http://licodu.cois.it/580/view>.*

²⁴⁰ Dopo aver compiuto un’analisi sommaria del rapporto tra Stato e religioni in Albania si sofferma sulla presenza dei nuovi culti **E. KARANDREA**, *Chiesa e Stato in Albania, Diritto e religione nell’Europa post-comunista*, (a cura di S. Ferrari, W. Cole Durham Jr., E. A. Sewell), il Mulino, Bologna, 2004, 31-46.